



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE**

38380/13

1c  
UDIENZA PUBBLICA  
DEL 24/06/2013  
2813/2013 - 27/5/2013  
SENTENZA  
N. 1966/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GAETANINO ZECCA  
Dott. STEFANO PALLA  
Dott. GERARDO SABEONE  
Dott. LUCA PISTORELLI  
Dott. GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente - REGISTRO GENERALE  
N. 22213/2012  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI  
CATANZARO**  
nei confronti di:

FORASTEFANO VINCENZO N. IL 02/06/1973  
nonchè sui ricorsi proposti da:  
FORASTEFANO VINCENZO N. IL 02/06/1973  
ALEXANDRU MIOARA LILIANA N. IL 19/07/1965  
ARANGO ANTONIO MARIA N. IL 08/09/1976  
AVELLA SALVATORE N. IL 23/12/1955  
CAPORALE ALDO N. IL 10/01/1961  
COSENTINO VINCENZO N. IL 26/10/1977  
COSTA FRANCESCO N. IL 06/01/1943  
COSTA VINCENZO N. IL 27/02/1971  
FORASTEFANO LEONARDO N. IL 21/10/1958  
FORASTEFANO PASQUALE N. IL 14/05/1982  
GARONE CARMINE N. IL 05/01/1955  
GRAZIADIO PIETRO N. IL 22/09/1934  
GUARINO ANTONIO N. IL 03/03/1965  
LANZILLOTTA LUCA N. IL 02/10/1973  
MARTUCCI ANDREA N. IL 30/09/1978  
MORENA GIUSEPPE N. IL 08/12/1946  
MUSCOLINO GIOVANNI N. IL 07/03/1978  
PAGLIAMINUTA ANTONIO N. IL 14/12/1978  
RUSSO LEONARDO N. IL 03/08/1942  
RICCARDI GIOVANNI N. IL 31/01/1953  
LO VATO SAMUELE N. IL 06/11/1975  
SENISE GIANFRANCO N. IL 12/02/1970  
PROPATO DOMENICO GIUSEPPE N. IL 12/03/1935  
PROPATO AURELIO N. IL 02/08/1970  
RIZZO COSIMO GIUSEPPE N. IL 26/09/1971  
DE VINCENZI DOMENICO N. IL 08/08/1979  
GAROFALO PIETRO N. IL 07/01/1988  
FORASTEFANO DOMENICO N. IL 20/03/1964

FRANZE' DOMENICO N. IL 04/04/1962  
MARITATO SALVATORE N. IL 28/03/1970

avverso la sentenza n. 1420/2010 CORTE APPELLO di  
CATANZARO, del 10/06/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del (28/3/2013) la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. STEFANO PALLA  
Udito il Procuratore Generale (il 27/5/2013) in persona del Dott. Oscar  
Cedrangolo  
che ha concluso per: sul ricorso del P.G., a.s.r. riguardo a Forastefano  
Vincenzo sulla revoca della confisca; l'a.s.r. per Forastefano  
Vincenzo in relazione al capo 84; a.c.r. per il capo 84 e rigetto nel  
resto per Muscolino Giovanni; l'inammissibilità per: Alexandru  
Mioara Liliana; Arando Antonio Maria; Avella Salvatore; Cosentino  
Vincenzo; Garone Carmine; Graziadio Pietro; Guarino Antonio;  
Lanzillotta Luca; Morena Giuseppe; Russo Leonardo; Riccardi  
Giovanni; Lo Vato Samuele; Propato Domenico; Propato Aurelio;  
Rizzo Cosimo Giuseppe; De Vincenzi Domenico; Maritato Salvatore  
e rigetto per gli altri ricorrenti.

Udito, per la parte civile, l'Avv. Massimiliano Manna; Avv. Gisberto  
Spadafora; Avv. Roberto Silvio Falvo; Avv. Maria Claudia Conidi;  
Avv. Lucio Romualdo.

Uditi i difensori Avv. Nicola Rendace; Avv. Lucio Esbardo; Avv.  
Luigi Senatore; Avv. Paolo Carnuccio; Avv. Ettore Francesco  
Zagarese; Avv. Alfredo Gaito; Avv. Giovannino Guaglianone; Avv.  
Vincenzo Belvedere; Avv. Andrea Vincenzo Accotti; Avv. Nunzia  
De Ceglia; Avv. Anna Maria Domanico; Avv. Roberto Le Pera; Avv.  
Marcello Manna; Avv. Giovanni Arico'; Avv. Vittoria Maria Bossio;  
Avv. Rosetta Rago; Avv. Cesare Badolato; Avv. Michele Donadio;  
Avv. Angelo Pugliese.

## RITENUTO IN FATTO

Alexandru Mioara Liliana, Arango Antonio Maria, Avella Salvatore, Caporale Aldo, Cosentino Vincenzo, Costa Francesco, Costa Vincenzo, Forastefano Leonardo, Forastefano Pasquale, Forastefano Vincenzo, Garone Carmine, Graziadio Pietro, Guarino Antonio, Lanzillotta Luca, Martucci Andrea, Morena Giuseppe, Muscolino Giovanni, Pagliaminuta Antonio, Riccardi Giovanni, Russo Leonardo, Senise Gianfranco, Lo Vato Samuele, Propato Aurelio, Propato Domenico Giuseppe, De Vincenzi Domenico, Rizzo Cosimo Giuseppe, Forastefano Domenico, Garofalo Pietro, Maritato Salvatore e Franzè Domenico ricorrono avverso la sentenza 10.6.11 della Corte di appello di Catanzaro con la quale, in parziale riforma di quella in data 2.3.10 del Tribunale di Castrovillari sono state determinate le pene, nonché adottati i provvedimenti in tema di confisca ex art.12-sexies l.n.356/92, nei sensi di cui al dispositivo, per i reati rispettivamente ascritti ai medesimi, riguardanti la violazione dell'art.416-bis c.p., per aver partecipato, fino al 2007, alla associazione mafiosa armata, denominata 'clan Forastefano', che si riconosce nella 'locale di Sibari', dedita alla consumazione dei reati di estorsione in danno di imprenditori locali, rapine, usura, truffe ai danni dell'INPS e di società finanziarie, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzata alla perpetrazione di reati di somministrazione di manodopera clandestina, militarmente contrapposta al clan zingaro facente capo alla famiglia degli Abruzzese, nonché per aver concorso nei diversi reati-fine ed aver costituito anche una associazione dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti, realizzando, secondo le diverse imputazioni, vari reati-fine relativi, in particolare, al trasporto, detenzione e cessione di quantitativi di cocaina.

Anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre, limitatamente alla revoca parziale della confisca disposta nei confronti di Forastefano Vincenzo, riguardante la restituzione al predetto della quota di partecipazione pari al 90% del capitale della 'Forastefano Trasporti s.r.l.'.

Deduce il P.G. violazione di legge per avere la Corte calabrese affermato che era risultato dalla c.t. di parte che il capitale effettivamente versato per conto di Forastefano Vincenzo era di lecita

provenienza, in quanto corrispondente ad un prestito ricevuto dal fratello Forastefano Antonio, tanto che il Tribunale di Cosenza, pronunciandosi in ordine alla misura di prevenzione che aveva colpito gli stessi beni, aveva disposto la revoca del sequestro.

Senonchè i giudici di appello – lamenta il ricorrente – non avevano anzitutto verificato la eventuale definitività del provvedimento del Tribunale di Cosenza ed inoltre non avevano considerato che Forastefano Antonio era stato condannato – quale partecipe apicale della cosca omonima – con sentenza (in separato giudizio) confermata in grado di appello, subendo la confisca dei beni a sé intestati, ex art.12-sexies della l.n.356/92, in base al presupposto della sproporzione tra reddito lecito e patrimonio e conseguente illiceità del proprio patrimonio.

Se dunque – conclude il P.G. – era stato ritenuto illecito il patrimonio di Forastefano Antonio, parimenti illecita doveva essere considerata la somma data a titolo di prestito (ammontante a circa 90.000,00 euro) al fratello Vincenzo partecipe del medesimo gruppo mafioso, per cui non poteva in alcun modo ritenersi sussistente il presupposto della legittima provenienza del capitale versato.

Alexandru Mioara Liliana – condannata, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva determinato la pena in anni 7 di reclusione, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre le pene accessorie di legge, e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, per aver partecipato all'associazione mafiosa con il compito di gestire l'immigrazione di cittadini extracomunitari che entrano clandestinamente nel territorio italiano, dirottandoli presso aziende agricole della zona di Cassano Jonico e svolgendo illegittimamente attività di intermediazione nella fornitura di manodopera – deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) c.p.p., ravvisando nullità assoluta ex art.179 c.p.p. per omessa citazione dell'imputata, dalla quale era derivata la nullità del provvedimento di rinvio a giudizio e della sentenza di primo grado, in quanto tutti gli atti del procedimento si riferivano a tale Alexandru Mioara Liliana, nata in Romania il 17.7.65, ma la Corte di appello, ritenendo trattarsi di mero errore materiale, aveva disposto la correzione della data di nascita da 17.7.65 a 19.7.65, pur nell'impossibilità di poter affermare con

certezza, sulla base del verbale di sequestro 10.7.07 e su quello di dissequestro del 14.3.08, che si trattasse della stessa persona fisica.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., con riferimento al reato associativo, in considerazione dell'assoluta mancanza dell' *affectio societatis scelerum* , sul piano soggettivo, e dell'assoluta mancanza di qualsiasi contributo apportato, sul piano oggettivo, all'esistenza ed al rafforzamento della consorteria criminale.

Erano invece emersi – sostiene il difensore della ricorrente – elementi positivi che avrebbero dovuto indurre ad una diversa valutazione, essendo risultato dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche che la Alexandru non era consapevole di far parte di una organizzazione mafiosa, né era a conoscenza delle attività illecite, non utilizzando un linguaggio ermetico, ma trasparendo un contesto di 'miseria umana' di cui la stessa prevenuta era vittima, trattandosi di una donna romena giunta in Italia in cerca di lavoro che era occupata, 'in nero', in agricoltura, senza aver mai reperito manodopera in Romania per metterla a disposizione del clan, < bensì ha semplicemente detto queste cose ai suoi connazionali che volevano venire a lavorare in Italia >, né in senso contrario potevano valere le dichiarazioni di Elia Francesco (separatamente giudicato con rito abbreviato), secondo cui la 'Liliana' avrebbe costituito il tramite per far giungere in Italia manodopera romena che egli aveva assunto alle dipendenze della propria cooperativa su indicazione di Forastefano Antonio, nulla avendo la sentenza impugnata affermato circa il consapevole contributo offerto dall'imputata, sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento della compagine mafiosa.

Arango Antonio Maria – condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed € 3.000,00 di multa, pena così rideterminata in secondo grado, previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti e concessione di entrambi i benefici di legge, per il reato di usura aggravata in danno di Lombardi Vincenzo e Lombardi Vinicio (capo 22) – deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere stata apoditticamente dalla Corte di merito affermata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni delle parti lese e delle considerazioni svolte dal giudice di primo grado, senza considerare che entrambi i fratelli Lombardi, oltre ad aver

attinto fruttuosamente al fondo anti-usura, come dagli stessi dichiarato, si erano anche costituiti parti civili, e che le dichiarazioni rese da Lombardi Vinicio non potevano costituire riscontro a quelle del fratello, sia perché incomplete e vacue, discordi sul numero delle dazioni, sulle modalità di pagamento e su quelle di restituzione, ma anche perché non frutto dell'esperienza e delle vicende direttamente vissute, ma di quelle del fratello, sì che i giudici avevano finito con l'attribuire pieno valore probatorio a dichiarazioni *de relato* la cui fonte era la stessa persona la cui attendibilità e credibilità doveva essere rigorosamente provata attraverso dati esterni alla sua dichiarazione.

In realtà – evidenzia la difesa dell'imputato – si era trattato di un lecito e comprovato rapporto lavorativo, non considerato dai giudici di merito con una motivazione soltanto apparente e nonostante la produzione del contratto di intermediazione immobiliare, con cui all'Arango erano stati conferiti, da parte dell'Architetto Vargiu, poteri di rappresentanza per la vendita di strutture in legno ai Lombardi, e della relativa fattura scaturente dalla vendita, la cui cifra corrispondeva in modo pressoché esatto all'importo riportato su una delle matrici (€ 16.000,00) di assegni in atti.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91, ravvisata dai giudici nonostante la lontananza della presunta associazione criminale dal luogo dei fatti; la mancata indicazione, da parte dell'Arango, di qualsivoglia referente camorristico di riferimento; la mancanza di qualsivoglia minaccia alle presunte parti offese da parte dell'imputato, solo facendo ricorso a due elementi fattuali: < il reiterato riferimento a tali soggetti (camorristici) e il richiamo alla necessità di essere puntuali nei pagamenti>, il secondo dei quali poteva al più valere per provare l'esistenza del rapporto usurario ed il primo, pur se suggestivo, altro non era che la riproposizione, in termini diversi, di un elemento implicito nella stessa condotta primaria.

Con il terzo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, adottato in assenza di determinazione della pena-base e della quantificazione delle diminuzioni apportate su di essa.

Avella Salvatore – condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed € 4.000,00 di multa, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il solo reato di usura aggravata di cui al capo 60), previa

assoluzione dagli altri due episodi di usura di cui ai capi 51) e 52) – deduce, con due distinti atti di ricorso presentati dai suoi due difensori (Avv.ti Filippo Cinnante e Luigi Senatore), anzitutto violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) c.p.p. assumendo essere stato erroneamente attivato dal Tribunale di Castrovillari, con ordinanza 10.6.09, il meccanismo previsto dal comma 4 dell'art.500 c.p.p., teso alla acquisizione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalla presunta p.o. del reato, nessun elemento concreto riferibile all'Avella essendo rinvenibile fuori e dentro il processo per ritenere che la p.o., in vista della sua deposizione testimoniale, fosse stata sottoposta a violenza o minaccia da parte dell'imputato, tanto che la stessa Corte di appello, ribadendo implicitamente il *vulnus*, aveva individuato elementi significativi circa il condizionamento subito da La Camera Giovanni, facendo riferimento ad un verbale di dichiarazioni rese dal medesimo il 6.12.05 .

Inoltre – prosegue il ricorrente – l'aver utilizzato il meccanismo dell'art.500, comma 4, c.p.p. avrebbe dovuto esonerare i giudici di merito da qualsivoglia altro meccanismo inteso alla valorizzazione del precedente narrato, mentre dal tenore della sentenza impugnata era dato comprendere che i giudici avevano posto a base della valutazione del narrato del teste La Camera anche le dichiarazioni rese dinanzi al p.m., in quanto confermate in sede dibattimentale, il che rendeva censurabile la pronuncia sotto il profilo della carenza motivazionale anche perché – si sottolinea – proprio le contraddizioni emerse tra le diverse dichiarazioni del La Camera avrebbero dovuto indurre i giudici a pronunciare una sentenza assolutoria, considerato anche il rancore nutrito dal predetto nei confronti dell'Avella, ritenuto la causa del suo protesto bancario.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non essere risultato con certezza l'ammontare sia della somma asseritamente corrisposta che del preteso tasso usurario, essendo la fonte diretta incerta con riferimento al primo dato, mentre con riferimento al secondo una fonte esterna aveva affermato che le corrisposizioni avvenivano *una tantum* e non mensilmente e per cifre intorno ai 300-400 euro, per cui difettava, a fronte di debiti che si estinguevano in non meno di sette mesi, l'integrazione del reato di cui all'art.644 c.p.

Da ultimo, si deduce violazione di legge con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, dovendo le attenuanti generiche essere riconosciute con il criterio della prevalenza, rispetto all'unica aggravante residua di cui al comma 5, n.4, dell'art.644 c.p., in ragione della modestia e della risalezza dell'unico precedente penale, e la pena (stabilita in quella base di anni quattro e mesi sei di reclusione) essere determinata in base alla precedente formulazione dell'art.644 c.p. (e non a quella introdotta con l.n.251/05), essendo il rapporto usurario iniziato nel 2003 e trattandosi di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, che si consuma quindi all'atto della stipulazione del patto usurario.

Caporale Aldo – per il quale è stata in appello rideterminata la pena in anni 10 di reclusione ed €2.000,00 di multa per i reati di usura di cui ai capi 39) e 45) (escluse le aggravanti di cui agli artt.644, comma 5, n.3, c.p. e 7 l.n.203/91); 55) (esclusa l'aggravante di cui all'art.644, comma 5, n.3 c.p.) ; di estorsione di cui al capo 56) (esclusa l'aggravante di cui al comma 2 dell'art.629 c.p.); di usura di cui al capo 105) (esclusa l'aggravante di cui all'art.644, comma 5, n.3, c.p.) – deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., perché, con riferimento alle imputazioni di usura sub 39) (in danno di De Rose Roberto) e 55) (in danno di La Camera Giovanni); di estorsione sub 56) (in danno di La Camera Giovanni), l'affermazione di responsabilità era basata sulle dichiarazioni delle parti lese recuperate attraverso il meccanismo di cui all'art.500, comma 4, c.p.p., ma con riguardo alle affermazioni di La Camera la norma processuale era stata violata poiché non si era correttamente valutato il contegno del testimone in ordine alle naturali esplicazioni delle scelte dichiarative, avendo il predetto smentito nettamente ciò che in precedenza aveva dichiarato, decidendo di accettare le conseguenze, ma la Corte di appello aveva erroneamente considerato tale condotta come un contegno ingiustificato, potendo al più concretare gli estremi della falsa testimonianza in assenza di condotte illecite poste in essere 'sul' dichiarante.

Con riguardo alle dichiarazioni di De Rose, il tribunale – lamenta la difesa del ricorrente – aveva ommesso di valutare il 'doppio passaggio' delle stesse (avendo il teste dapprima riferito a Francese

Lorenzo, il quale a sua volta aveva riferito al brigadiere Porcelli ), limitandosi ad assumere le dichiarazioni *de relato* del predetto brigadiere, senza assumere la deposizione del teste Francese.

Quanto poi alla affermazione della Corte di appello secondo cui la sussistenza della situazione di inquinamento probatorio verificatasi nei confronti del teste De Rose era emersa dall'annotazione di servizio 8.4.09 del tenente Feola, si era trattato di un semplice richiamo privo di sostegno argomentativo di natura giuridica in ordine al quale la Corte di merito non aveva operato alcuna attività di riscontro al contenuto dell'annotazione, mentre sarebbe stato necessario sentire il ten. Feola.

Il brig. Porcelli, poi – conclude sul punto la difesa – era stato sentito in violazione degli artt.195, comma 4, e 357 c.p.p., non avendo il predetto brigadiere, una volta acquisite le informazioni dai testi Francese e De Rose, redatto il verbale di sommarie informazioni testimoniali, per cui non avrebbe potuto essere sentito sul contenuto delle dichiarazioni in dibattimento nel sub-procedimento

attivato dal tribunale ai sensi del comma 4 dell'art.500 c.p.p.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non avere i giudici di appello rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati di usura, commessi tra il 2003 e il 2004, non motivando sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.644, comma 5, n.4, c.p., né su quella di cui all'art.7 l.n.203/91, senza considerare che l'imputato non apparteneva ad alcuna associazione mafiosa e la persona offesa non aveva subito né pressioni né minacce.

Insufficiente era anche la motivazione concernente il diniego delle attenuanti generiche, avendo i giudici richiamato solo i precedenti dell'imputato, senza valutare la risalenza nel tempo delle condotte illecite contestate.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere la Corte di appello dichiarato attendibili, con riferimento al reato di usura di cui al capo 39), le dichiarazioni della p.o. De Rose, rese in sede di indagini preliminari, benché lo stesso non fosse stato subornato dal Caporale, ma per altre ragioni riguardanti soggetti diversi, per cui la parte delle dichiarazioni rese in dibattimento e riguardante il suindicato capo d'imputazione non poteva essere dichiarata

inattendibile, laddove poi la prova documentale della consulenza, legittimamente acquisita, era stata travisata in quanto avrebbe dovuto essere valutata a discarico dell'imputato per escluderne la responsabilità circa il reato di cui all'art.644 c.p., travisamento che – sostiene ancora la difesa – riguardava anche la prova principale in ordine al reato di usura in danno di Cosentini Michele e Cosentini Mario (capo 45), avendo apoditticamente i giudici di appello ritenuto mere imprecisioni della deposizione di Cosentini Michele quelle che invece rappresentavano vere patologie del narrato.

Altro travisamento dei risultati probatori si era avuto con riferimento ai reati di usura ed estorsione in danno di La Camera Giovanni (capi 55 e 56), avendo i giudici di appello ritenuto attendibili solo le dichiarazioni acquisite ai sensi del comma 4 dell'art.500 c.p.p., pervenendo ad una integrazione della motivazione del giudice di primo grado senza considerare che il La Camera era portatore di interessi personali e, quanto al delitto di estorsione, omettendo di valutare la condotta del Caporale, non essendo dato conoscere la natura della costrizione nei confronti del soggetto passivo e in cosa si fosse concretizzata la condotta attiva od omissiva dell'estorto, tanto più che le dichiarazioni rese dal La Camera al p.m. il 6.12.05 inserivano la condotta del Caporale nello schema classico dell'usura e non in quello dell'estorsione, in assenza di elementi per poter ritenere l'imputato associato a consorterie criminosi e di prove circa le minacce proferite dal medesimo alla parte lesa.

Infine, quanto all'usura in danno di Signoretti Pasquale (capo 105), la parte lesa in dibattimento aveva dichiarato che Caporale Aldo non aveva mai fatto riferimento ad 'amici' e che mai aveva proferito minacce, per cui la prova era stata travisata, non sussistendo inoltre prova documentale di rapporti usurari tra il Caporale e il Signoretti, né prova di corresponsione di assegni al primo da parte del secondo.

Cosentino Vincenzo – per il quale è stata rideterminata la pena in anni 19 di reclusione per il reato di cui all'art.416- bis c.p. (capo 1); per quelli di estorsione aggravata di cui ai capi 12) (ritenuta l'aggravante anche di cui all'art.7 l.n.203/91) e 13) e per quello di cui all'art.74 l.stup. (capo 98), tutti unificati ex art.81 cpv. c.p. – deduce, con riferimento al reato sub 1), violazione dell'art.606,

comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p., per inosservanza dell'art.192, comma 3, c.p.p., per non essere seguiti, alle affermazioni dei collaboratori di giustizia, i necessari riscontri, vertendo le propalazioni degli stessi su circostanze differenti e mancando del tutto, dal punto di vista oggettivo, la prova dell'*affectio societatis* con riguardo alla struttura associativa e, quanto all'elemento soggettivo, la dimostrazione del dolo proprio del reato di cui all'art.416-bis c.p., Curato Vincenzo essendosi limitato ad affermare che Cosentino spacciava stupefacenti, mentre il collaboratore di giustizia Falbo Domenico era privo del requisito dell'attendibilità e comunque ambedue avevano reso dichiarazioni non utilizzabili perché tardive ai sensi dell'art.16-quater l.n.45/01, laddove poi non era stata riscontrata l'affermazione del coimputato Elia secondo cui il Cosentino gli aveva chiesto della documentazione falsa.

Quanto poi alle affermazioni di Oliva e Lucchetta, secondo cui Cosentino era solito recarsi da Forastefano Antonio nel periodo della latitanza di quest'ultimo, trattavasi – secondo il ricorrente – di comportamento da ricondurre sotto la previsione di cui all'art.378 c.p., essendo finalizzato ad aiutare il singolo e non l'associazione e, con riferimento alla consegna di armi all'imputato, dalla deposizione dell'Oliva non era dato comprendere se le stesse fossero state acquistate per uso personale o per l'associazione.

Inoltre, quanto al contenuto dell'interrogatorio reso dal Cosentino l'8.8.07 e poi ritrattato, non erano stati eseguiti, prima di esso, gli avvertimenti di cui al comma 3 dell'art.64 c.p.p., il che rendeva inutilizzabili tali dichiarazioni che, in ogni caso, erano da ritenere inattendibili, proprio per il repentino ed immotivato comportamento tenuto dall'imputato, senza che peraltro potesse dedursene la confessione circa la sua appartenenza all'associazione mafiosa, avendo egli narrato di numerose vicende – tra cui l'attività di spaccio di stupefacenti dei quali si riforniva da Forastefano Vincenzo - riguardanti la famiglia Forastefano al quale l'imputato era legato da vincoli di affinità, avendo sposato Forastefano Ornella, sorella di Vincenzo ed Antonio Forastefano, al rapporto del Cosentino con questi ultimi essendo poi da ricondurre le dichiarazioni di coloro che avevano parlato del prevenuto come membro dell'associazione.

In ordine alle imputazioni di estorsione (capi 12 e 13) in danno di Acri Antonio e Curatolo Damiano, costretti a non più vendere prodotti ittici in Sibari successivamente all'apertura di una pescheria da parte della famiglia Forastefano, la p.o. Acri – evidenzia la difesa - aveva affermato che Cosentino <è venuto un paio di volte per dire che non ci dovevo andare più, che c'era la pescheria e poi non mi ha detto più niente...sono venuti in due e m'hanno detto di non venire che c'è la pescheria e io non sono andato>, ma i carabinieri, cui l'Acri si era rivolto, lo avevano rassicurato per cui aveva continuato a vendere senza alcun fastidio e pertanto, in assenza di vis e costrizione, il reato era da ritenersi insussistente, essendo la richiesta rimasta fine a se stessa, avendo sul punto il collaboratore Falbo, dopo aver erroneamente collocato la vicenda nel 2005 e non nel 2003, parlato in maniera generica di due soggetti che erano stati avvertiti di non vendere più pesce e poi malmenati, senza alcuna certezza che si trattasse di Acri e Curatolo.

Non essendo il Cosentino appartenente alla associazione mafiosa, doveva venire comunque meno l'aggravante di cui al comma 2, n.3, dell'art.628 c.p., e quella di cui all'art.7 l.n.203/91, mancando qualunque comportamento intimidatorio derivante dall'organizzazione criminale evocata.

Quanto, infine, all'ipotesi associativa di cui all'art.74 l.stup., l'aver avuto l'imputato rapporti con i Forastefano non significava appartenere all'associazione, essendo emersa, dall'interrogatorio dell'imputato, solo un'attività di spaccio, posta in essere senza alcun interesse a perseguire i fini dell'associazione, e , da ultimo, eccessivo era da considerare il trattamento sanzionatorio, rispetto alla contenuta caratura criminale del Cosentino al quale erroneamente non erano state concesse le attenuanti generiche, non avendo i giudici considerato la sua posizione di secondo piano ed applicato erroneamente la pena, per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nella nuova formulazione di cui alla l.n. 251/05, successiva rispetto alla data del reato, procedendo anche alla confisca dei beni della moglie Forastefano Ornella in assenza dei presupposti di legge, tra cui quello della sproporzione tra il patrimonio dell'imputato ed i redditi dichiarati o comunque derivanti da attività lecita.

Costa Francesco – per il quale è stata dalla Corte territoriale rideterminata la pena in anni 10 di reclusione ed € 4.600,00 di multa per i reati di usura di cui ai capi 20),34),61) e per l'episodio estorsivo di cui al capo 106) - deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p., con riferimento alle dichiarazioni acquisite, ai sensi del comma 4 dell'art.500 c.p.p., di De Rose Roberto, Praino Giancarlo, De Angelis Aurelio, La Camera Giovanni e Francese Lorenzo, avendo sul punto il tribunale emesso un'ordinanza generica, condivisa dalla Corte territoriale senza alcun riferimento alle censure, sul punto, della difesa, laddove invece il teste Signoretti Pasquale si era sottoposto all'esame, in dibattimento, rendendo ampie dichiarazioni nei confronti del Costa, a confutazione del ritenuto clima di intimidazione.

L'assunto – prosegue il ricorrente – secondo cui Praino Giancarlo avrebbe subito, tra la prima e la seconda audizione dinanzi al p.m., a riprova della coartazione di cui sarebbe stato vittima, l'incendio di alcuni terreni da lui condotti in affitto, non corrispondeva al vero, sia perché Praino aveva menzionato i Costa per la prima volta solo dopo l'avvenuto incendio, sia perché Francese Lorenzo, nel corso della conversazione intercettata il 4.7.05, aveva asserito che il fatto si riferiva piuttosto a 'concorrenza sleale', aggiungendo: < Questa non è roba di tangente...è roba di mietitrebbia...gli devono vendere qualche partita >.

Francese Lorenzo, La Camera Giovanni e De Angelis Aurelio avevano concordemente affermato che la trascrizione del proprio narrato, in sede di indagini preliminari, non era stata fedele, tanto che Francese si era addirittura rifiutato di sottoscrivere il verbale in occasione della sua seconda audizione, contestando in quella occasione quanto riferito il giorno prima, e pertanto tali circostanze avrebbero di certo legittimato – secondo il ricorrente – l'assunzione delle dichiarazioni nelle forme dell'incidente probatorio, senza considerare che, in ogni caso, con riferimento al teste De Rose, dalla relazione del tenente Giorgio Feola ( Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Cassano allo Jonio ) era emerso che quest'ultimo si era avvicinato al De Rose chiedendogli se fosse stato intimorito da qualcuno, percependo che così era avvenuto, per cui la relazione era stata acquisita in violazione dell'art.430-bis c.p.p, che fa divieto alla p.g. di assumere informazioni sui soggetti

inserirli nelle liste testimoniali o ammessi d'ufficio, pena l'inutilizzabilità del materiale in tal modo acquisito, anche in considerazione del fatto che Feola non era stato esaminato in dibattimento, pur essendo risultato teste *de relato* rispetto a circostanze apprese da terzi.

In ogni caso – conclude sul punto la difesa – in nessuna delle circostanze più o meno genericamente addotte, ai fini di ritenere applicabile il comma 4 dell'art.500 c.p.p., era risultata la partecipazione diretta o indiretta di Costa Francesco.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto la non ricorrenza dei presupposti di cui all'art.63, comma 2, c.p.p., con riferimento alle dichiarazioni di La Camera e Francese, laddove invece vi erano elementi da cui si evinceva il coinvolgimento dei predetti nell'attività delittuosa in esame, emergenti dalle dichiarazioni della p.o. Lombardi Vincenzo e dalle conversazioni intercettate in cui il Francese aveva fatto riferimento alla mediazione usuraria condotta in danno dei Lombardi ed aveva parlato dei suoi rapporti con 'Ciccio' Costa, con espresso riferimento a somme di denaro, per cui le loro dichiarazioni, rese senza assistenza difensiva, erano da ritenere inutilizzabili.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione ai reati di usura, in quanto, con riferimento al reato sub 20), da nessuna delle conversazioni telefoniche o ambientali intercettate e da nessuna indagine bancaria era emerso il coinvolgimento, diretto o indiretto, di Costa Francesco, avendo inoltre i fratelli Lombardi fornito al riguardo differenti versioni, Lombardi Vincenzo avendo fatto risalire l'inizio dei rapporti con l'imputato al 1998, Lombardi Vinicio solo al 2002/2003, mentre Pagliuso Fabiano aveva affermato che, essendo creditore sia dei Costa che dei Lombardi, per somme ingenti, aveva solo genericamente consigliato a questi ultimi di vendere qualcosa, senza segnalare alcun acquirente, non quindi il ristorante al genero di Costa, ad un prezzo irrisorio, come sostenuto dai giudici di merito.

Le dichiarazioni di Francese Lorenzo, a prescindere dalla loro inutilizzabilità perché acquisite in violazione del disposto di cui all'art.500, comma 4, c.p.p., erano prive di riscontri documentali in ordine ai passaggi di denaro tra p.o. e imputato, mentre erano state trascurate le dichiarazioni

difensive rese dal (poi defunto) Pugliese Antonio il 20.8.08, secondo cui la sua posizione debitoria nei confronti del Costa era determinata da rapporti commerciali per avere egli preso in affitto dal figlio dell'imputato alcune proprietà che producevano raccolto, mai avendo ricevuto prestiti da Costa Francesco né minacce dai Costa per la restituzione di qualsivoglia somma di denaro, affermazioni che però erano state immotivatamente ignorate dai giudici i quali avevano fatto riferimento solo alle dichiarazioni rese dal Pugliese in fase di indagini preliminari ed acquisite ai sensi dell'art.512 c.p.p.

Neanche dalle dichiarazioni di Pugliese Pasquale, nipote di Pugliese Antonio, era poi possibile – conclude sul punto la difesa del ricorrente – rintracciare il coinvolgimento di Costa Francesco, sebbene il predetto fosse colui che emetteva gli assegni inerenti l'attività dello zio e comunque essendo solo risultata una conversazione nella quale la p.o., dicendosi debitrice del Costa per 90.000,00 euro, aveva detto che, trascorso un anno, l'imputato avrebbe preteso la restituzione della somma maggiorata del 10%, tasso che quindi non poteva essere considerato usurario.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento alla aggravante ex art.7 l.n.203/91, contestata per l'ipotesi di usura in danno del Pugliese senza che fossero emersi concreti fatti esteriori del comportamento del Costa connotanti l'ascrizione al metodo mafioso, insussistente dovendo anche ritenersi l'aggravante ex art.644, comma 5, c.p., contestata con riferimento al reato di cui al capo 61), non risultando da alcun elemento che i Pugliese versassero in difficoltà economica inerente l'esercizio della propria attività lavorativa.

Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione al reato di cui all'art.629 c.p., commesso in danno di Signoretti Pasquale, ritenuto dai giudici per avere l'imputato proferito la frase <O passo io o passi tu >, da cui non poteva però dedursi la necessaria causazione di una dipendenza psicologica tale da indurre la p.o. a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale a sé pregiudizievole.

Con il sesto ed ultimo motivo si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate senza alcuna plausibile motivazione e senza considerare il comportamento tenuto dal Costa successivamente all'epoca della presunta consumazione dei reati contestati.

I difensori di Costa Vincenzo – per il quale, all'esito del giudizio di secondo grado, è stata rideterminata la pena, previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti, in anni 8 di reclusione ed € 11.000,00 di multa per i reati di cui agli artt.81,644 comma 5, n.4, c.p. (ritenuta l'aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91 per i soli episodi usurari di cui ai capi 38) e 61), contestati ai capi 20),34),38),53),54) e 61), con conferma solo parziale della pronuncia di confisca, ai sensi dell'art.12-sexies della l.n.356/92, dei beni indicati nel relativo atto di sequestro – deducono, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per avere la Corte di appello ripetuto testualmente ed apoditticamente le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, a fronte della puntualità delle argomentazioni svolte con l'atto di appello, eludendo in tal modo lo specifico obbligo di motivazione con riferimento alla acquisizione delle dichiarazioni dei testi Francese, La Camera, Praino e De Angelis, laddove poi il teste Cavallaro, nel rivedere le precedenti dichiarazioni rese, aveva compiutamente ricostruito in dibattimento le ragioni della inattendibilità del precedente narrato, spiegando in termini di assoluta legittimità il suo rapporto con i Costa i quali, peraltro, erano rimasti completamente estranei ai pretesi comportamenti di condizionamento – non emergenti neanche dalla relazione del Ten.Feola, peraltro assunta in violazione dell'art.430-bis c.p.p. e senza previo esame dei testi indiretti, inutilizzabilità riscontrabile anche con riguardo a quanto riferito dal Brigadiere Porcelli in dibattimento - , tanto che il teste Signoretti aveva reso ampie dichiarazioni a riprova della inesistenza dei paventati elementi di condizionamento, mentre era rimasto provato che l'incendio di alcuni terreni condotti in affitto dal teste Praino non aveva avuto alcuna inferenza sulle dichiarazioni dallo stesso rese con riferimento alla posizione dei Costa, essendo questi ultimi stati menzionati ad incendio avvenuto ed avendo il Francese, nel corso della conversazione intercettata il 4.7.05, escluso che detto incendio fosse riferibile a 'roba di tangente',

per cui infondata era la valutazione svolta dai giudici di merito circa le pretese intimidazioni subite dai testimoni.

In ogni caso – prosegue la difesa del ricorrente – avrebbe dovuto essere attivato il meccanismo di cui all'art.392 c.p.p., ove ritenute prevedibili le situazioni di inquinamento probatorio, e non consentire l'attività di elusione delle finalità di tale istituto procedendosi in dibattimento, con una serie di *éscamotages*, alla acquisizione totalitaria delle dichiarazioni rese da tutti i testimoni al p.m., sottraendole al contraddittorio dibattimentale anche rispetto a soggetti che nulla avevano a che spartire con le descritte condotte intimidatorie.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) c.p.p., in relazione all'art.63, comma 2, c.p.p., per essere state le dichiarazioni rese da Francese Lorenzo e La Camera Giovanni, assunte senza l'assistenza del difensore, pur essendo emerse dalle attività captative profili di responsabilità dei predetti rispetto ai fatti oggetto di indagine, avendo il Francese preso interesse concreto nella vicenda usuraria ai danni dei Lombardi, partecipando alla 'stipula' del contratto usurario, determinando i tempi di pagamento ed addirittura il subentro in società nell'ipotesi di mancato versamento dei ratei usurari, mentre La Camera Giovanni, nel corso di una conversazione avuta con il Francese ed intercettata il 20.7.05, aveva affermato di aver contestato a 'Ciccio' Costa il fatto che lo avessero messo al pari di altre persone, mentre egli aveva 'un grado più degli altri', aggiungendo che <quando è arrivato il piano operativo gli toccavano 14 mila euro, la quota sua...gliene ho dati 25 di regalo...e questi 11 mila, ho detto al figlio che firmava >, con conseguente inutilizzabilità *erga omnes* di tali dichiarazioni ed impossibilità di ogni valutazione in ordine ai reati di cui ai capi 34) e 54).

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere la sentenza impugnata operato, nella ricostruzione dei fatti, una valutazione parziale degli atti, limitandosi a richiamare le osservazioni svolte dal primo giudice e travisando completamente l'effettivo significato rappresentativo degli stessi, come avvenuto con riferimento alle dichiarazioni dei testi Lombardi in quanto, a fronte della inattendibilità – evidenziata dalla difesa con i motivi di gravame

- delle differenti versioni offerte nel corso delle indagini preliminari, soprattutto con riferimento all'epoca della instaurazione dei rapporti usurari, la Corte di appello aveva escluso l'intento calunnioso delle dichiarazioni, ribadendo il giudizio di attendibilità formulato dal tribunale il quale però non si era espresso in ordine alla attendibilità del narrato di Lombardi Vincenzo.

In realtà – lamentano i difensori di Costa Vincenzo – la sentenza di secondo grado non aveva tenuto in alcuna considerazione le argomentazioni svolte dalla difesa nei motivi di appello, specie con riferimento ai momenti di inquinamento della genuinità delle propalazioni dei testimoni allorché era emerso, segnatamente dalla conversazione intercorsa tra Francese e La Camera il 20.7.05 in cui si parlava di vicende che interessavano il Costa, che di <una persona che è la più pericolosa del mondo>, secondo il Francese che aveva fatto riferimento ad una intercettazione ambientale, non bisognava parlare, ma 'stare zitti', da cui l'evidenza dell'accertamento oggetto di espressa richiesta al giudice di appello, il quale però si era limitato ad affermare l'insussistenza di elementi per ritenere il contenuto delle conversazioni intercorse tra i predetti privo del requisito della spontaneità per l'asserita consapevolezza dei conversanti dell'attività captativa, laddove inoltre Lombardi Vinicio – che aveva pedissequamente seguito il fratello Vincenzo nelle vicende relative ai prestiti – aveva affermato, nel corso dell'esame del 26.3.09, che tra la fine del 2002 ed il maggio del 2003, avevano valutato, per affrontare le spese di ristrutturazione, < la possibilità di sconfinare sul conto corrente proprio in attesa dell'erogazione del mutuo >, per cui si rivolsero <...al primo degli usurai nel giugno del 2003 >, in epoca quindi – sottolinea la difesa – successiva alla asserita cessazione dei rapporti con i Costa.

Inoltre, l'accusa non aveva mai individuato i destinatari degli assegni cui si riferivano le matrici recanti l'annotazione delle sigle CC e CV (Costa Censino o Vincenzo), in quanto gli stessi non erano stati posti all'incasso e mancava così una risultanza di generica in grado di confermare il rapporto usurario di cui all'imputazione, senza che alcun riscontro potesse provenire dalle dichiarazioni di Pagliuso Fabiano, il quale aveva smentito l'assunto di Lombardi Vincenzo, negando ogni suo interessamento per la vendita dell'attività commerciale al Costa, al prezzo di un

milione di euro, precisando che suo interesse era quello di recuperare le somme di cui era creditore non solo dai Lombardi (circa 110 milioni), ma soprattutto dai Costa (2-300 milioni), recupero che sarebbe quanto meno stato postergato nel tempo ove i Costa avessero fatto un eventuale nuovo investimento.

Insussistente era poi l'aggravante di cui al comma 2, n.4, dell'art.644 c.p., in assenza di elementi per ritenere che le somme oggetto del rapporto fossero destinate allo svolgimento di attività imprenditoriale o che comunque di tale destinazione i Costa fossero consapevoli.

Quanto all'usura ai danni di Francese (capo 34), oltre alla non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dinanzi al p.m. per violazione dell'art.63, comma 2, c.p.p., dal momento che dal contenuto delle intercettazioni già emergevano (come pure per il La Camera) indizi di reità nei suoi riguardi, tanto che il Francese stesso aveva fatto riferimento, con il suo interlocutore, ad una intercettazione ambientale e alla necessità di non parlare della <persona che è la più pericolosa del mondo>, il contenuto delle captazioni ambientali non costituiva riscontro alle asseverazioni accusatorie rese contro Costa Vincenzo, facendosi riferimento a rapporti usurari intrattenuti con altri soggetti e comunque, con riguardo al Costa, a rapporti commerciali esulanti da qualsiasi riferimento usurario, tanto che alla somma data in prestito (40.000 euro) erano corrisposti assegni dati in garanzia (con scadenza 31.8.05) di pari importo, mentre del tutto insussistente doveva ritenersi la motivazione con riferimento alla aggravante di cui al comma 5, n.4, dell'art.644 c.p.

Circa l'usura ai danni di Pugliese Antonio (capo 61), erano state acquisite ai sensi dell'art.512 c.p.p., a seguito della morte del Pugliese, le dichiarazioni rese dallo stesso al p.m., di tenore però opposto a quelle rese dal medesimo in sede di indagini difensive il 20.8.08, allorché aveva escluso di aver avuto alcun tipo di rapporto con Costa Vincenzo e nulla di pregiudizievole per il ricorrente era risultato dagli esiti dell'attività captativa, da cui – con riferimento alle conversazioni intercorse tra La Camera e Francese – emergevano solo riferimenti a 'Ciccio' Costa.

In merito all'usura ai danni di De Rose Roberto (capo 38), le dichiarazioni del teste dovevano essere valutate con le regole probatorie di cui all'art.192 c.p.p., in materia di dichiarazioni rese

dall'imputato di reato connesso e collegato, proprio in virtù del fatto che gli erano state rese, all'udienza dell'8.4.09, le informazioni di cui all'art.63, comma 2, c.p.p. (con riferimento alle dichiarazioni autoindizianti per il reato di calunnia, avendo il teste inizialmente escluso di aver avuto prestiti da Costa Vincenzo) ed era stato assistito da difensore di fiducia, non ricorrendo i presupposti di cui all'art.500, comma 4, c.p.p., per cui, in assenza di alcun elemento di conferma alle inutilizzabili propalazioni rese nel corso delle indagini preliminari, tali non potendosi considerare le risultanze delle due intercettazioni telefoniche citate in motivazione, nulla dalle stesse evincendosi circa l'esistenza di un rapporto usurario, doveva ritenersi insussistente il reato contestato, così come l'aggravante di cui al comma 5, n.4, dell'art.644 c.p., in assenza di elementi circa la riferibilità dei suoi rapporti ad attività imprenditoriale e circa la consapevolezza dei Costa della destinazione delle somme asseritamene erogate in prestito oneroso.

Riguardo al reato di usura ai danni di Cavallaro Isidoro (capo 53), lo stesso tribunale – osserva la difesa – aveva ridimensionato l'impostazione accusatoria, rilevando che il Cavallaro aveva affermato che in una sola occasione si era rivolto a Costa Vincenzo per il cambio di un assegno, lasciandogli spontaneamente 2-300 euro per la cortesia ricevuta, escludendo qualunque richiesta di pagamento di interessi da parte del Costa, per cui la sentenza di primo grado non solo aveva escluso l'aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91, ma anche l'esistenza di un rapporto di finanziamento tra i due soggetti, inquadrando il rapporto nell'ambito dello sconto di assegni, per cui si sarebbe dovuto approfondire il rapporto esistente tra il valore nominale dell'assegno consegnato al Costa e l'interesse 'a vista' che lo stesso si sarebbe trattenuto al momento della consegna del titolo, onde stabilire se quest'ultimo fosse superiore al tasso-soglia vigente all'epoca dello sconto per le operazioni 'di sconto o finanziamento per anticipi su crediti e documenti effettuati dagli intermediari non bancari'.

Nulla di ciò era però stato fatto – lamenta il ricorrente – e la sentenza di secondo grado, richiamando quella di primo grado, aveva sostenuto che il Cavallaro aveva confermato di aver consegnato assegni post-datati a un mese per un importo complessivo di 30.000,00 euro, con tasso

di interesse praticato al 3% mensile, ma la sentenza non aveva speso neppure una parola per procedere ad una ricostruzione credibile della vicenda e, pur non facendo applicazione dell'art.500, comma 4, c.p.p., aveva affermato solo la scarsa attendibilità delle dichiarazioni dibattimentali difformi rispetto a quelle in precedenza rese, con la conseguenza però che dalla ritenuta inattendibilità del Cavallaro sarebbe dovuta derivare l'assoluzione di Costa Vincenzo dal reato di usura ascrittogli al capo 53).

Con riferimento al reato di usura di cui al capo 54), la sentenza impugnata non aveva considerato in alcun modo, anche con riferimento alla contestata aggravante di cui al comma 5, n.3, dell'art.644 c.p., il fatto che La Camera Giovanni, reputatosi vittima di attività usuraria da parte di Costa Vincenzo, era colui il quale – come emergeva dalla conversazione intercettata con il Francese - aveva prestato 50.000,00 euro al Pugliese, per un 'affare', unitamente ad altri soggetti che ne avevano corrisposti 150.000,00, laddove peraltro il La Camera aveva affermato che le somme restituite al Costa erano imputabili a debiti pregressi e che aveva calcolato un 'regalo' di 100,00 euro circa per ogni assegno cambiatogli, in assenza di comportamenti usurari da parte dell'imputato, senza che – conclude sul punto la difesa – potessero essere utilizzate le precedenti dichiarazioni del teste, per la inapplicabilità dell'art.500, comma 4, c.p.p. e dell'art.63, comma 2, c.p.p., e senza che la Corte territoriale avesse motivato circa la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 5, n.3, dell'art.644 c.p. ovvero avesse compiuto alcun riferimento alla sommatoria dei finanziamenti ricevuti, all'epoca in cui erano avvenuti, al tipo di finanziamento (mutuo, prestito o sconto titoli, di immediato incasso o postergati), al tasso di interesse praticato e alla individuazione del momento in cui il debito era stato estinto.

Con il quarto motivo si deduce l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91, ritenuta in riferimento ai soli reati sub 38) e 61) della rubrica, non avendo i giudici di appello proceduto ad una disamina complessiva della vicenda in oggetto né individuato un elemento dimostrativo della sussistenza di detta aggravante, Pugliese Antonio avendo avuto contezza della provenienza del denaro da Costa Francesco, come dallo stesso riferito al p.m., tanto da chiedere al riguardo

l'intervento calmieratore di La Camera; De Rose, lungi dal sentirsi costretto al pagamento, avendo risposto al Costa che avrebbe dovuto pazientare altri due giorni, si da doversi ritenere, quello tra i due, un rapporto alla pari.

Censurabile era anche la commisurazione della pena, non dando conto la sentenza impugnata delle ragioni per le quali aveva ritenuto di aumentare le pene, in virtù della contestata aggravante, fino alla misura massima della metà, partendo da una pena-base di anni 3 di reclusione ed € 6.000,00 di multa nonostante il ruolo di 'contorno' avuto da Costa Vincenzo nelle vicende in esame e il suo stato di incensuratezza e nonostante che, sebbene il reato fosse contestato fino al luglio del 2007, dalla attività captativa del 18.6.05 si comprendesse che il De Rose avrebbe pagato l'assegno di lì a due giorni, quindi prima della entrata in vigore della l.n. 251/05 che aveva aumentato le pene per il reato di usura.

Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione alla disposta confisca ex art.12-sexies della l.n.356/92, dal momento che – si sostiene – la misura ablativa aveva attinto beni di provenienza lecita e, comunque, nella disponibilità di terzi, senza che i giudici avessero spiegato le ragioni di fatto e di diritto che avevano condotto alla applicazione di tale provvedimento, laddove la proprietà e la disponibilità in senso giuridico dei beni era sempre stata di Costa Augusto e l'eventuale sporadica presenza di Costa Francesco nei pressi dell'albergo non valeva per poter ritenere <la sostanziale riferibilità dell'azienda e degli immobili predetti alla sfera *lato sensu* dominicale dei condannati medesimi>, così come <la procura institoria di Costa Vincenzo all'impresa di Costa Augusto (dal 16.9.03)> non assumeva alcun rilievo in ordine alla pretesa disponibilità della struttura in capo al condannato, avendo lo stesso provvedimento impugnato affermato che <nel giugno del 2001 l'immobile era stato già accatastato e dotato di certificato di agibilità e abitabilità e, quindi, necessariamente ultimato>, sicchè Costa Vincenzo e la procura allo stesso conferita nulla avevano a che spartire con la realizzazione dell'Hotel Sybaris.

In realtà –prosegue la difesa del ricorrente – vi era prova documentale e testimoniale che l'immobile in questione era stato ultimato nell'estate del 2002, quindi dopo la corresponsione da

parte della Regione Calabria dei contributi (10.8.01 e 28.12.01) e della erogazione del mutuo BNL del 3.4.02, avendo inoltre la consulenza tecnico-contabile di parte dimostrato la congruità delle risorse finanziarie utilizzate e quella tecnico-amministrativa la correttezza dell'*iter* autorizzativo seguito, sia presso il comune che presso la regione, sì che la ricostruzione effettuata dai giudici di merito era palesemente fallace e si era concretata in un plateale travisamento del fatto, essendovi la certezza che alla data del 29.6.01 i lavori erano ancora in corso d'opera e da ultimare, tanto che in tale data Costa Augusto aveva presentato istanza (prot. n.008524) all'assessorato del turismo per chiedere un'ulteriore proroga di 120 giorni del termine di ultimazione delle opere, poi concessa dal 30.6.01 al 31.10.01, ed i primi rapporti di lavoro subordinato si erano instaurati solo a maggio del 2002, tanto che l'inizio attività dichiarato all'INPS era stato quello del 10.5.02.

Non ricorreva quindi, nella specie, alcuna sproporzione tra i beni da un lato ed i redditi e l'attività economica dall'altro, avendo i beni un valore coerente alle risorse finanziarie facenti capo al Costa Augusto ed il c.t. del p.m., M.llo Pico, avendo inoltre, all'udienza del 12.6.09, affermato che vi era un'attività di ristorazione intestata alla famiglia Costa; una prima, intestata a Seminara Lidia (madre di Costa Vincenzo), avviata il 29.6.81 e cessata il 22.8.2000, cui ne erano seguite altre (Costa Ristoro), per cui – conclude la difesa - , tenuto conto che Costa Vincenzo aveva svolto attività lavorativa nell'impresa della madre, che aveva prodotto redditi per 641.000,00 euro, appariva all'evidenza che l'acquisto dei beni, considerato cumulativamente il patrimonio della famiglia, doveva ritenersi ampiamente giustificato.

Forastefano Leonardo - considerato dai giudici territoriali figura apicale dell'associazione di stampo mafioso-'ndranghetistico e per il quale è stata rideterminata la pena in anni 20 e mesi 6 di reclusione per il reato associativo sub 1); per il tentativo di estorsione continuata aggravata di cui al capo 8) ; per il reato di usura aggravata di cui al capo 66) e per quello di estorsione tentata e aggravata di cui al capo 66-ter) – deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione al reato di cui all'art.416-bis c.p., non essendo dato rinvenire nel materiale probatorio acquisito elementi sufficienti per poter inferire una sua partecipazione

all'associazione, tanto più in termini di promotore, essendo prive di spessore, al di là del riconoscimento fotografico effettuato, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Bruno Adamo il quale non aveva evidenziato alcuna circostanza specifica che vedesse coinvolto l'imputato nella qualità a lui ascritta, come pure in ordine alla perpetrazione dei reati-fine, laddove il collaboratore Falbo Domenico non aveva indicato in Forastefano Leonardo uno dei componenti del 'gruppo Forastefano', così come Curato Vincenzo e Alfano Carmine non avevano fatto alcun riferimento alla persona del prevenuto e lo stesso era avvenuto per le dichiarazioni di Cariatì Alfio.

La motivazione della sentenza impugnata era del tutto carente al riguardo e contraddittoria nel sostenere l'appartenenza di Forastefano Leonardo al sodalizio criminoso provata dalle dichiarazioni dei collaboratori, da quelle dei fratelli Vocaturi, di Lombardi Vincenzo, Oriolo Antonio e Raso Francesco, nonché dai risultati delle intercettazioni telefoniche, in quanto si era preteso di considerare di vertice il ruolo del ricorrente sol perché ad attribuirglielo erano state Iannicelli Teresa e la figlia Rubini Morena, senza che altri avesse parlato del prevenuto <in termini dirigenziali della consorteria mafiosa>.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., con riferimento alla tentata estorsione in danni dei fratelli Vocaturi (capo 8), per avere la Corte di appello finito con il desumere, in assenza di specifica affermazione al riguardo da parte delle parti lese, che le richieste estorsive avessero quale mandante Forastefano Leonardo, tanto più illogicamente in considerazione dell'assoluzione intervenuta, in primo grado, per il reato di incendio aggravato di cui al capo 8-bis) – commesso allo scopo di eseguire il reato di cui al capo 8) – per cui non era possibile stabilire alcuna connessione tra l'episodio dell'incendio, consumatosi tra il 21 ed il 22.4.05, ed il tentativo di estorsione avvenuto nell'ottobre del 2005 allorchè una persona si era presentata presso l'oleificio dei fratelli Vocaturi per chiedere un 'contributo' in favore del Forastefano che doveva subire un intervento alle gambe.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione al delitto di usura commesso in danno di Oriolo Antonio (capo 66), priva di motivazione essendo la

conferma della condanna, mentre carente e contraddittoria si presentava la motivazione in ordine al delitto di usura aggravata, sempre in danno dell'Oriolo (capo 66-ter), alcuna motivazione essendo stata fornita in risposta alle puntuali deduzione di cui all'atto di appello.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione alla parziale conferma della disposta confisca ex art.12-sexies della l.n.356/92, essendo rimasti soggetti alla misura ablatoria, beni, anche immobili, titoli e polizze in relazione ai quali l'accusa non aveva fornito la prova della loro provenienza illecita, mentre la difesa aveva allegato e puntualmente dimostrato la assoluta legittimità dell'appartenenza e provenienza degli stessi, tanto che il Tribunale di Cosenza, sezione per le misure di prevenzione, con decreto n.55/09, aveva rigettato la richiesta di confisca, ma la sentenza impugnata aveva illogicamente ignorato elementi probatori idonei a dimostrare la legittima provenienza dei beni ancora sottoposti a confisca, senza una adeguata e valida motivazione.

Forastefano Pasquale – per il quale in appello è stata ridotta la pena ad anni 11 di reclusione, previa concessione di attenuanti generiche prevalenti, per aver partecipato all'associazione di cui al capo 1) e per gli episodi estorsivi di cui ai capi 13),14) e 15) – deduce, con il primo motivo, in relazione all'estorsione aggravata in danno di Curatolo Damiano (capo 13), violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici privilegiato il c.d. metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio, a fronte di un'auspicabile analisi separata delle singole fonti di prova, non emergendo nella vicenda riferita in dibattimento, all'udienza del 17.4.09, dal Curatolo alcuna minaccia, né espressa né implicita, nessuna spendita del nome della cosca in questione e nessuna ritorsione allorché il Curatolo aveva continuato a vendere il pesce in Sibari, avendo il predetto dichiarato che Cosentino Vincenzo, il quale nell'occasione era in compagnia di Forastefano Pasquale, gli aveva detto: < Per trent'anni hai venduto il pesce come hai voluto tu...ora abbiamo aperto noi la pescheria e quindi devi andare a vendere in un altro paese>, e così aveva fatto fino a che i carabinieri non lo avevano persuaso a tornare e a riprendere l'attività, dopo di che < non m'ha dato nessuno fastidio e ancora continuo a vendere il pesce >, per cui – sostiene il ricorrente –

dalle stesse parole del Curatolo non era emersa alcuna perentorietà dell'intimazione, meramente ed arbitrariamente supposta dalla Corte catanzarese, ed era totalmente assente nel fatto contestato l'altro elemento costitutivo del reato estorsivo, ovvero l'ingiustizia del profitto ed ancor prima l'ingiustizia della pretesa, dal momento che Curatolo era un venditore ambulante abusivo di prodotti ittici, che operava una concorrenza sleale, mentre invece legale ed autorizzata era quella del Cosentino e dei fratelli Pasquale e Silvio Forastefano.

Falbo Domenico, poi – prosegue la difesa dell'imputato – non aveva riscontrato il fatto-reato in danno del Curatolo, riferendo solo di alcuni venditori di pesce che erano stati percossi, circostanza neanche paventata nella vicenda in esame: era pertanto evidente il travisamento delle prove testimoniali, cui era conseguita una evidente illogicità della motivazione sul punto anche con riguardo all'erronea applicazione dell'art.7 della l.n.203/91, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente l'utilizzo di metodi mafiosi da parte dell'imputato nella presunta condotta estorsiva, laddove l'espressione < Ora abbiamo aperto noi la pescheria!> non poteva essere riferita ad alcun sodalizio criminoso e comunque erroneamente era stata applicata la norma di cui all'art.110 c.p. essendosi trattato comunque di una mera presenza passiva del Forastefano Pasquale, collegabile al legame familiare, senza che fosse ravvisabile alcuna forma di supporto, collaborazione e stimolo nel suo agire.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p., con riferimento alla tentata estorsione in danno di Chiellino Saverio (capo 14), avendo i giudici illegittimamente acquisito, ex art.500, comma 4, c.p.p., le dichiarazioni rese da Praino Giancarlo (proprietario di un capannone dato in locazione alla multinazionale 'Cric & Croc', rappresentata sul posto da Chiellino Saverio) sul presupposto che, successivamente ad esse, il teste fosse stato intimidito mediante l'incendio di un mezzo agricolo di sua proprietà e di alcuni terreni dallo stesso detenuti a titolo di affitto, laddove invece il nesso consequenziale era da ritenersi insussistente in quanto le dichiarazioni del Praino erano state portate a conoscenza degli imputati nel 2007 (essendo l'ordinanza di custodia cautelare stata eseguita nel luglio del 2007), ma gli incendi erano avvenuti

nel 2005 e solo occasionalmente, dopo gli incendi, era avvenuto l'incontro del Praino con Forastefano Leonardo.

Senonchè le affermazioni del Praino di aver appreso dal Chiellino che Pasquale e Vincenzo Forastefano avevano preteso 20.000,00 euro l'anno per non dare fastidio alla multinazionale, non avevano trovato conferma in quelle rese dal teste di riferimento, tanto che lo stesso Praino aveva finito con l'ammettere in dibattimento che le dichiarazioni rese al p.m. erano forse frutto di sue supposizioni.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., con riferimento al reato di cui all'art.416-bis c.p. (capo 1), avendo i giudici di appello omesso ogni considerazione in ordine alle argomentazioni prospettate dalla difesa, con la memoria depositata all'udienza del 29.4.11, circa l'insussistenza del reato associativo, dove si rappresentava anche che dal certificato storico della famiglia di Forastefano Pasquale emergeva che l'odierno ricorrente è figlio di Forastefano Antonio, nato a Cassano allo Jonio il 24.6.56 e deceduto diversi anni or sono, quindi persona diversa da quel Forastefano Pasquale 'figlio di Domenico' (cugino ed omonimo del ricorrente, non imputato nel processo) cui più volte avevano fatto cenno i tre collaboratori di giustizia.

Bariova Lucia, moglie di Forastefano Vincenzo, ritenuto organizzatore e capo clan, collaboratrice di giustizia, allorché – prosegue la difesa del ricorrente – aveva parlato di Forastefano Pasquale, aveva sempre specificato trattarsi di Forastefano Pasquale figlio di Domenico ed il coimputato-collaboratore Lo Vato Samuele nulla era stato in grado di riferire su Forastefano Pasquale, odierno imputato, sconfessando così le false dichiarazioni del teste Cariatì Alfio il quale aveva dichiarato al tribunale che Forastefano Pasquale aveva partecipato alle estorsioni assieme a Lo Vato e a Fallace Francesco, mentre Falbo Domenico, all'udienza del 24.11.08, aveva dichiarato che Forastefano Pasquale, fratello di Silvio, <non è stipendiato...non è affiliato...con noi non ha mai fatto niente di altre cose illecite...lui fa le truffe con il quinto dello stipendio...i cui proventi non andavano alla famiglia Forastefano >.

Tali risultanze erano però state ignorate dai giudici di appello – lamenta la difesa – i quali avevano motivato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art.416-bis c.p. sulla base delle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia e dei coimputati o imputati di reati connessi, mai però convergenti, né specifiche, né riscontrate, senza che fosse inoltre chiarito il dubbio circa l'identità di Forastefano Pasquale.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., con riferimento alla testata estorsione in danno di Serrago Alfredo (capo 15), per avere illogicamente ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni della p.o. e di quelle rese da Falbo Domenico e Praino Giancarlo, laddove invece il Serrago aveva parlato di una intimidazione mai seguita da avvicinamenti o tentativi di estorsione da parte di alcuno ed il Falbo, avendo in precedenza escluso che Forastefano Pasquale, fratello di Silvio, avesse mai fatto alcunché di illecito con loro, non poteva che essersi riferito all'omonimo dell'imputato.

Con il quinto, ed ultimo, motivo si lamenta l'aumento di pena, per la continuazione, in misura più alta di quella stabilita dal primo giudice (5 anni in luogo dei 3), in violazione così dell'art.597 c.p.p., ed in maniera illogica anche in considerazione, quanto alla pena elevata complessivamente, delle riconosciute attenuanti generiche prevalenti motivate dalla Corte di merito per la assenza di condotte violente con riferimento ai reati-fine.

Forastefano Domenico – per il quale è stata rideterminata la pena, per il reato associativo sub 1), riconosciute attenuanti generiche equivalenti, in anni 6 di reclusione – deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p., per essere inutilizzabili le dichiarazioni di Raso Francesco, provenienti dal procedimento c.d. 'Omnia 2' ed acquisite unitamente alla sentenza del Tribunale di Castrovillari dell'1.2.11, in quanto gli stessi verbali delle dichiarazioni del Raso nel procedimento 'Omnia 2' riportavano la sua qualità di testimone assistito per essere indagato in procedimento collegato, cioè nel procedimento 'Omnia 1' per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale si era avvalso della facoltà di non rispondere, ragione per cui, essendosi sottratto al controllo sul suo dichiarato da parte della difesa in sede di controesame, ricorreva la causa di inutilizzabilità

di cui all'art.526-bis c.p., diretta emanazione dell'art.111 Cost. e degli artt.5-6 Cedu, senza considerare che, comunque, dal fatto-reato di usura contestato al Forastefano Domenico e relativo alle dichiarazioni contro il predetto fatte dal Raso nel procedimento c.d. 'Omnia 2', il ricorrente era stato assolto con la ricordata sentenza del Tribunale di Castrovillari.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p. essendo carente la preliminare valutazione sulla credibilità soggettiva dei dichiaranti, come pure la valutazione sulla concordanza e convergenza delle dichiarazioni circa l'attività di usuraio svolta da Forastefano Domenico, non in proprio, ma a favore della presunta cosca di appartenenza.

Le dichiarazioni dell'Oriolo, infatti – sostiene la difesa – erano generiche, non avendo questi indicato date e luoghi di incontro, ignorando quanto denaro sarebbe stato prestato e se provenisse dal Forastefano, non essendo neanche stato in grado di indicare i tassi di interesse relativi al prestito ottenuto, ma avendo anzi affermato che le somme ricevute da Senise Gianfranco erano una semplice regalia, senza che fossero state sondate le ragioni ed i rapporti che avrebbero portato il Senise ad indicare all'Oriolo la persona del Forastefano quale ulteriore finanziatore, né poteva valere il riferimento fatto dall'Oriolo all'episodio di usura contestato al capo 66) della rubrica per inferirne la partecipazione di Forastefano Domenico al clan mafioso, in quanto per tale reato il predetto non era mai stato imputato, come pure per nessun analogo reato-fine.

Elia Francesco, poi –prosegue il ricorrente - non aveva indicato da chi aveva appreso che Forastefano Domenico effettuava prestiti ad usura e pertanto le sue dichiarazioni erano inutilizzabili ai sensi del comma 7 dell'art.195 c.p.p. senza che, inoltre, la Corte di merito avesse motivato se l'attività del Forastefano fosse stata effettuata per la cosca di appartenenza oppure in via personale, mentre le dichiarazioni della Bariova erano solo *de auditu* rispetto alla specifica contestazione mossa all'imputato, non collocate temporalmente e relative peraltro alla ricezione di somme, che la donna avrebbe avuto dall'imputato, in un periodo in cui il Forastefano Domenico era detenuto.

Contraddittoria era poi la motivazione della sentenza impugnata che, dopo aver indicato nel Falbo Domenico la principale fonte di accusa dichiarativa, lo aveva poi ritenuto portatore di conoscenze di

poco conto nel momento in cui aveva escluso tra i partecipi all'associazione il solo Forastefano Domenico, nello stesso modo essendosi anche espresso Lione Salvatore, presunto 'vicecapo' del clan sin dall'agosto del 2007, circostanza, quest'ultima, ignorata dai giudici di appello.

Con il terzo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato della pretesa natura armata dell'associazione in argomento, come pure delle altre circostanze aggravanti contestate, come pure carenza di motivazione per il giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle riconosciute attenuanti generiche.

Forastefano Vincenzo – per il quale è stata rideterminata la pena in anni 24 di reclusione per il reato di cui all'art.416-bis c.p. (capo 1); per l'episodio estorsivo in danno dei fratelli Vocaturi (capo 8) e per quello in danno di Serrago Alfredo (capo 15); per il reato di incendio (capo 8-bis); per il reato di usura in danno dei fratelli Lombardi (capo 16); per le violazioni della legge sulle armi (capi 73-bis e 77); per la tentata estorsione aggravata in danno di De Leo Antonio (capo 84); per la violazione degli art.73 (capo 89) e 74 l.stup. (capo 98), esclusa l'aggravante di cui al comma 4 (capo 98), unificati tutti ex art.81 cpv. c.p. – deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere stati i collaboratori di giustizia esaminati ai sensi dell'art.507 c.p.p., su richiesta del p.m., nonostante l'istruttoria dibattimentale fosse già conclusa e non si trattasse di prove né sopravvenute né assolutamente necessarie ai fini della decisione, mai i collaboratori Curato Vincenzo, Oliva Luciano e Lucchetta William avendo fatto parte del fascicolo dibattimentale né di quello del p.m.

Al fine di consentire l'ingresso di risultanze probatorie derivanti da attività integrativa di indagine – sostiene la difesa del ricorrente – il p.m. avrebbe dovuto far ricorso all'istituto previsto dall'art.430 c.p.p. che impone il deposito immediato presso la segreteria del p.m. di tutti gli atti relativi alla attività integrativa di indagine onde consentire alle altre parti processuali di preparare adeguatamente ed in condizioni di parità la propria strategia processuale, deposito dei colloqui investigativi e della dichiarazione di intenti dei tre collaboratori che non era mai avvenuto, con violazione pertanto dell'art.16-quater del d.l. n.8/91 e dell'art.430- bis c.p.p. utilizzato dal p.m. per sentire Oliva e Lucchetta i quali, se pure le relative dichiarazioni erano state dal tribunale ritenute

inutilizzabili, allorché avevano reso dichiarazioni dinanzi al tribunale ex art.507 c.p.p. , 'più o meno inconsciamente' potevano aver tentato di allinearsi al racconto fatto solo pochi giorni prima al p.m.

Si era poi fatto uso illegittimo dell'art.507 c.p.p. – assume il ricorrente – anche con riferimento all'esame del M.llo Sperticato e dell'app. Pezzulla Andrea, non menzionati nella lista testi presentata ex art.468 c.p.p. ed introdotti surrettiziamente dal p.m., e violazione vi era stata anche dell'art.500, comma 4, c.p.p. in ordine alla acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da Praino Giancarlo, non sussistendone i requisiti – negli stessi termini già esplorati dagli altri ricorrenti - , nonché circa la utilizzazione di una serie di intercettazioni in relazione alle quali non era stata predisposta la relativa trascrizione.

Quanto al reato associativo di cui all'art.416-bis c.p., la prova era basata sulle inutilizzabili dichiarazioni dei tre citati collaboratori di giustizia Curato, Oliva e Lucchetta, unitamente a quelle dei 'collaboratori dell'ultima ora' Bariova Lucia e Lo Vato Samuele, acquisite ai sensi dell'art.603 c.p.p. in sede di appello, e a quelle di Falbo Domenico e Bruno Adamo.

Non si era, però, realizzata alcuna convergenza del molteplice, in quanto per Falbo e Bruno non vi era stato un positivo apprezzamento in punto di attendibilità intrinseca ed estrinseca, credibilità e genuinità, tanto che i giudici erano ricorsi alla credibilità frazionata degli stessi per salvare le poche e scarse affermazioni ritenute utili, ma la prova del reato associativo non poteva dirsi raggiunta mediante la sommatoria delle prove che si era ritenuto di aver raccolto e dei reati-fine commessi dai presunti associati.

Quanto ai reati di cui ai capi 8) e 8-bis) gli unici elementi indiziari a carico di Forastefano Vincenzo erano costituiti dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse con Martucci Andrea, che non provavano però la presenza del Forastefano sul luogo dell'intimidazione, nessun elemento al riguardo essendo rinvenibile neanche dalla deposizione del M.llo Lato.

Quanto al reato di cui al capo 14), a fronte delle inutilizzabili dichiarazioni di Praino Giancarlo vi erano quelle della p.o. Chiellino Saverio, ingiustificatamente tacciate di inverosimiglianza e contraddittorietà, il quale aveva negato di aver mai subito alcuna intimidazione; per il reato sub 15)

vi erano le sole dichiarazioni del Praino, mentre il reato di usura di cui al capo 16) avrebbe dovuto essere ricondotto sotto la previsione di cui all'art.379 c.p., in assenza di alcuna utilità percepita dal Forastefano Vincenzo.

In ordine al reato di cui al capo 73-bis), non era chiaro – assume il ricorrente – se si fosse trattato di effettivo munizionamento da guerra e se l'imputato fosse stato a conoscenza del motivo del viaggio di Garofalo Pietro, attesa la genericità del contenuto delle conversazioni intercettate e l'assenza di riscontri al riguardo, mentre in relazione all'ipotesi associativa di cui all'art.74 l.stup. (capo 98) i giudici territoriali avevano sussunto nella relativa fattispecie i medesimi elementi precedentemente utilizzati per fondare l'esistenza del reato di cui all'art.416-bis c.p., anche la Corte di appello avendo fatto ricorso alle dichiarazioni dei collaboratori, preferendo la quantità alla qualità delle propalazioni, di contenuto generico e in alcuni casi smentito.

Quanto alla aggravante di cui al comma 3 dell'art.74 l.stup., mancava qualsiasi elemento atto a dimostrare che i compartecipi non tossicodipendenti avessero coscientemente e volontariamente arruolato soggetti tossicodipendenti per lo spaccio della droga, senza che fosse neanche accertata la pregressa tossicodipendenza di Cosentino Vincenzo, affermata dalla Corte di merito sulla base della sola confessione resa dal prevenuto.

Carente – conclude sul punto il ricorrente – era anche la motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto i giudici di appello a considerare Forastefano Vincenzo soggetto addirittura con poteri decisionali e di comando all'interno della presunta compagine, mentre, con riferimento all'unico reato-fine (capo 89) contestato al prevenuto, concernente l'episodio di acquisto di sostanza stupefacente da Oriolo e Minervini, le dichiarazioni di questi ultimi non erano tra loro sovrapponibili, in ragione di oggettive contraddizioni sia sulla cifra concretamente ricevuta dalla banca come mutuo (e poi utilizzata per l'acquisto della droga), sia sulla somma consegnata al De Vincenzi per l'acquisto della sostanza che sul quantitativo di cocaina 'trattenuta' dall'affare, laddove poi Falbo Domenico aveva dapprima affermato di aver assistito alla consegna dello stupefacente da Oriolo e Minervini nelle mani di Forastefano Antonio, alla presenza del fratello

Vincenzo e del cognato Rizzo Cosimo, per poi smentirsi disconoscendo il luogo della presunta consegna e affermando: < Io ho assistito allo stupefacente, diciamo, alla consegna proprio no>.

Martucci Andrea – per il quale in appello è stata rideterminata la pena in anni 15 e mesi 6 di reclusione per il reato associativo sub 1), per l'episodio estorsivo e per l'incendio di cui ai capi 8) e 8-bis), per la violazione della legge sulle armi di cui al capo 73-bis) e per il reato di cui all'art.74 l.stup. (capo 98) - propone le stesse censure avanzate – tramite il medesimo difensore, Avv. Nicola Rendace - nell'interesse di Forastefano Vincenzo, analogamente a Pagliaminuta Antonio – condannato, per le due ipotesi associative, alla pena di anni 12 di reclusione, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti - , relativamente al reato di cui all'art.416-bis c.p., il quale lamenta anche come la Corte di appello abbia posto come fulcro dell'ipotesi accusatoria la frequentazione dello stesso con Forastefano Antonio, senza considerare che i due sono affini, avendo sposato due sorelle, e senza che fossero emersi sospetti circa presunte attività illecite poste in essere dal Pagliaminuta il quale era stato solo visto da Cariatì Alfio all'interno dell'abitazione del Forastefano e poi visto consegnare in una occasione da Oliva e Lucchetta biancheria a Forastefano Antonio durante il periodo della latitanza di quest'ultimo, laddove il collaboratore Falbo Domenico non era stato in grado di indicare una sola condotta del prevenuto finalizzata alla realizzazione degli scopi dell'associazione stessa.

Riguardo al reato associativo di cui all'art.74 l.stup., il ricorrente lamenta come la prova della responsabilità sia stata fatta derivare dalla circostanza riferita da Lucchetta e confermata dall'Oliva circa una presunta consegna di droga da parte del Pagliaminuta ai due dichiaranti presso l'autolavaggio gestito dall'imputato, laddove, al più, avendo il Pagliaminuta, a detta degli stessi collaboratori, soltanto effettuato la consegna in assenza del cognato Rizzo Cosimo, si era trattato di un favore fatto a quest'ultimo che esulava dall'ambito associativo, laddove Elia Francesco aveva riferito di un'attività di spaccio del ricorrente sulla base di considerazioni personali, senza che, da ultimo, fosse rinvenibile una adeguata motivazione circa il diniego di concessione delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza.

Rizzo Cosimo – per il quale è stata rideterminata dalla Corte catanzarese la pena, per i reati di cui agli artt.73 (capo 89) e 74 l.stup. (capo 98), previa concessione di attenuanti generiche, in anni 14 di reclusione – propone, anch'egli per il tramite dell'Avv. Nicola Rendace, le medesime doglianze già formulate dai precedenti ricorrenti in relazione alle ipotesi associative contestate, in particolare lamentando come l'essere indicato quale 'depositario' della sostanza stupefacente trattata dall'associazione non potesse comportare l'automatica applicazione dell'aggravante di cui al comma 1 dell'art.74 l.stup., il ruolo di organizzatore essendogli stato attribuito dalla Corte territoriale senza alcuna specificazione al riguardo, laddove gli stessi collaboratori avevano ritagliato per il Rizzo un ruolo meramente esecutivo e non certo verticistico.

Quanto all'episodio dell'acquisto di sostanza stupefacente da Oriolo e Minervini – lamenta da ultimo il ricorrente - , le dichiarazioni dei due non erano tra loro sovrapponibili ( per gli stessi motivi esposti dalla difesa nell'interesse di Forastefano Vincenzo ), per cui, in relazione a tale imputazione, vi era stata violazione dei criteri di cui all'art.192 c.p.p. e la sentenza doveva quindi essere annullata.

Garone Carmine – per il quale è stata ridotta la pena in secondo grado, previa concessione di attenuanti generiche ed assoluzione dal reato di usura sub 59), ad anni 8 di reclusione ed €4.000,00 di multa per i reati di estorsione aggravata in danno di Minervini Vincenzo (capo 90) e violazione dell'art.416-bis c.p. (capo 1) - deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) c.p.p. evidenziando che sul finire del giudizio di primo grado è entrato in vigore il d.l. 12 febbraio 2010, n.10 il quale, intervenendo sull'art.5 c.p.p., ha sottratto alla Corte di assise la competenza per materia per il reato di cui all'art.416-bis c.p. ( comunque aggravato, derivante da altro intervento legislativo, la l.n.251/05, che aveva inasprito la pena edittale ) , stabilendo la competenza del tribunale.

Pur generalmente disponendo l'immediata operatività delle nuove norme nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto per il delitto di cui all'art.416-bis c.p., il legislatore ha escluso la competenza del tribunale per quei processi già regolarmente incardinati in Corte d'assise,

ove fosse stato già dichiarato aperto il dibattimento, per cui – prosegue la difesa – con i motivi di appello si era osservato che la fattispecie in esame rientrava nella competenza della Corte di assise al momento dell'esercizio dell'azione penale e quindi il Tribunale di Castrovillari aveva operato in situazione di palese incompetenza per materia dalla data della sua (errata) investitura a quella di entrata in vigore del decreto-legge (13 febbraio 2010), quando già era stato chiuso il dibattimento ed era iniziata la discussione finale.

Solo per mera sopravvenienza normativa il tribunale era quindi divenuto competente e pertanto, in applicazione del comma 2 dell'art.26 c.p.p., le prove dichiarative ripetibili – come pure gli atti tipici necessari alla progressione del processo – avrebbero dovuto essere rinnovate dal tribunale divenuto competente solo dal 13.2.10, ma la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione statuendo proprio sulla 'sanatoria' degli atti posti in essere al suo cospetto, dei quali pertanto aveva implicitamente riconosciuto la nullità, laddove invece – sostiene la difesa – la fortunata evenienza normativa che aveva reso competente chi in origine non lo era (il Tribunale di Castrovillari) non poteva condurre ad una sanatoria *ex lege*, non prevista dalla disciplina transitoria che sola avrebbe potuto regolamentare la sorte processuale degli atti assunti dinanzi ad un giudice erroneamente investito della controversia.

Di qui – conclude sul punto la difesa – la radicale inutilizzabilità degli atti a contenuto dichiarativo posti a fondamento della decisione di primo grado, assunti dal collegio formalmente incompetente fino al 13.2.10, e la conseguente violazione dell'art.526, comma 1, c.p.p., replicata nella pronuncia di secondo grado.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere la difesa dell'imputato, alla prima udienza del 17.10.10, reiterato la richiesta di giudizio abbreviato, già formulata dinanzi al g.u.p., condizionato alla escussione dei testi La Camera, Oriolo e Minervini, richiesta respinta con ordinanza, impugnata dinanzi alla Corte di appello che aveva confermato il giudizio erroneo del g.u.p. secondo cui la complessità del procedimento, che comportava anche

l'audizione di tre testimoni, era incompatibile con la speditezza alla quale è improntato il rito richiesto.

Senonchè – sostiene la difesa – la indubbia rilevanza dei tre testimoni e la possibilità di semplificare drasticamente la vicenda processuale escutendo solo tre 'testimoni d'accusa' ed utilizzando per il resto la gran mole di acquisizioni presenti agli atti del fascicolo del p.m., avrebbe comportato vantaggi in termini di celerità processuale a fronte delle 45 udienze in cui si era poi articolato il giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo si deduce, con riferimento al reato di cui all'art.416-bis c.p., violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere il Garone, secondo l'imputazione, considerato il fornitore di liquidità economica del sodalizio e colui che otteneva appalti proprio grazie alla caratura criminale del gruppo, ma la vicenda processuale non aveva proposto addebiti relativi ad appalti o subappalti, né del Garone vi era traccia nelle pagine (577-602) della sentenza di primo grado dedicate alla ricostruzione del 'clan Forastefano', mai emergendo il nome dell'imputato neppure nei brani di intercettazioni telefoniche riportati in sentenza.

Quanto poi alle dichiarazioni di Elia, dei due Lombardi e di Signoretti, era emerso nulla più che una frequentazione personale del Garone con il solo Forastefano Antonio, frequentazione peraltro spiegabile in ragione dei numerosi ed impegnativi lavori per la ditta 'Forastefano Trasporti', mentre le dichiarazioni di Falbo Domenico avevano avuto ad oggetto solo un risibile episodio concernente una truffa commessa dal Garone in concorso con il Lo Vato, episodio peraltro mai contestato, per il resto il propalante avendo reso in proposito dichiarazioni generiche.

Quanto al delitto di estorsione in danno di Minervini Vincenzo, non avevano i giudici chiarito in quale modo la mera presenza del Garone potesse avere determinato un effettivo rafforzamento del proposito criminoso di Forastefano Antonio, che ben poteva, nella circostanza, aver improvvisato una 'prova di forza', con i presenti nel ruolo di semplici ed inconsapevoli spettatori, senza considerare che l'estorsione, nella specie, sarebbe consistita nell'impedire a taluno di delinquere

(cioè di continuare a smerciare droga) e quindi di arricchirsi illegalmente, prospettiva che non poteva rientrare tra i beni giuridici tutelati dall'ordinamento.

Con il quarto motivo si lamenta eccessività del trattamento sanzionatorio, in relazione alla modestia del contributo apportato dall'imputato, e mancanza di motivazione circa la ritenuta incompatibilità tra l'aggravante ex art.7 l.n.203/91 e quella prevista dall'art.629, comma 2, c.p., censurandosi dal ultimo la mancata restituzione al Garone dell'immobile sito in Trebisacce ed acquistato dall'imputato nel 1997, trattandosi di un appartamento di modesto valore in relazione al quale vi era stata un' inammissibile inversione dell'onere probatorio circa la legittimità dell'acquisto, che ricadrebbe sull'imputato.

Graziadio Pietro – per il quale, in relazione a sei episodi di usura aggravata, contestati ai capi (17bis), 28), 47), 50), 57) e 58), previa concessione di attenuanti generiche equivalenti, è stata dalla Corte di appello ridotta la pena ad anni 8 di reclusione ed € 12.000,00 di multa – deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici di secondo grado considerato che la p.o. Lombardi Vincenzo, all'udienza del 20.3.09, aveva riferito che a seguito della dazione di denaro da parte del Graziadio aveva consegnato allo stesso un assegno di pari importo, quindi senza l'aggiunta di interessi.

La Corte di merito aveva solo considerato il tasso praticato da Blando Nicola, dell'8% mensile, come riferito da Lombardi Vinicio, ma non vi erano elementi per ritenere un concorso dei due nella gestione di rapporti usurari, mai essendosi recati insieme presso l'azienda 'Colle degli Ulivi' dei fratelli Lombardi.

Quanto a De Angelis Aniello, erroneamente i giudici di primo grado avevano fatto ricorso, per acquisirne le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, all'art.500, comma 4, c.p.p., mai il predetto avendo subito intimidazioni dal Graziadio; quanto a Cosentini Michele, questi aveva ottenuto un prestito solo per la vecchia amicizia che lo legava al Graziadio, ma non vi era prova di un preventivo accordo di natura usuraria, mentre Favale Leonardo aveva, in dibattimento, fatto confusione sulle somme di denaro presuntivamente ricevute dal Graziadio, precisando però di non

aver pattuito interessi usurari, ma erroneamente i giudici avevano ritenuto inattendibili tali dichiarazioni e attendibili solo quelle rese dal medesimo in sede di indagini preliminari.

Anche La Camera Giovanni, pur contraddicendosi ed apparendo estremamente confuso in dibattimento, aveva negato di essere stato minacciato dal Graziadio, circostanza confermata anche dai testi della difesa, i quali, concordemente, avevano affermato che tra l'imputato e le presunte parti lese vi erano sempre state frequentazioni cordiali, anche a livello familiare.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento all' aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91, ritenuta per il solo reato di cui al capo 28) in danno del De Angelis, dal momento che era pacificamente risultato che il Graziadio non era prossimo a nessuna organizzazione criminale, tanto che lo stesso De Angelis aveva precisato che mai l'imputato si era atteggiato a mafioso o aveva mai posto in essere metodi mafiosi.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per essere erroneamente state ritenute le aggravanti di cui al comma 5, nn.3 e 4, dell'art.644 c.p., mai il Graziadio essendo stato al corrente dello stato di bisogno delle persone che gli chiedevano denaro, tanto che il La Camera non disdegnava addirittura di ostentare ricchezza e Cosentini era proprietario terriero ed albergatore, senza che alcuno – conclude sul punto il ricorrente – si fosse palesato al Graziadio come imprenditore bisognoso di prestiti.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione alla mancata restituzione dell'immobile ubicato alla via G.Amendola di Cassano allo Jonio, acquistato dal Graziadio in data 8.11.90, ben 15 anni prima rispetto ai fatti usurari in esame ed in merito al quale l'imputato aveva ampiamente dimostrato la propria capacità reddituale, anche a mezzo della c.t. di parte della d.ssa Martino Sonia, ignorata dal tribunale, che ne aveva giustificato la lecita provenienza.

Con il quinto motivo si deduce l'intervenuta prescrizione dei reati, tutti commessi in epoca antecedente l'8.12.05 (data di entrata in vigore della l.n.251/05 che ha sanzionato in maniera più

severa il reato di cui all'art.644 c.p.), per cui doveva essere considerato il termine prescrizione di anni sette e mesi sei, ritenuta l'insussistenza delle aggravanti.

Guarino Antonio – per il quale la Corte catanzarese ha determinato la pena, previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti, per il reato di usura aggravata in danno dei fratelli Lombardi (capo 19), in anni 2 di reclusione ed €3.000,00 di multa, con la concessione dei doppi benefici di legge – deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., con riferimento alla aggravante ex art.7 l.n.203/91, evidenziando che erano stati i Lombardi a rivolgersi al Guarino il quale aveva aderito alla richiesta del prestito dicendo a Lombardi Vincenzo, secondo quanto da questi dichiarato, che il denaro non era suo, ma di soggetti appartenenti alla criminalità, invitando i due alla precisione e alla puntualità, per poi aggiungere: <Questi non scherzano...la vedi questa piscina, questi vi ci buttano dentro e vi ammazzano>.

Esclusivamente sulla base di questi elementi - lamenta il ricorrente – i giudici avevano ritenuto configurabile l'aggravante in questione, per accertare la quale, invece, si rende necessario portare in luce i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso, denotanti l'ascrizione alla metodologia mafiosa, mentre il fatto contestato al Guarino non aveva valicato i confini della vaghezza e la sentenza non aveva precisato in virtù di quali emergenze storiche il contegno della vittima del reato fosse rimasto condizionato dalla forza costringente di organismi mafiosi rapportabili all'opera dell'imputato.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere la Corte di appello confermato la confisca dei due beni immobili intestati alla moglie del Guarino, ritenendo fittizio il vincolo reale e riconducibile la proprietà all'imputato, solo per non essere risultato adeguato il reddito della Linardi, mentre anche il reddito dell'imputato era minimo e peraltro il reato contestato era di molti anni successivo agli acquisti, ma trattandosi di acquisti per un importo complessivo non superiore ai 100 milioni di lire era logicamente sostenibile che fossero stati effettuati con fondi leciti, provenienti dalle molteplici attività commerciali dei coniugi, non

titolari di posizione IVA e le cui carenze gestionali dal punto di vista amministrativo erano state frequenti e prevalenti.

Lanzillotta Luca – per il quale, in relazione al reato di usura aggravata di cui al capo 62), in danno di Pugliese Antonio, previa concessione di attenuanti generiche, è stata in appello ridotta la pena ad anni 2 di reclusione ed € 3.000,00 di multa, con la concessione dei doppi benefici di legge – deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere risultata carente la motivazione non solo in riferimento alla credibilità del dichiarante – le cui dichiarazioni, rese in sede di indagini preliminari, erano state acquisite ex art.512 c.p.p., per essere il Pugliese deceduto nelle more del procedimento - , ma soprattutto in ordine allo scarno narrato del propalante, soggetto peraltro aduso a frequentazioni delinquenziali, senza che fosse dato conoscere l'esattezza degli importi prestati, i tempi dell'accordo e della dazione di assegni e denaro ed altre circostanze utili a conferire 'serietà' all'accusa.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di appello, relativamente al trattamento sanzionatorio, operato, sulla pena-base di anni 2 di reclusione ed € 3.000,00 di multa, l'aumento di 1/3 per l'aggravante ex art.7 della l.n.203/91 che invece, come pure quella di cui al comma 5, n.3 dell'art.644 c.p., era stata esclusa dal tribunale, residuando così solo l'aggravante di cui al comma 5, n.4, dell'art.644 c.p., per la quale si eccepiva vizio motivazionale censurandosi anche la mancata valutazione della comparazione tra le diverse circostanze.

Con il terzo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione, maturata nel dicembre del 2010 e quindi prima della pronuncia della sentenza di appello.

Morena Giuseppe – per il quale è stata ridotta la pena, in appello, per il reato di cui agli artt.56,629 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione sub 18) di usura aggravata in danno dei fratelli Lombardi, ad anni 3 di reclusione ed €1.500,00 di multa – deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p., per avere la condanna per la ritenuta tentata estorsione comportato una *immutatio facti* atteso l'evidente rapporto di non continenza, di incompatibilità ed

eterogeneità intercorrente tra le diverse fattispecie di estorsione ed usura, con necessità quindi di una contestazione autonoma, mai surrogatoria, pena il pregiudizio dei diritti della difesa.

Né a diverse conclusioni poteva giungersi sulla base del richiamo, operato dalla Corte di appello, al <profittare della carica di intimidazione di cui si dispone>, attesi anche il mantenimento della qualificazione giuridica di usura per tutti gli altri coimputati nella vicenda e la possibilità che un episodio di usura si realizzi mediante l'utilizzo di metodologia mafiosa, ogni contestazione di usura aggravata dall'utilizzo della metodologia mafiosa conducendo sempre, altrimenti, alla qualificazione in termini di estorsione.

Con il secondo motivo si lamenta la modalità di esecuzione dell'individuazione fotografica, avvenuta – secondo il ricorrente – mediante l'esibizione, di fatto, a Lombardo Vincenzo, di una sola fotografia (quella dell'imputato) realmente conducente ai fini della richiesta individuazione.

Con il terzo motivo si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione per essersi rivelato ambiguo, incerto e non credibile il narrato di Lombardi Vincenzo, sia con riferimento all'effettiva origine economica del denaro utilizzato dai coimputati Rende (che avevano definito la loro posizione con il rito abbreviato), sia con riferimento alla collocazione temporale dell'avvenimento (collocato solo dopo molte titubanze nell'estate del 2004), sia, infine, per quanto atteneva <all'anomalo andamento mnemonico del dichiarante>, il quale ad oltre un anno di distanza (settembre 2005) aveva ricordato perfettamente le fattezze fisiche di una persona incontrata in un'unica occasione e per dieci minuti, laddove poi – si deduce con il quarto motivo – l'aggravante del metodo mafioso non era rinvenibile sia per non essere il Morena accostabile al sodalizio 'Forastefano', sia per essere l'espressione adoperata (<..Figliolo cà ami pagare..> priva di qualsivoglia connotato intimidatorio.

Con il quinto motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla scelta sanzionatoria e al diniego delle attenuanti generiche.

Muscolino Giovanni – per il quale è stata ridotta la pena dalla Corte catanzarese, per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (capo 1) e per l'episodio di tentata estorsione aggravata in danno di De Leo

Antonio, collaboratore dell'imprenditore Sposato Giuseppe (capo 84), previa concessione di attenuanti generiche equivalenti, ad anni 8 e mesi 6 di reclusione – ripropone questione di legittimità costituzionale (già dichiarata dal giudice di merito inammissibile per manifesta infondatezza) dell'art.1 l.n.52/10, che ha convertito l'art.2 del d.l. n.10/10, per violazione dell'art.25 Cost, nella parte in cui detta norma transitoria ha previsto che, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, relativi ai delitti di cui all'art.416-bis c.p., comunque aggravati, la competenza appartenga al tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla Corte di assise.

Poiché l'art.25 Cost. – evidenzia il ricorrente – sancisce il divieto dell'istituzione del giudice *post factum*, è il giudice naturale precostituito per legge quello più idoneo a risolvere la controversia rispetto a fattispecie astratte realizzabili in futuro, non già *a posteriori* ed in relazione ad una reg Giudicanda già insorta, ma l'art.2 del d.l. n.10/10 (norma derogatoria rispetto alle generali regole per la determinazione della competenza (art.4 c.p.p.) ed ai generali criteri in ordine alla competenza della Corte di assise (art.5 c.p.p.), sempre vigenti ) ha applicato i nuovi criteri di individuazione del giudice competente per il reato di associazione di stampo mafioso, comunque aggravato, ai procedimenti in corso e dunque non solo dopo la verifica del fatto quanto, addirittura, durante la valutazione dello stesso.

La soppressione del diritto costituzionale del giudice precostituito – prosegue il ricorrente - deve costituire l'inevitabile conseguenza dell'affermazione di un diritto maggiore ovvero di pari rango posto, sempre, nell'interesse dell'imputato, ma la *ratio* della norma transitoria del 2010 è invece tesa esclusivamente a prevenire, in seguito alle paventate regressioni processuali logicamente conseguenti alle sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia, l'esercizio di diritti costituzionali, ricompresi anche in fonti sovranazionali (CEDU) , intaccando –oltre al diritto alla libertà personale, di cui all'art.13 Cost- - il diritto alla prescrizione del reato quale espressione del diritto del cittadino alla durata ragionevole del processo penale, riconosciuto dall'art.111 Cost., per

cui il giudizio di appello non poteva prescindere dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, posto che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art.2 cit. avrebbe comportato, in forza della *vis attractiva* dell'art.15 c.p.p., una pronuncia di annullamento ex art.24 c.p.p.

Con il primo motivo il ricorrente deduce poi violazione del diritto di difesa derivante, con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore Falbo Domenico, dall'inosservanza del combinato disposto di cui agli artt.16-quater e 16-sexies l.n.45/01, per non essere stato prodotto nel giudizio di primo grado il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, con conseguenze in termini di impossibilità di predisporre ed espletare il diritto alla controprova, per cui in sostanza la prova era stata assunta in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt.24 e 111 Cost. ed inoltre la sentenza impugnata aveva omesso ogni motivazione specifica circa la violazione delle prescrizioni imposte al Falbo dal programma di protezione, comportamento che aveva invece inficiato la genuinità delle dichiarazioni stesse.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione al reato di cui all'art.416-bis c.p., per non avere i giudici di appello motivato circa l'appartenenza del Muscolino alla associazione in argomento, l'unico elemento specifico essendo rinvenibile nell'avere la Corte di merito ritenuto convergenti le dichiarazioni di Falbo e di Bruno Adamo in merito alla attività di spaccio posta in essere dal prevenuto, cui illogicamente conseguirebbe, per mero automatismo, l'appartenenza del Muscolino all'associazione, oltretutto in virtù di un solo episodio criminoso (capo 84 della rubrica) o, al più, di comportamenti che potrebbero essere ricondotti ad un'autonoma attività delinquenziale.

Con il terzo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità per l'episodio estorsivo, anche alla luce della ritenuta assenza di gravità indiziaria già evidenziata dal tribunale del riesame, e sulla considerazione che le dichiarazioni della p.o. Sposato avevano riguardato altra fattispecie, cioè il c.d. furto del gasolio avvenuto nel 2002.

Con il quarto motivo si censura il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche.

Con motivi nuovi, in data 2.12.11, la difesa ha ribadito che l'intervento legislativo di cui alla novella del febbraio 2010 avrebbe dovuto comportare, per il tribunale – investito della nuova competenza – la rinnovazione delle dichiarazioni rese dinanzi al giudice incompetente per materia, in ossequio al disposto di cui all'art.26, comma 2, c.p.p., e di tutti gli ulteriori atti dibattimentali, pena la nullità degli stessi.

Garofalo Pietro – per il quale è stata confermata la condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed €600,00 di multa per la violazione della legge sulle armi, di cui ai capi 75) e 77) della rubrica – propone preliminarmente la questione di legittimità costituzionale dell'art.2 del d.l.n.10/10 (convertito nell'art.1 della l.n.52/10) negli stessi termini di quelli proposti (per il tramite del medesimo difensore, Avv. Roberto Le Pera) da Muscolino Giovanni, con il primo motivo, la stessa doglianza svolta da quest'ultimo con il corrispondente motivo, censurando poi, con il secondo motivo, relativo alla aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91, contestata in ordine al reato di cui al capo 77), la motivazione della sentenza impugnata che non aveva evidenziato alcun profilo al riguardo, nulla avendo specificato in ordine alla consapevolezza del Garofalo di apportare un contributo all'associazione.

Con motivi nuovi, in data 2.12.11, la difesa del Garofalo ha evidenziato la medesima questione già prospettata con riguardo al Muscolino.

Anche Maritato Salvatore – per il quale è stata ridotta in appello la pena, per il reato associativo sub 1), concesse attenuanti generiche prevalenti, ad anni 4 di reclusione -, per il tramite del difensore di fiducia Avv. Roberto Le Pera, propone, preliminarmente e negli stessi termini di cui in precedenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 l.n.52/10 e, con il primo motivo, violazione di legge per non essere stata ritenuta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Falbo Domenico, lamentando, con il secondo motivo, la mancanza di motivazione in ordine agli indicatori fattuali dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso, essendosi la sentenza basata sulle sole affermazioni dei collaboratori di giustizia, non convergenti in ordine alla

posizione del ricorrente ed inoltre generiche nell'attribuire all'imputato plurimi episodi delittuosi, pur in assenza di responsabilità in ordine ad alcun reato-fine.

Con il terzo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate dalla Corte di merito senza alcuna motivazione, pur essendo il Maritato soggetto incensurato e con un ruolo marginale nel contesto criminale in disamina.

Con motivi nuovi, in data 2.12.11, la difesa del Maritato ha evidenziato la medesima questione già prospettata con riguardo a Muscolino e Garofalo.

Riccardi Giovanni – per il quale è stata ridotta dalla Corte di appello la pena, per il reato di usura aggravata in danno di De Angelis Aniello (capo 26), riconosciute attenuanti generiche prevalenti, ad anni 2 di reclusione ed € 3.000,00 di multa, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale - deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere la p.o. reso in dibattimento dichiarazioni discordanti e disomogenee, peraltro senza affermare di aver restituito all'imputato il capitale ricevuto, a suo dire, a titolo di usura, a fronte delle quali i giudici territoriali avevano fornito una 'spiegazione scolastica' circa la responsabilità del ricorrente, ricorrendo al principio della 'credibilità generale' della parte lesa, senza riscontri specifici e senza che neanche i consulenti fossero stati in grado di rintracciare assegni e titoli cambiari, peraltro consegnati a garanzia e mai posti all'incasso.

Russo Leonardo – per il quale è stata confermata la condanna alla pena di anni 1 , mesi 6 di reclusione ed € 4.000,00 di multa per il reato di usura aggravata in danni di De Angelis Aniello (capo 30) – deduce, con il primo motivo, violazione di legge per essere state illegittimamente acquisite, ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., le dichiarazioni rese dal De Angelis dinanzi al p.m. sulla base di 'vaghe congetture' e semplici sospetti, nonostante la stessa p.o. avesse dichiarato di non avere paura e di non essere stata minacciata, fino ad affermare di avere un rapporto di cordiale amicizia con il Russo e la di lui famiglia.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici osservato alcunché circa il contrasto tra le dichiarazioni rese dal De Angelis e i motivi per

cui talune sue dichiarazioni erano state ritenute attendibili ed altre non veritiere, omettendo inoltre ogni valutazione in merito a circostanze risultate palesemente false, quali lo stato di bisogno e la qualità di imprenditore della p.o., senza domandarsi neanche il perché il predetto non avesse richiesto un prestito agli istituti di credito.

Con il terzo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Senise Gianfranco – per il quale è stata dalla Corte calabrese ridotta la pena ad anni 16 di reclusione ed € 7.000,00 di multa per il reato associativo sub 1); per il reato di usura aggravata in danno di Oriolo Antonio (capo 66) ; per il reato di estorsione aggravata in danno di Oriolo (capo 66-bis) e per quello di concorso (con Forastefano Leonardo) in tentata estorsione aggravata in danno della medesima p.o. (capo 66-ter), nonché per il concorso nell'estorsione aggravata in danno di Minervini Vincenzo (capo 90) – deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per avere la Corte di appello omesso di valutare compiutamente tutti i rilievi mossi con l'atto di gravame, fornendo una motivazione carente ed illogica, oltre che incompleta.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p., in relazione alla eccepita assoluta indeterminatezza del ruolo specifico che il Senise avrebbe avuto nella vicenda estorsiva di cui al capo 66-ter), finalizzata ad eseguire gli accordi usurari di cui al capo 65), imputazione, quest'ultima, peraltro non contestata al prevenuto, i giudici di appello avendo disatteso la censura con motivazione carente ed illogica, prendendo in considerazione solo la data di commissione del reato.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione al reato di cui all'art.416-bis c.p., illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

Falbo Domenico – assume il ricorrente – aveva infatti escluso l'appartenenza del Senise al presunto sodalizio mafioso, mentre Bruno Adamo non aveva specificato quale fosse stata la condotta dell'imputato né aveva temporalmente collocato la sua appartenenza al 'clan Forastefano', e Curato

Vincenzo, illogicamente ritenuto attendibile per una parte del narrato e non utilizzabile per altra parte, aveva riferito che Senise era persona per bene che aveva sempre lavorato.

Bariova Lucia e Lo Vato Samuele, poi, divenuti collaboratori di giustizia nelle more del giudizio di secondo grado, nell'indicare i partecipi della presunta associazione, nulla avevano detto in ordine al Senise e la Corte calabrese aveva ignorato anche le dichiarazioni di Lione Salvatore, altro collaboratore, indicato dagli organi inquirenti come 'reggente' della cosca in argomento, il quale aveva escluso il Senise da ogni attività legata all'associazione.

Alcun contributo processuale – proseguono i difensori del ricorrente – avevano poi offerto i collaboratori Oliva Luciano e Lucchetta William, avendo gli stessi reso dichiarazioni generiche riguardo al Senise, nulla riferendo circa il ruolo dallo stesso ricoperto nella presunta consorceria mafiosa se non una mera frequentazione del prevenuto con uno degli imputati, come generiche erano risultate le dichiarazioni delle parti lese Oriolo Antonio, Lombardi Vincenzo e Lombardi Vinicio, il primo avendo reso dichiarazioni contraddittorie ed incoerenti, oltre che imprecise anche con riferimento ad aspetti importanti della vicenda, quali i periodi dei presunti prestiti, l'ammontare delle singole dazioni e quello dell'intero prestito che il Senise avrebbe elargito, per cui l'essere state dai giudici ritenute credibili aveva violato l'art.192 c.p.p.

Inoltre – prosegue la difesa del ricorrente – le intercettazioni disposte ed i servizi di O.C.P. non potevano essere considerati riscontri perché sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge, le intercettazioni essendo risultate di contenuto neutro, mentre con riferimento al fatto estorsivo di cui al capo 90) mancava del tutto la motivazione in ordine alla responsabilità del Senise, senza alcun richiamo né alla sentenza di primo grado, né alla parte relativa al coimputato Garone Carmine.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p., in relazione all'art.12-sexies l.n.356/92, avendo la difesa già evidenziato la mancanza dei presupposti di legge per la permanenza del vincolo, provando documentalmente la provenienza lecita dei redditi dichiarati dal Senise, ma la Corte territoriale aveva disatteso la censura con motivazione illogica e carente, basata sulla sola circostanza per cui i minimi redditi dell'imputato non potevano

giustificare gli investimenti di cui alle polizze né i costi connessi alla locazione finanziaria di una potente autovettura, senza indicare gli elementi di fatto che giustificavano la permanenza del vincolo.

Con il quinto motivo si censura il trattamento sanzionatorio, insufficiente dovendo considerarsi il richiamo ai parametri indicati dall'art.133 c.p., non avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione in ordine alle censure che riguardavano l'eccessività della pena e la sproporzione dell'aumento per la continuazione, oltre che il diniego delle attenuanti generiche.

Lo Vato Samuele – per il quale la Corte di appello ha ridotto la pena ad anni 10 e mesi 6 di reclusione per il reato associativo di cui al capo 1) e per la tentata estorsione aggravata sub 65) in danno di Falbo Domenico – lamenta, con il primo motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche, pur avendo la Corte catanzarese preso atto della dissociazione e della collaborazione intervenute, la piena e sofferta confessione imponendo la concessione delle attenuanti ex art.62-bis c.p., contraddittoriamente e illogicamente negate dai giudici di appello solo a motivo dei precedenti penali dell'imputato, mal valutando la ridotta capacità a delinquere del Lo Vato e gli apprezzabili sintomi di ravvedimento manifestati.

Con il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento della diminuzione di cui all'art.8 della l.n.203/91, avendo la Corte territoriale ritenuto ingiustificatamente non decisivo né utile il contributo collaborativo del Lo Vato, pur avendo contraddittoriamente dato atto che il predetto aveva fornito, nel corso del procedimento di secondo grado, 'ulteriori elementi di riscontro' utili a provare l'esistenza dell'associazione di cui all'art.416-bis c.p., nonché, in particolare, l'appartenenza ad essa di Garone Carmine.

Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, con riferimento all'episodio estorsivo, da sussumersi invece sotto la previsione di cui all'art.610 c.p. mancando il requisito del danno ingiusto, deducendosi, da ultimo, violazione dell'art.597 c.p.p. per non essere stata ritenuta dalla Corte di appello, nella rideterminazione della pena, la continuazione, già riconosciuta dal tribunale,

tra il reato associativo e quello di estorsione tentata, pervenendo così ad un aumento di pena per quest'ultimo reato di anni due e mesi sei.

Propato Aurelio e Propato Domenico Giuseppe – per il primo dei quali è stata rideterminata la pena, per i reati di estorsione aggravata (capo 70-bis) e usura aggravata (capo 70) (per quest'ultimo reato l'imputato era stato assolto in primo grado), unificati ex art.81 cpv. c.p. e riconosciute attenuanti generiche prevalenti, in anni 6, mesi 6 di reclusione ed € 3.400,00 di multa; per il secondo è stata confermata invece, per gli stessi reati, la pena di anni 9 di reclusione ed € 3.000,00 di multa – deducono, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per avere la VI Sezione penale di questa Corte, con sentenza n.1152/08, pronunciandosi in sede di giudizio cautelare con riferimento alla posizione di Propato Aurelio, osservato che le dichiarazioni rese da Oriolo Domenico, persona indagata, nell'ambito del medesimo procedimento, per violazione della disciplina sugli stupefacenti, necessitavano di riscontri esterni ai fini del giudizio di credibilità, ma la Corte di appello aveva ritenuto che il giudicato cautelare in ordine alla ritenuta connessione probatoria tra i reati in esame e il delitto di cui al capo 89) contestato all'Oriolo non era vincolante per il giudice del merito ed aveva così disatteso il principio fissato dalla Cassazione non rinvenendo in concreto alcun riscontro individualizzante, senza però considerare che l'Oriolo era stato in dibattimento sentito proprio quale imputato di un reato probatoriamente connesso, quindi ai sensi dell'art.197-bis, comma 6, c.p.p., sì che le sue dichiarazioni avrebbero necessitato di riscontri esterni individualizzanti, che nella specie mancavano non essendovi né servizi di osservazione né riscontri documentali.

Il richiamo *per relationem* alla motivazione del giudice di prime cure contenuta nella sentenza impugnata, con la quale si richiamerebbe l'affermata esistenza di plurimi elementi di riscontro emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale – sottolinea la difesa dei Propato - doveva considerarsi apodittico, in assenza di specifica indicazione sul punto, con conseguente necessaria assoluzione dei Propato, anche perché le dichiarazioni dell'Oriolo, il quale si era costituito parte civile, si presentavano sfornite del carattere della genuinità, spontaneità e disinteresse.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. in quanto, correttamente esaminato l'Oriolo ai sensi dell'art.197-bis, comma 2, c.p.p., la relativa prova non poteva essere diversamente utilizzata dai giudici al fine di decidere, non potevano cioè le sue dichiarazioni essere valutate alla stregua di quelle di un semplice testimone, come invece era avvenuto, con violazione quindi dell'art.526 c.p.p.

Con il terzo motivo si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, affermata l'estraneità dei Propato alla compagine associativa, i giudici di appello avevano però ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91.

Con il quarto motivo si lamenta che la Corte di appello abbia, per Propato Aurelio, accolto il gravame relativo alla assoluzione dal reato di usura di cui al capo 70), la condanna essendo intervenuta in violazione dell'art.110 c.p. in quanto, anche a dire dell'Oriolo, nessun pagamento era mai avvenuto nelle mani di Propato Aurelio il quale pertanto non aveva apportato alcun contributo causale essendosi, sempre secondo quanto riferito dall'Oriolo, limitato a dire a quest'ultimo 'di passare dal padre'.

Da ultimo, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle censure poste con riferimento alla contestazione di estorsione.

De Vincenzi Domenico – per il quale la Corte catanzarese ha confermato la condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed € 30.000,00 di multa per la violazione dell'art.73 l.stup. (capo 89) – deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.d) c.p.p. per avere i giudici di appello respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, formulata al fine di acquisire la denuncia-querela sporta il 28.2.07 da Oriolo Antonio, relativamente alla parte in cui veniva indicata la data di commissione del reato di cui al capo 89) nei mesi di febbraio e marzo del 2006, anziché l'intero anno 2006 come risultante dal capo d'imputazione, sì che l'imputato avrebbe potuto beneficiare dell'indulto.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, con il terzo motivo, si deduce travisamento del fatto con riferimento alla

- mancata collocazione del fatto-reato in una specifica data, secondo quanto invece dichiarato
- dall'Oriolo all'udienza del 15.12.08.

Franzè Domenico – per il quale la Corte di appello ha confermato la condanna alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed € 400,00 di multa per il reato di violazione della legge sulle armi (capo 72-bis) – deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere i giudici di appello fatto ricorso ad argomentazioni apodittiche ed apparenti, senza indicare i necessari riscontri esterni alle propalazioni di Falbo Domenico, ma appiattendosi alla decisione del giudice di primo grado, senza vagliare tutti quegli elementi decisivi a disposizione che, ove esaminati, avrebbero potuto avere concreta incidenza sul giudizio finale, limitandosi ad un generico riferimento ad alcune conversazioni ambientali intercettate, di tenore peraltro neutro, equivoco ed incomprensibile.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non essere stata ritenuta l'insussistenza del reato nonostante il Falbo avesse riferito che la pistola non era funzionante, tanto da essere stata affidata in riparazione e mai riparata.

Con motivi nuovi, depositati presso la cancelleria di questa sezione il 26.2.13, l'Avv. Roberto Le Pera, nell'interesse di Forastefano Vincenzo, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 l.n.52/10 negli stessi termini di quelli esposti nell'interesse del Muscolino, deducendo ancora, con ulteriori motivi depositati il 12.3.03, violazione di legge per non avere il Tribunale di Castrovillari inteso procedere alla rinnovazione degli atti assunti precedentemente alla novella legislativa di cui al d.l.n.10/10.

L'Avv. Cesare Badolato, nell'interesse di Forastefano Domenico, nell'insistere per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ha rimarcato l'assenza di una preliminare valutazione sulla credibilità soggettiva dei dichiaranti e sulla attendibilità intrinseca delle indicate fonti d'accusa, sul piano della specificità, della coerenza logica del narrato e della costanza di tutti i propalanti, con riferimento alla attività di usuraio svolta dal Forastefano, non in proprio, ma a favore della presunta cosca di appartenenza.

In particolare, Falbo Domenico era il soggetto che aveva fatto nascere il procedimento in esame (c.d. 'Omnia 1'), ma contraddittoriamente era stato ritenuto non credibile allorchè aveva escluso il solo Forastefano Domenico dall'associazione, come pure aveva fatto Lione Salvatore, mentre Forastefano Antonio, divenuto collaboratore, aveva reso solo il 27.6.12, nell'ambito del procedimento c.d. 'Timpone Rosso', dichiarazioni con le quali, nel ricostruire l'organigramma della consorteria, aveva escluso la partecipazione di Forastefano Domenico all'associazione, tanto che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza 1.2.11, resa nell'ambito del procedimento c.d. 'Omnia 2', aveva escluso la partecipazione del prevenuto alla consorteria 'ndranghetista denominata 'Forastefano'.

Con motivi nuovi, presentati nell'interesse di Francesco e Vincenzo Costa dagli Avv. Giovannino Guaglianone e Alfredo Gaito, in data 7.3 e 8.3.13, i ricorrenti, con riferimento ai reati commessi in danno di Francese, De Rose, Cavallaro e La Camera, evidenziano che il giudizio di condanna emesso per tali vicende poggia, principalmente, sulle dichiarazioni rese dalle parti offese in sede di indagini preliminari, acquisite al fascicolo del dibattimento per ritenuta comprovata condotta illecita (art.500, comma 4, c.p.p.), considerate riscontrate da intercettazioni telefoniche e/o dalla documentazione <esaminata dai consulenti tecnici del p.m., Piercosimo e Antonio De Razza>.

Senonchè – si osserva – il giudizio relativo al 'contraddittorio inquinato' non può fondarsi su sospetti o congetture, principio esplicitamente riconosciuto dalla Corte catanzarese che però in concreto lo aveva applicato in maniera distorta, come era dimostrato dall'esito del c.d. 'procedimento incidentale' in base al quale lo stato di soggezione dei testimoni era stato accertato su elementi di natura meramente logica, su una 'sdruciolevole psicologia della testimonianza' e non anche in base ad elementi di prova, qualificati dal requisito della concretezza e rilevanza, laddove peraltro la 'sudditanza psicologica' del testimone nei confronti dell'imputato non poteva consentire l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza, essendo la relativa previsione tassativa.

L'aver poi i giudici, consapevoli della fragilità del compendio probatorio, addizionato alle pur suggestive supposizioni gli elementi di prova rappresentati dalle annotazioni di servizio del ten. Feola e del brig. Porcelli, aveva concretato violazione del disposto di cui agli artt.195, comma 4 e 357 c.p.p., essendosi utilizzato quanto i predetti avevano appreso dai testimoni.

Quanto poi alla valutazione delle prove dichiarative rese in assenza di contraddittorio, il giudizio di colpevolezza era avvenuto in violazione dell'art.6 CEDU, relativo al processo equo e al diritto di ogni accusato di <esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico>, tanto che le Sezioni unite della Cassazione ( con sentenza 25 novembre 2010, De Francesco ) avevano avuto modo di affermare che le dichiarazioni assunte senza contraddittorio <non possono – conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art.6 della CEDU – fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale >.

Poiché nella specie – concludono i difensori dei due ricorrenti – il giudizio di penale responsabilità si fondava principalmente sulle dichiarazioni predibattimentali delle parti lese, la sentenza impugnata doveva essere annullata, anche con riferimento all'aggravante di cui all'art.7 della l.n.203/91, riconosciuta per le sole ipotesi di reato di cui ai capi 38) e 61) senza specificazione del *quid pluris* pur richiesto dalla norma, ma facendo riferimento a frasi generiche e allusive, e ai provvedimenti di confisca, in relazione ai quali i giudici territoriali avevano ignorato le argomentate e specifiche censure formulate con gli atti di appello, attraverso le acquisite consulenze tecniche a contenuto liberatorio.

L'Avv. Roberto Le Pera, nell'interesse di Muscolino Giovanni, con motivi nuovi depositati il 12.3.13, ha lamentato, con riferimento al reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 84), assenza di motivazione in ordine alla censura concernente la circostanza che nella dichiarazione testimoniale la p.o. Sposato mai aveva fatto menzione di richieste estorsive finalizzate all'ottenimento di un ingiusto profitto, laddove peraltro il collaboratore Falbo solo in dibattimento aveva indicato nel Muscolino l'autore del reato, inattendibile dovendo quindi essere ritenuto il

predetto per avere nella fase investigativa indicato altro soggetto autore del furto di benzina, nel 2002, ritenuto dalla Corte di appello prodromico alla successiva estorsione del 2003.

L'Avv. Nicola Rendace, nell'interesse di Pagliaminuta Antonio, Rizzo Cosimo Giuseppe, Forastefano Vincenzo e Martucci Andrea ha presentato motivi aggiunti depositati solo il 18.3.13 (senza quindi il rispetto del termine dei 15 giorni di cui all'art.611 c.p.p., applicabile anche, per giurisprudenza pacifica, ai procedimenti in udienza pubblica e la cui inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prenderli in esame), come anche l'Avv. Lucio Esbardo nell'interesse di Muscolino Giovanni (depositati solo il 19.3.13) e l'Avv. Marcello Manna nell'interesse di Senise Gianfranco (depositati solo il 15.3.13), il quale ultimo ha prodotto il dispositivo della sentenza di questa Corte, VI Sezione, in data 7.3.13, con il quale è stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro nei confronti di tutti gli imputati che avevano definito la loro posizione processuale mediante il rito abbreviato nell'ambito del medesimo procedimento c.d. 'Omnia 1', evidenziando inoltre come nelle more del giudizio colui che era stato indicato il promotore dell'associazione, Forastefano Antonio, divenuto collaboratore di giustizia, aveva escluso, nel processo celebrato dinanzi alla Corte d'assise di Cosenza a carico di Abruzzese Celestino ed altri, all'udienza del 27.6.12, la partecipazione del Senise al sodalizio criminale, così come già avevano fatto i collaboratori Falbo, Lione, Bariova e Curato.

Con dichiarazione in data 25.3.13 Garone Carmine ha rinunciato al ricorso.

Con motivi nuovi, anch'essi tardivi perché depositati il 10.5.13, l'Avv. Michele Donadio, nell'interesse di Lanzillotta Luca, ribadita l'insufficienza delle dichiarazioni accusatorie a delineare con certezza il reato di usura ascrittogli, in assenza anche di elementi di riscontro, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, come, da ultimo, ha chiesto, con memoria depositata il 20.6.13, il difensore di Propato Domenico e Propato Aurelio.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso di Garone Carmine, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.589-591 c.p.p., per intervenuta rinuncia al gravame.

Ancora, preliminarmente, vanno affrontate le questioni riguardanti la legittimità costituzionale dell'art.2 del d.l. n.10/10, convertito, con modifiche, nell'art. 1 della l.n. 52/10, in relazione agli artt.3 e 25 Cost.; la nullità degli atti compiuti e l'inutilizzabilità delle prove dichiarative assunte dal Tribunale di Castrovillari prima dell'entrata in vigore del d.l. n.10/10 che ha attribuito al tribunale, all'art.2, la competenza per i delitti di cui all'art.416-bis c.p., comunque aggravati, << anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento dinanzi alla Corte di assise >>.

Manifestamente infondata – osserva questa Corte – si presenta la dedotta questione di legittimità costituzionale, la ragionevolezza della norma transitoria, che ha stabilito l'applicazione della nuova competenza ai processi in corso, limitatamente ai delitti di cui all'art.416-bis c.p., derivando dalla specifica funzione affidata all'art.2 cit. di rimediare alla situazione evidenziata dalla Cassazione (v.Sez.I, 21 gennaio 2010, n.4964), conseguente alle modifiche apportate all'art.416-bis c.p. dalla legge c.d. 'ex Cirielli' (n.251 del 2005), la quale all'art.1 comma 2 aveva innalzato le pene previste dall'art.416-bis c.p. – in particolare quelle riservate ai promotori, ai capi ed agli organizzatori dell'associazione mafiosa armata di cui al comma 4 dell'articolo citato - , fissando in tal caso il limite massimo edittale della pena in anni 24 di reclusione, limite coincidente con quello che identifica il criterio quantitativo di individuazione dei reati di competenza della Corte di assise, fissato nell'art.5, comma 1, lett.a) c.p.p. appunto nella reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni.

Attribuendo il legislatore, in tal modo, la competenza per materia (per tutte le ipotesi di reato previste dall'art.416-bis c.p.p.) non più al tribunale, come era in precedenza, ma alla Corte di assise,

vi era il rischio che numerosi procedimenti relativi ad associazioni di tipo mafioso pendenti nella fase dibattimentale dinanzi al tribunale, se relativi a reati consumati dopo l'entrata in vigore della l.n.251/05, si dovessero interrompere in seguito alla deduzione dell'incompetenza per materia del giudice adito e per arginare questo rischio è appunto intervenuto il legislatore, preoccupato anche del pericolo che l'eventuale regressione dei procedimenti potesse incidere sui termini custodiali.

Inoltre, la prospettata questione si presenta priva della necessaria concreta rilevanza, nel caso di specie, atteso che alla eventuale sentenza di annullamento ex art.24 c.p.p. avrebbe dovuto fare seguito, da parte della Corte di appello, la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, cioè allo stesso Tribunale di Castrovillari che ha proceduto nei confronti degli odierni ricorrenti.

L'applicazione retroattiva, poi, dell'art.5 c.p.p. (nel testo vigente), che assegna alla competenza del tribunale i reati associativi, *quoad titulum* comunque aggravato, in deroga alla generale competenza *quoad poenam* della Corte di assise risulta imposta dalla interpretazione letterale della norma di diritto transitorio (art.1, comma 1, lett.a) d.l. n.10/10, convertito in l.n. 52/10), secondo il senso <fatto palese dal significato proprio delle parole> e del tutto coerente con la inequivocabile intenzione del legislatore (v. Cass., sez.I, 12 ottobre 2011, n.47655) e le prove orali assunte dal giudice originariamente incompetente per materia ma a cui la competenza sia stata attribuita, in via retroattiva, per legge sono pienamente utilizzabili, non risultando ad esse applicabile la regola di cui all'art.26, comma 2, c.p.p. (Cass., sez.VI, 2 dicembre 2012, n.1263).

Altra questione preliminare, sollevata da numerosi ricorrenti, riguarda la corretta applicazione del disposto di cui all'art.500, comma 4, c.p.p., con riferimento alle dichiarazioni rese da alcune delle parti offese.

Sul punto, si è lamentata l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, anche quale conseguenza della inutilizzabilità delle dichiarazioni *de relato* rese dal tenente Feola e da altri appartenenti alla p.g. e della mancata redazione del verbale di sommarie informazioni testimoniali contenente le dichiarazioni dai medesimi raccolte.

La doglianza non è fondata.

Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli <elementi concreti> sulla base dei quali, anche se desunti soltanto da circostanze emerse in dibattimento, può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso, devono raggiungere un *quantum* di natura indiziaria caratterizzato da plausibilità logica che, pur senza realizzare la condizione della certezza <al di là di ogni ragionevole dubbio>, facciano presumere l'esistenza di una intimidazione che abbia compromesso la genuinità della deposizione dibattimentale (Cass., sez.VI, 8 luglio 2005, n.33951), senza che sia richiesto che tale compromissione derivi necessariamente da un fatto attribuibile all'imputato: qualunque situazione, desumibile persino dalle stesse modalità della deposizione, può essere liberamente apprezzata dal giudice che è soltanto tenuto ad esternare il suo convincimento con motivazione esente dai vizi logici (Cass., sez.IV, 19 maggio 2009, n.38230).

All'esito pertanto degli accertamenti compiuti dal giudice attraverso un subprocedimento incidentale – che, come tale, non può essere a forma vincolata, libero essendo il giudice nella raccolta degli elementi concreti per ritenere la illiceità delle condotte poste in essere 'sul' dichiarante, in assenza di alcuna disposizione limitativa al riguardo - , le dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle rese dal testimone nella fase delle indagini preliminari, in ragione della accertata alterazione della loro genuinità, sono acquisite al fascicolo del dibattimento per l'utilizzazione probatoria (Cass., sez.II, 14 gennaio 2009, n. 5224).

Nella specie, i giudici territoriali, con motivazione del tutto esente da vizi logici, hanno desunto la esistenza di una situazione di inquinamento probatorio con riferimento ai testi De Rose Roberto, Praino Giancarlo, De Angelis Aniello, La Camera Giovanni e Francese Lorenzo, anzitutto dalle stesse modalità della loro deposizione dibattimentale, avvenuta negando o ribaltando il precedente narrato, disconoscendo non soltanto i singoli avvenimenti, ma l'intero contenuto delle precedenti dichiarazioni, fino a contestare addirittura che la precedente deposizione fosse mai stata resa e sostenendo financo che la verbalizzazione da parte del p.m. era stata scorretta se non falsa.

Oltre a tale comune e significativo comportamento, i testimoni – hanno sottolineato i giudici calabresi – hanno accennato alla necessità di curare l'interesse dei propri familiari e di dover continuare a vivere in ambienti frequentati dagli stessi imputati o dai loro familiari.

Dalla annotazione di servizio del tenente Feola in data 20.3.09, è risultato poi che il teste Francese Lorenzo, alle udienze del 18,19 e 20.3.09, si trovava in compagnia degli imputati Guarino, Caporale, Muscolino, Maritato e Russo, mentre dall'annotazione 8.4.09 del medesimo ufficiale di p.g. è risultato che, in occasione dell'udienza tenutasi in quella data, il teste De Rose, che si presentava agitato ed impaurito, aveva spontaneamente riferito che non avrebbe confermato quanto in precedenza dichiarato al p.m. per timore di ritorsioni da parte del clan Forastefano.

Dall'annotazione di servizio del brigadiere Porcelli Alfonso era poi risultato che questi era stato avvicinato, il 27.4.09, da Francese Lorenzo il quale aveva riferito che De Rose Roberto aveva subito pressioni da Maritato Giuseppe e dal figlio per ritrattare quanto dichiarato al p.m., mentre il 16.4.09, sempre il Francese aveva riferito al predetto brigadiere – come da questi riportato nella sua relazione del 16.4.09 – che Praino Giancarlo aveva subito, un anno prima, l'incendio di una mietitrebbia e al medesimo era stato consigliato di rispondere con un <non ricordo> alle domande postegli.

Sulla base di tali elementi, quindi, qualificati dai requisiti della concretezza e della rilevanza, del tutto legittimamente i giudici territoriali, ritenuta compromessa la genuinità delle deposizioni dibattimentali dei predetti testimoni, in ragione di un condizionamento inquadrabile nell'ambito della previsione di cui al comma 4 dell'art.500 c.p.p., hanno disposto il recupero e la utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede di indagini preliminari.

Venendo all'esame dei singoli ricorsi, quello di Alexandru Mioara Liliana si presenta come manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, non vi è alcun elemento per ritenere che l'odierna imputata non corrisponda alla persona fisica di Alexandru Mioara Liliana, nata il 19.7.65, presente in aula e come tale identificata mediante il documento di identità esibito dalla difesa, laddove - come

correttamente sottolineato dai giudici di appello – l'indicazione nella sentenza di primo grado della data di nascita dell'imputata '17 luglio 1965' è frutto di un mero errore materiale che in nulla ha inciso sullo svolgimento del processo di primo grado, sulla pronuncia della sentenza e sulle conseguenti notificazioni nei confronti della prevenuta.

Generico ed ancorato a considerazioni fattuali, come tali non proponibili in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato, è il secondo motivo, la responsabilità della Alexandru in ordine alla partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata clan Forastefano, con il compito di gestire l'immigrazione di cittadini extracomunitari clandestinamente presenti nel territorio nazionale essendo risultata – come specificato dai giudici calabresi – oltre che dalle dichiarazioni analitiche rese da Elia Francesco (coimputato separatamente giudicato), altresì da quelle dei fratelli Vincenzo e Vinicio Lombardi i quali avevano riferito che la donna era in contatto con Senise Gianfranco e con Forastefano Antonio.

La stessa Alexandru aveva poi raccontato ai Lombardi di aver partecipato a riunioni tra il capo cosca e alcuni creditori a tasso usurario dei Lombardi, venendo così da questi ultimi licenziata, ma poi riassunta su pressione di Forastefano Antonio, persona che i Lombardo avevano avuto timore di contraddire, mettendosi 'a disposizione' di Forastefano Antonio, come era risultato anche dalla intercettazione della conversazione in data 28.4.04, avvenuta sull'utenza in uso al predetto e correttamente interpretata dalla Corte catanzarese come significativa del concreto interesse della cosca alle sorti della Alexandru e alla sua presenza presso i Lombardi, ai quali inoltre la donna aveva rivolto l'avvertimento di estinguere la posizione debitoria perché si trattava di 'gente pericolosa'.

Si era quindi trattato di un 'ruolo dinamico' quello svolto dalla Alexandru, accertatamente consistito nel fungere da tramite nell'assunzione di manodopera extracomunitaria nelle cooperative della zona, nello specifico settore di ingerenza dell'associazione, quello cioè del controllo delle cooperative al fine di partecipare agli utili derivanti dalle false assunzioni e legati alle truffe in danno dell'INPS.

- Inammissibile si presenta anche il ricorso di Arango Antonio Maria, le cui censure, oltre a involgere questioni di mero fatto, sono manifestamente infondate.

Non certo apoditticamente, infatti, i giudici territoriali hanno ritenuto la responsabilità del prevenuto per il reato di usura aggravata in danno dei fratelli Lombardi (capo 22), bensì sulla base delle dichiarazioni dagli stessi rese – la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – corroborate dai riscontri rappresentati dal contenuto delle conversazioni intercettate e dagli esiti della consulenza relativa ai flussi bancari.

Era così risultato – hanno specificato i giudici di merito – praticato un tasso di interesse tra l'8 e il 10% mensile da parte dell'Arango, il quale inizialmente si era proposto come mero intermediario rispetto ai suoi 'amici napoletani' per poi, nella seconda fase del rapporto, allorché cioè erano iniziate le difficoltà dei debitori nel restituire le somme ricevute in prestito ( i Lombardi hanno finito con l'erogare circa 100.000,00 euro), fare riferimento a <finanziatori camorristi, che erano pericolosi>.

Tale riferimento – hanno correttamente ritenuto i giudici di appello – ha integrato poi gli estremi dell'aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91, la configurabilità del 'metodo mafioso' non necessitando la dimostrazione o la contestazione della esistenza di una associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano – come nella specie – veste tipicamente mafiosa (Cass., sez.I, 15 febbraio 2012, n.5881).

Infine, la censura relativa al trattamento sanzionatorio è del tutto aspecifica, dovendosi peraltro considerare come all'esito del giudizio di appello all'imputato siano state riconosciute attenuanti generiche prevalenti e la pena ridotta da anni 6 di reclusione ed € 7.000,00 di multa ad anni 2 di reclusione ed € 3.000,00 di multa.

Infondato è il ricorso di Avella Salvatore, relativamente alla condanna intervenuta per il solo reato di usura aggravata in danno di La Camera Giovanni (capo 60).

Legittimamente recuperate – per quanto in precedenza al riguardo evidenziato – le dichiarazioni della parte offesa La Camera, attraverso il meccanismo di cui al comma 4 dell'art.500 c.p.p., è risultato, andandosi tali dichiarazioni a saldare con quelle rese in dibattimento sì da confluire in un motivato e non censurabile in questa sede giudizio di attendibilità complessiva del teste, che a fronte di un prestito ammontante a 100 milioni di lire, la p.o. ha corrisposto interessi del 40% annuo, come risultato anche dalla consulenza tecnica espletata su incarico del p.m., e che il rapporto era proseguito fino al 2007, tanto che l'imputato al momento in cui era stato sentito dal p.m. era in possesso di due assegni, uno dell'importo di 20.000,00 euro, con scadenza al 31.12.05, e l'altro dell'importo di 10.000,00 euro, con scadenza al 30.6.06.

Infondato è pertanto anche l'ultimo motivo con il quale il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio, in quanto il momento di consumazione del delitto di usura, in caso di rateizzazione nella corresponsione del capitale e – come nella specie – degli interessi illeciti pattuiti, si individua nella dazione effettiva dei singoli ratei e non nella illecita pattuizione (Cass., sez.II, 19 giugno 2009, n.42322), con la conseguenza che legittimamente la pena è stata determinata con riferimento a quella introdotta con la l.n.251/05 (che prevede la reclusione da 2 a 10 anni ), e peraltro all'Avella sono state riconosciute attenuanti generiche prevalenti e la pena è stata dai giudici di appello ridotta (anche in virtù della assoluzione dai reati di cui ai capi 51 e 52 della rubrica) da anni 8 di reclusione ed € 17.000,00 di multa ad anni 3 di reclusione ed € 4.000,00 di multa.

Anche il ricorso di Caporale Aldo non è fondato.

Recuperate legittimamente, attraverso il ricordato meccanismo di cui all'art.500, comma 4, c.p.p., le dichiarazioni dei testi La Camera e De Rose, con riferimento a quest'ultimo teste, che è stato in dibattimento esaminato ai sensi dell'art.197-bis c.p.p., l'elemento di riscontro alle dichiarazioni riguardanti il finanziamento e il pagamento degli interessi (pari al 48% annuo) è rappresentato dalla circostanza, riferita dal De Rose in dibattimento, relativa alla situazione di difficoltà economica in cui si era venuto a trovare a motivo della mancata erogazione dei finanziamenti da parte delle

- banche, con conseguente esposizione per circa 120 milioni di lire (nel periodo 2001-2002) nei confronti dei clienti del consorzio agrario, i quali pagavano le forniture in ritardo.

Non certo apoditticamente, poi – come invece lamentato dal ricorrente – i giudici territoriali hanno ritenuto solo affette da qualche imprecisione le dichiarazioni di Cosentini Michele, con riferimento al reato di usura di cui al capo 45) della rubrica, osservando come costui (titolare di un hotel alle Terme di Spezzano Albanese e proprietario di un'azienda agricola gestita unitamente al fratello Mario) abbia dichiarato di aver ricevuto prestiti dal Caporale (detto 'stroscio', indicazione presente anche su alcune matrici di assegni da lui emessi) in due occasioni, nel 2003 e nel 2004, laddove il fratello Mario aveva fornito riscontro a tali dichiarazioni, con riferimento sia al rapporto di natura usuraria intrapreso dal proprio padre Vincenzo con il Caporale, che alla consegna di assegni a quest'ultimo.

Dalle dichiarazioni 'recuperate' del La Camera era risultata – hanno evidenziato i giudici catanzaresi – la corresponsione al Caporale della somma complessiva di un miliardo di lire, al tasso di interesse del 50% annuo.

Cosentini era stato costretto al pagamento degli interessi anche in seguito alle minacce di morte proferitegli dal Caporale, comportamento che legittimamente è stato ritenuto integrare il reato di estorsione (capo 56), costituendo la minaccia il *quid pluris* che ha differenziato, nell'occasione, un comportamento semplicemente usurario da quello invece estorsivo.

Del tutto legittimamente, poi, con riferimento al delitto di usura di cui al capo 55) è stata ritenuta l'aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91, l'utilizzo del metodo mafioso essendo avvenuto con riferimento insistente, da parte dell'imputato, a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata ai quali si ricollegavano i capitali consegnati alla parte lesa.

Generica è la doglianza relativa alla assenza di motivazione circa la ritenuta aggravante di cui all'art.644, comma 5 n.4, c.p. (peraltro i giudici hanno evidenziato la qualifica di titolare di due società del La Camera: la 2LC s.r.l. e la Coragrumi Coop.) e non sufficientemente specifica è anche quella relativa all'usura in danno di Signoretti Pasquale (capo 105), nessun travisamento della prova

essendosi peraltro verificato, il Signoretti avendo riferito di un prestito complessivo di circa 300 milioni di lire concessogli dal Caporale, al tasso di interesse del 10% mensile, denaro che a dire dell'imputato proveniva da 'amici', con implicito ma chiaro riferimento ad appartenenti alla criminalità organizzata.

Infine, legittimamente sono state negate al Caporale le attenuanti generiche, in considerazione dei suoi molteplici precedenti penali, trattandosi di parametro considerato dall'art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art.62-bis c.p.

Infondati sono anche i ricorsi di Costa Francesco e Costa Vincenzo.

Recuperate legittimamente – per quanto in precedenza rilevato – attraverso il meccanismo di cui al comma 4 dell'art.500 c.p.p., le dichiarazioni dei testi Francese, La Camera, De Angelis e Praino (per quest'ultimo la Corte di appello ha rimarcato come sia elemento di fatto acquisito che l'episodio dell'incendio del campo coltivato a grano si sia verificato nel lasso temporale intercorso tra la prima e la seconda sua audizione da parte del p.m., mentre per il Francese l'incendio della mietitrebbia ha preceduto il suo esame dibattimentale), non ha pregio la censura di violazione dell'art.430-bis c.p.p. relativamente alla acquisizione della relazione del tenente Feola, concernente l'avvenuta intimidazione dei testi Francese e De Rose.

Feola, infatti, non risulta aver assunto direttamente informazioni ex art.430-bis c.p., bensì aver rilevato comportamenti dei testi, riferendo doverosamente al giudice, senza che peraltro, pur volendolo considerare, all'interno del subprocedimento di cui al comma 4 dell'art.500 c.p.p., teste *de relato* rispetto a circostanze apprese da terzi, ne sia mai stato chiesto l'esame da alcuna delle parti, con conseguente piena utilizzabilità delle dichiarazioni indirette (art.195, comma 1, c.p.p.).

Infondata è anche la doglianza circa il mancato espletamento dell'incidente probatorio ai fini della acquisizione delle dichiarazioni del teste Francese, correttamente avendo la Corte di merito sottolineato la facoltà (e non l'obbligo) per il p.m. di attivare l'istituto di cui all'art.392 c.p., allorché si paventi che il teste sia sottoposto a violenza o minaccia, senza la comminatoria di alcuna sanzione processuale ove il p.m. non avanzi la relativa richiesta.

Quanto, poi, alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di Francese e La Camera, per violazione dell'art.63, comma 2, c.p.p., sussistendo – ad avviso della difesa – all'epoca dell'audizione dei predetti chiari indizi di reità a loro carico con riferimento al reato di cui all'art.644 c.p., va osservato che la sanzione dell'inutilizzabilità *erga omnes* delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive presso un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta a indagini, opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistessero prima dell'escussione indizi non equivoci di reità e tali indizi fossero conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti o intuizioni personali dell'interrogante (v. Cass., sez.I, 25 gennaio 2008, n.4060; Sez.un., 23 aprile 2009, n.23868).

Nella specie, invece, a fronte della qualifica di parti lese sempre rivestita da Francese e La Camera e della assenza di elementi – sottolineata dai giudici di appello – emergenti dalle attività captative, di responsabilità dei medesimi rispetto ai fatti oggetto di indagini, la difesa dei ricorrenti ha proposto una non consentita rilettura di intercettazioni ambientali, peraltro parzialmente enucleate, per inferire un coinvolgimento del Francese in una pretesa mediazione usuraria condotta a danno dei fratelli Lombardi.

Senonchè – come evidenziato dai giudici territoriali – proprio i Lombardi, la cui attendibilità è stata puntualmente argomentata, trovando il loro narrato altresì riscontri nelle conversazioni telefoniche intercettate, riguardanti i rapporti usurari di cui essi erano vittime, nonché nella consulenza espletata relativamente ai flussi bancari, hanno fornito una puntuale e coerente ricostruzione della vicenda usuraria che li aveva riguardati, precisando che Costa Francesco aveva stipulato il mutuo, consegnato il capitale e imposto il tasso di interesse del 10% mensile, ricevendo dai Lombardi le prime rimesse di denaro, mentre Costa Vincenzo aveva tenuto i contatti con le parti offese ricevendo denaro a titolo di interessi e capitali fino all'aprile del 2003, nella consapevolezza da parte dei due imputati che le somme oggetto del rapporto erano destinate dai Lombardi allo svolgimento della comune attività imprenditoriale olearia.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle restanti imputazioni a carico dei  
Costa, avendo i giudici di appello evidenziato come, con riferimento al reato di usura aggravata contestato al capo 34), alle dichiarazioni 'recuperate' del Francese, indicanti come corrispettivo di un prestito di 40.000,00 euro interessi pari al 7% mensile, abbiano fatto riscontro, oltre alle conversazioni intercettate indicate a pag.57 della sentenza impugnata, altresì le dichiarazioni di Praino Giancarlo, il quale ha riferito di essere a conoscenza che 'Ciccio' Costa praticava tassi usurari al Francese, potendo personalmente constatare che quest'ultimo era solito recarsi presso l'Hotel Sybaris gestito da Costa Francesco.

Riguardo all'usura contestata in danno di Pugliese Antonio, si pongono le analitiche dichiarazioni, acquisite ex art.512 c.p.p., della parte lesa, non inficcate – ha perspicuamente rimarcato la Corte catanzarese – da quelle non sufficientemente specifiche rese dal predetto in sede di indagini difensive, essendo quelle rese dinanzi al p.m. state riscontrate, con riferimento proprio alla sussistenza del rapporto usurario, dalla conversazione tra La Camera e Francese, intercettata il 20.7.05, nel corso della quale i due avevano parlato del debito a tasso usurario contratto dal Pugliese con Costa Francesco, mentre ulteriori riscontri – ha puntualizzato la Corte di merito – si erano avuti dalle indagini bancarie nonché dalla deposizione di Pugliese Pasquale, nipote della p.o., circa la situazione di difficoltà finanziaria in cui versava l'azienda dello zio e l'utilizzo da parte di quest'ultimo dei conti correnti intestati allo stesso nipote.

Correttamente è stata poi ritenuta l'aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91, avendo la parte lesa fatto riferimento sia ai legami intrattenuti da Costa Francesco con la criminalità organizzata, sia allo stato di timore che la persona del Costa gli incuteva in ragione di ciò.

Quanto alle fattispecie di usura in danno di De Rose, Cavallaro e La Camera – contestate a Costa Vincenzo ai capi 38), 53) e 54) – ha sottolineato la Corte di appello come le dichiarazioni del De Rose (sentito ai sensi dell'art.197-bis c.p.p.) abbiano trovato riscontro nelle indicate intercettazioni telefoniche, mentre la qualità di imprenditore della p.o., nota all'imputato, ed il riferimento agli 'amici', a persone cioè appartenenti alla criminalità organizzata che avevano finanziato il prestito e

- dalle quali erano da attendersi ritorsioni in caso di una sua mancata restituzione, correttamente sono
- stati ritenuti elementi integranti le aggravanti contestate.

Le dichiarazioni di La Camera Giovanni – recuperate attraverso il ricordato meccanismo di cui all'art.500, comma 4, c.p.p. – legittimamente sono state poste dai giudici a fondamento della responsabilità di Costa Vincenzo per il reato di usura di cui al capo 54), a nulla rilevando, per inficiare il contenuto di tali dichiarazioni, che il La Camera avesse in precedenza prestato denaro a Pugliese Antonio, per un 'affare', la natura usuraria del rapporto intercorso tra i due derivando dal tasso di interesse praticato che, con riferimento alle parti lese – ha precisato la Corte di appello – variava da un minimo del 3% ad un massimo del 10% mensile, quello minimo risultando in tal modo sempre superiore di oltre la metà al tasso medio praticato dagli istituti di credito.

- La responsabilità di Costa Vincenzo per il reato di usura in danno di Cavallaro Isidoro (capo 53), correttamente è stata fatta discendere dalle stesse dichiarazioni dibattimentali della p.o., con le quali
- a seguito delle rituali contestazioni operate dal p.m. – il Cavallaro ha finito con il confermare
- quelle rese in sede di indagini preliminari e relative al prestito di 30.000,00 euro ottenuto da Costa Vincenzo al tasso del 3% mensile, dal 2003 al 2006, prestito al quale – ha precisato la Corte di merito – era risultata estranea l'operazione di cessione del *leasing* relativa all'autovettura Mercedes 320, intestata al Costa, neanche menzionata dal teste allorché era stato sentito dal p.m.

Infondato è anche il quinto motivo di ricorso di Costa Francesco, la cui responsabilità per l'episodio estorsivo di cui al capo 106), in danno di Signoretti Pasquale, correttamente è stata ritenuta dai giudici di merito sulla base delle stesse dichiarazioni della p.o., indotta a corrispondere all'imputato la somma di 46.000,00 euro in seguito alla perentoria e minacciosa espressione proferita nei suoi confronti dal Costa (<< O passi tu o passo io! >> ), la cui caratura criminale era nota al Signoretti, così come la sua vicinanza al 'clan Cirillo', circostanze che avevano determinato la parte lesa a dare immediato seguito alla perentoria richiesta di Costa Francesco.

Legittimamente sono state a Costa Francesco negate le attenuanti generiche in ragione di suoi numerosi e gravi precedenti penali, mentre a Costa Vincenzo la pena è stata dimezzata (da 16 a 8

anni di reclusione), previa concessione di attenuanti generiche prevalenti, dovendo il ricorso del detto Costa Vincenzo sul punto essere così rigettato anche per la genericità della censura relativa alla determinazione della pena per fatti asseritamente avvenuti prima dell'entrata in vigore della l.n.251/05.

Quanto, infine, al provvedimento di confisca adottato nei confronti di Costa Vincenzo, le censure difensive non involgono questioni di legittimità, ma solo profili motivazionali della pronuncia del giudice di appello, il quale invece ha dato compiutamente conto delle ragioni che hanno determinato le statuizioni ablatorie, evidenziando la sproporzione dei redditi e dell'attività economica di Costa Vincenzo rispetto ai beni di cui è risultato formalmente titolare, l'esiguità delle entrate lecite del ricorrente non essendo superabile – hanno precisato i giudici – né dalla presunzione di maggiori entrate riconducibili all'attività giovanile di pizzaiolo del Costa Vincenzo, né dalle rendite agrarie derivanti da un fondo rustico acquistato nel 2004.

Parimenti congrua – e non contrastata dalle difese se non con argomentazioni di merito, non consentite in questa sede – è la motivazione con la quale i giudici di appello hanno ricondotto alla sostanziale titolarità di Costa Francesco e Costa Vincenzo i beni confiscati a Costa Augusto, avendo la Corte di merito rimarcato l'esiguità dei redditi del predetto che pure aveva realizzato l'Hotel Sybaris nel 2001-2002 con un esborso di € 3.487.375,00 al quale non hanno temporalmente fatto riscontro né il contributo erogato dalla Regione né quella della B.N.L. (perché successivi entrambi alla realizzazione del complesso alberghiero), legittimamente derivandone che i notevoli capitali iniziali impiegati non potevano che essere provento della illecita attività del padre Costa Francesco e del fratello Costa Vincenzo, tenuto anche conto che i terreni sui quali era stato realizzato l'albergo erano stati acquistati da Costa Augusto nel 1993, allorché questi non disponeva di reddito alcuno, e che Costa Vincenzo è risultato avere poteri institori di gestione dell'impresa alberghiera di Costa Augusto e che diversi pagamenti relativi a rapporti di natura usuraria erano avvenuti proprio presso l'Hotel Sybaris.

- Manifestamente infondati sono i ricorsi di Graziadio Pietro e Guarino Antonio.

Con il primo motivo di ricorso la difesa di Graziadio altro non deduce se non argomentazioni in fatto, volte a minare la ritenuta credibilità delle dichiarazioni delle parti offese relativamente ai sei episodi di usura addebitati al ricorrente ai capi 17-bis), 28), 47), 50), 57) e 58), genericamente contestando, quanto alle dichiarazioni del De Angelis, la sussistenza dei presupposti per il recupero, ai sensi del comma 4 dell'art.500 c.p.p., di quelle dal medesimo rese in sede di indagini preliminari. Invero, con motivazione del tutto adeguata ed immune da rilievi di illogicità, i giudici di merito hanno evidenziato come i fratelli Lombardi, la cui attendibilità non viene neanche in discussione, sotto il profilo della genuinità delle loro affermazioni dibattimentali – attendibilità che peraltro è stata adeguatamente argomentata dai giudici di appello - , abbiano riferito di aver ricevuto, fino al luglio del 2007, dal Graziadio prestiti per un totale di 50.000,00 euro circa, al tasso d' interesse mensile dell'8% , trovando le loro dichiarazioni riscontro inequivoco nei risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza di Blando Nicola (che aveva inizialmente indirizzato i Lombardi al Graziadio) e negli esiti della consulenza tecnica espletata su incarico del p.m.

- De Angelis Aniello (il cui autentico terrore traspariva nel corso della sua deposizione dibattimentale, venendo colto dal presidente del collegio e confermato dallo stesso teste), ha avuto modo di evidenziare, dinanzi al p.m., che il Graziadio si presentava sistematicamente presso la sua azienda reclamando la corresponsione di quanto pattuito al tasso del 10% mensile, interessi che aveva continuato a pagare fino al 2005 sotto minaccia, subdola, che il denaro apparteneva a
- <<pericolosi mafiosi castrovillaresi che saranno spietati nel pretendere la restituzione di quanto loro spettante >>, comportamento che del tutto legittimamente quindi è stato ritenuto dai giudici di merito integrare anche l'aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91.

Anche Cosentini Michele, la cui attendibilità non è in discussione, ha riferito che Graziadio, al quale si era in passato rivolto per le cure dentarie, gli aveva prestato, nel 2003, 35.000,00 euro, al tasso di interesse del 10% mensile, per la necessità di proseguire nell'attività imprenditoriale, sì che

correttamente è stata ritenuta l'aggravante ex art.644, comma 5 n.3, c.p., la quale è configurabile per il solo fatto che la parte lesa eserciti una delle attività protette (Cass., sez.II, 22 marzo 2011, n.25328).

Favale Leonardo, lungi dall'aver fatto confusione sulle cifre presumibilmente ricevute dal Graziadio – come sostenuto dalla difesa – ha indicato, a seguito di rituale contestazione, in 140.000,00 euro circa l'importo complessivo ricevuto dall'imputato, al tasso annuo del 30-40%, residuando un debito di 80.000,00 euro – hanno evidenziato i giudici di appello – a fronte del quale la p.o. aveva rilasciato assegni in garanzia sui conti correnti intestati anche ai propri figli Francesco e Pasquale, tutti trattenuti dal Graziadio.

Da ultimo, La Camera Giovanni ha avuto modo in dibattimento di riferire di essere stato indirizzato al Graziadio dal cognato, Selvaggi Gianfranco, ricevendo prestiti, dal 2004 al 2007, al tasso del 10% mensile, affermazioni che – hanno rimarcato i giudici territoriali - , dettagliate e confermate anche in sede di controesame, sono risultate nello specifico coerenti con quanto dal teste dichiarato il 6.12.05 dinanzi al p.m., senza che fosse emerso alcun intento calunnioso nei confronti dell'imputato.

L'evidente sussistenza dell' aggravante ex art.7 l.n.203/91 e di quella di cui all'art.644, comma 5 nn.3 e 4, c.p. – per quanto fin qui evidenziato – rende manifestamente infondati anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, in quanto, pur essendo applicabile a ciascuna delle imputazioni ascritte al Graziadio la 'nuova' l.n.251/05, alla data odierna nessuno dei reati di usura aggravata risulta prescritto.

Infine, con il quarto motivo di ricorso relativo alla confisca dell'appartamento, sito in Cassano allo Jonio, via Amendola, piano 1, la difesa lamenta la 'iniquità' del provvedimento ablativo, inammissibilmente censurando così la motivazione dei giudici di merito, i quali invece hanno nella specie fatto corretta applicazione dell'art.12-sexies l.n.356/92, l'acquisto immobiliare effettuato l'8.11.90 dal figlio dell'odierno ricorrente essendo risultato sproporzionato all'attività economica,

anche ove abusivamente esercitata, del Graziadio, alla luce pure dei precedenti esborsi - analiticamente indicati dai giudici di appello - effettuati dall'imputato e dalla di lui moglie.

Guarino Antonio - il quale non contesta la sussistenza del reato di usura ascrittogli al capo 19), in danno dei fratelli Lombardi - , propone un primo motivo di ricorso manifestamente infondato, l'aggravante ex art.7 l.n.203/01 rimanendo integrata nel caso in cui l'imputato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata (Cass., sez.I, 30 marzo 2010, n.14193).

Nella specie, è indubbio che ai due imprenditori agricoli il Guarino abbia rappresentato che il denaro non era suo, ma di soggetti appartenenti alla criminalità, per cui i pagamenti avrebbero dovuto essere precisi e puntuali, tanto da avere l'imputato - come sottolineato dai giudici territoriali- espressamente detto, rivolto a Lombardi Vincenzo: << Questi non scherzano...la vedi questa piscina, questi vi ci buttano dentro e vi ammazzano>>, espressione intimidatoria che aveva determinato i Lombardi ad essere scrupolosi negli adempimenti proprio per il timore di ritorsioni e che correttamente è stata ritenuta configurare gli estremi dell'aggravante in discorso.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale si deduce motivazione carente e illogica con riferimento alla confisca dei due beni immobili intestati alla moglie dell'imputato, la illiceità dei capitali utilizzati per il loro acquisto essendo stata dai giudici di merito correttamente ritenuta sia in ragione della sproporzione dei due acquisti immobiliari rispetto ai redditi, all'epoca, dell'imputato e della moglie, redditi sufficienti, per quest'ultima, al solo suo sostentamento ed addirittura irrisori per il Guarino, il quale - hanno sottolineato i giudici - dal 1990 al 1998 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi, per cui - hanno correttamente concluso sul punto - nessun accumulo patrimoniale da fonti lecite ha potuto consentire l'acquisto da parte di Linardi Marcella delle due abitazioni site in Cassano Jonio oggetto di confisca.

La responsabilità di Lanzillotta Luca per il reato di usura in danno di Pugliese Antonio, aggravata ai sensi dell'art.644, comma 5 n.4, c.p. (capo 62), legittimamente è stata ritenuta dai giudici calabresi sulla base delle dichiarazioni della parte lesa, rese in sede di indagini preliminari ed acquisite ai

sensi dell'art.512 c.p.p., il cui contenuto, lungi dall'essere 'scarno', come sostenuto dalla difesa, è stato correttamente apprezzato in senso accusatorio, avendo la p.o. riferito di essere giunta a corrispondere all'imputato interessi del 120% annuo e di essere stata in grado di restituire solo i 60 milioni di lire inizialmente pattuiti, nessun rilievo avendo avuto – ai fini di minare la credibilità del Pugliese – gli eventuali contrasti tra il predetto e Paterno Nadia, moglie dell'imputato, riguardanti il rilascio del fondo nella disponibilità del Pugliese, trattandosi di un contrasto – hanno non certo illogicamente sottolineato i giudici di appello – nel quale non era stato direttamente coinvolto il Lanzillotta e che pertanto non era stato in grado di determinare nel Pugliese un astio tale da spingerlo a sì gravi accuse nei confronti del Lanzillotta, anche in considerazione dei riscontri avutisi con riferimento alle propalazioni accusatorie rese dal Pugliese nei confronti di altri imputati.

Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, dal momento che, escluse le aggravanti ex artt.644, comma 5 n.3, c.p. e 7 l.n.203/91, residuando la sola aggravante di cui al comma 5 n.4 dell'art.644 c.p., la pena doveva essere determinata senza tenere conto – come invece è avvenuto – dell'aggravante ex art. 7 cit., per cui, con le concesse attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante ex art.644, comma 5 n.4, c.p., la pena va determinata – e a ciò provvede questa Corte, previo annullamento senza rinvio sul punto, ai sensi della lett.l) dell'art.620 c.p.p. – in anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 2.000,00 di multa.

Infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso in quanto, essendo la residua aggravante ad effetto speciale, il reato ascritto all'imputato, pur considerando più favorevole l'art.157 c.p., come novellato dalla l.n.251/05, si prescrive in anni 11 e mesi 3, quindi all'1.9.14.

Fondato è anche il primo motivo di ricorso di Morena Giuseppe, con efficacia assorbente degli altri. Originariamente contestato al prevenuto il delitto di usura aggravata di cui al capo 18), in danno dei fratelli Lombardi, i giudici di primo grado, riqualficata l'originaria imputazione a norma degli artt.56 e 629 c.p., hanno condannato il Morena per una fattispecie estorsiva, in violazione pertanto degli artt.521 e 522 c.p.p.

Erroneamente, infatti, i giudici territoriali hanno ritenuto < compiutamente e puntualmente descritta>, sin dal capo d'imputazione, una condotta rientrante nello schema normativo della tentata estorsione aggravata, in quanto il capo 18) addebita al Morena di aver <compulsato> le persone offese, <quale personaggio di spicco delle organizzazioni 'ndranghetistiche reggine>, circostanza che al più è idonea ad integrare l'aggravante ex art. 7 l.n. 203/91, ma non a qualificare – se non in violazione del comma 2 dell'art.521 c.p.p. - in termini estorsivi il comportamento dell'imputato a fronte della differente contestazione di usura aggravata (tra l'altro, proprio ex art. 7 cit.), in quanto la contestazione di un reato meno grave non può contenere in sé quella del reato più grave (Cass., sez.I, 8 giugno 2011, n.26609).

L'impugnata sentenza deve pertanto, sul punto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.

Inammissibili, per genericità e manifesta infondatezza, sono i ricorsi di Riccardi Giovanni e Russo Leonardo.

Il primo altro non fa se non genericamente contestare il portato accusatorio delle dichiarazioni della p.o. De Angelis Aniello con riferimento al reato di usura contestato al Riccardi al capo 26), laddove i giudici territoriali hanno al riguardo evidenziato, dopo aver legittimamente recuperato, ai sensi del comma 4 dell'art.500 c.p.p., secondo quanto in precedenza esposto, le dichiarazioni della p.o. rese in sede di indagini preliminari, come il De Angelis, con precisione e ricchezza di particolari, abbia avuto modo di riferire della propria situazione di difficoltà finanziaria che lo aveva costretto a rivolgersi al Riccardi per un prestito al tasso del 10% mensile, per cui risultava ancora debitore della somma di 60.000,00 euro, affermando esplicitamente di sentirsi in pericolo di vita in quanto – circostanza, quest'ultima, confermata anche in dibattimento – l'imputato gli aveva detto: << Stai attento che i soldi su' frati e sangue! >>.

Analoghe dichiarazioni il De Angelis ha reso anche con riferimento al prestito concessogli di 4.500,00 euro, da Russo Leonardo, anch'esso al tasso di interesse del 10% mensile (reato di usura di

cui al capo 30) e sul punto la difesa del ricorrente ha contestato, con il primo motivo, i presupposti di applicabilità dell'art.500, comma 4, c.p.p.

Trattasi di doglianza manifestamente infondata sol che si consideri come la parte lesa già dinanzi al p.m. avesse esplicitamente affermato che il Russo era tra gli usurai quello << che più mi fa paura>>, in quanto << legato agli zingari>>, i quali << sono molto temuti in Cassano >>.

Il secondo motivo di ricorso è generico ed articolato su considerazioni di merito, come tali improponibili in sede di legittimità, con esse paventandosi assenza di motivazione da parte dei giudici di merito in ordine alle ragioni per cui alcune dichiarazioni della p.o. erano state ritenute credibili ed altre non veritiere e del perché il De Angelis, per il prestito, non si fosse rivolto ad istituti di credito, laddove invece la Corte di appello, nel ritenere attendibili le dichiarazioni rese al p.m. dal De Angelis in quanto coerenti ed articolate, ha anche precisato come lo stesso teste avesse in dibattimento confermato che il rapporto era stato definito con la consegna della somma in contanti di 7.800,00 euro, disponendo inoltre il Russo di un assegno in garanzia di 6.000,00 euro, in ragione dei timori nutriti per il riferimento fatto dall'imputato a Forastefano Leonardo.

Manifestamente infondato è anche il motivo riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, la doglianza non essendo ancorata a concreti elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito, i quali invece hanno legittimamente negato le attenuanti ex art.62-bis c.p. in considerazione, tra l'altro, del precedente penale dell'imputato, trattandosi di parametro previsto dall'art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art.62-bis c.p.

Infondati sono i ricorsi di Propato Domenico Giuseppe e Propato Aurelio.

Con riferimento al primo motivo, riguardante l'esistenza di una connessione probatoria tra i reati di usura ed estorsione contestati ai prevenuti ai capi 70) e 70-bis) della rubrica ed il reato di cui agli artt.110 c.p. e 73 del D.P.R. n.309/90, contestato alla p.o. Oriolo Antonio (definito con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile), di nessun pregio è la doglianza relativa alla mancata ricerca e valutazione, da parte dei giudici, di riscontri esterni alle dichiarazioni della p.o.

Le dichiarazioni dell'Oriolo – sentito ai sensi dell'art.197-bis c.p.p. – non necessitavano infatti di riscontri esterni, giusta la previsione di cui al comma 1 del predetto articolo, secondo cui <l'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art.12 o di un reato collegato a norma dell'art.371, comma 2, lett.b) può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile...di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 >>.

E' quanto accaduto nella specie, per cui le dichiarazioni di Oriolo Antonio non abbisognavano di riscontri esterni e correttamente sono state quindi utilizzate – venendo al secondo motivo di gravame – ai sensi e per gli effetti di cui all'art.526 c.p.p., dopo essere state ritenute, con motivazione congrua, attendibili in considerazione della coerenza, precisione, costanza e ricchezza di particolari del narrato.

Quanto poi alla aggravante ex art. 7 l.n.203/91, correttamente è stata ritenuta avendo Propato Aurelio fatto esplicito riferimento, nel corso di una telefonata con l'Oriolo, ai Forastefano, pretendendo in seguito spiegazioni circa le ragioni dell'inadempimento per poi Propato Domenico eloquentemente rivolgersi all'Oriolo con la frase: << Vedi di pagarmi altrimenti ti fanno saltare in aria, ti può accadere qualcosa di brutto, se la possono prendere sia con te che con la tua famiglia >>.

Del tutto generico è, infine, il quarto motivo di ricorso, sia con riferimento all'intervenuta condanna in appello di Propato Aurelio anche per il reato di usura di cui al capo 70), sia con riferimento alla asserita mancanza di motivazione relativamente al reato di estorsione, laddove invece la Corte di appello ha compiutamente motivato sia le ragioni del concorso di Propato Aurelio nel reato di usura (avendo l'imputato in più occasioni sollecitato l'Oriolo a <rispettare gli accordi>, apportando in tal modo un concreto contributo causale alla realizzazione del reato di usura secondo gli <accordi> pattuiti dalla p.o. con Propato Domenico Giuseppe), nonché circa la configurabilità della fattispecie estorsiva, posta in essere con minacce, anche esplicite, di morte da parte dei Propato all'Oriolo ove quest'ultimo non avesse fatto fronte alle pattuizioni usuarie.

Infondato è il ricorso di De Vincenzi Domenico.

Quanto al primo motivo, relativo alla mancata assunzione della prova, asseritamente decisiva, rappresentata dalla acquisizione della denuncia-querela sporta il 28.2.07 da Oriolo Antonio, relativamente alla parte in cui veniva indicata la data di commissione del reato di cui all'art.73 del D.P.R. n.309/90 (capo 80) nei mesi di febbraio e marzo del 2006, anziché l'intero 2006, e ciò al fine di poter beneficiare del provvedimento di clemenza, va osservato che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per cassazione, può essere dedotta solo in relazione a mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art.495, comma 2, c.p.p., ma non nel caso in cui – come nella specie – il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte al giudice di merito, invitato ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria, e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Cass., sez.I, 4 febbraio 2004, n.4177; Sez.I, 27 maggio 2010, n.24259).

Manifestamente infondato è il motivo riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, del tutto legittimamente negate in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato, trattandosi di parametro considerato dall'art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art.62-bis c.p.

Quanto al terzo motivo di ricorso, nessun travisamento è riscontrabile da parte dei giudici di appello con riguardo alle dichiarazioni dell'Oriolo, emergendo dalle stesse, così come riportate nell'atto di gravame, l'impossibilità di indicare con precisione la data del commesso reato ( << Le date non me le ricordo...purtroppo non me le ricordo >> ), sì che del tutto correttamente la Corte di appello ha concluso nel senso che l'episodio concernente l'acquisto dello stupefacente di cui all'imputazione non si fosse svolto in una specifica data, ma in un arco temporale non circoscrivibile a pochi giorni e quindi "nel corso dell'anno 2006".

Manifestamente infondati sono i ricorsi di Franzè Domenico e Garofalo Pietro.

Lungi, infatti, dall'essersi affidati ad argomentazioni apodittiche, oscure e lacunose, come sostenuto dalla difesa del Franzè, i giudici territoriali hanno evidenziato come la responsabilità dell'imputato,

in ordine al reato di cui agli artt. 1, 2 e 4 l.n.895/67, aggravato ex art 7 l.n.203/91, derivi dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Falbo Domenico – la cui attendibilità non è in discussione – corroborate dagli esiti di alcune conversazioni intercettate tra il Falbo ed il Franzè (la cui indecifrabilità è solo asserita genericamente dal ricorrente), secondo cui Falbo, dopo aver trasportato 1 kg di cocaina acquistato dal Franzè, fino a Briatico, era stato ricompensato con una pistola cal.7 bifilare, consegnatagli in detta località dal Franzè e che aveva costituito l'oggetto delle conversazioni intercettate tra i due il 31.12.06.

Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di gravame, meramente reiterativo di analoga doglianza già formulata in sede di appello e correttamente respinta dalla Corte calabrese sulla considerazione che, pur non risultando funzionante l'arma in questione, la stessa era però, come emerso dalle dichiarazioni del Falbo, agevolmente riparabile mediante l'acquisto di un pezzo di ricambio, per cui non poteva dirsi priva di potenzialità offensiva.

Le dichiarazioni di Falbo Domenico sono state poi poste a base dell'affermazione di responsabilità di Garofalo Pietro per il reato di violazione della legge sulle armi di cui al capo 77), commesso in concorso con Forastefano Vincenzo, avendo quest'ultimo acquistato dal Garofalo un fucile cal.12 appartenuto al padre dell'imputato, successivamente Garofalo Pietro avendone denunciato il furto a mezzo della madre Cardone Concetta, come confermato dal M.llo D'Ingianna Antonio il quale, con riferimento all'analogo reato di cui al capo 75) – hanno precisato i giudici di appello – aveva puntualmente riferito circostanze e modalità del servizio di controllo sul territorio effettuato il 29.8.06 e grazie al quale era stato possibile accertare il trasporto di un'arma comune da sparo nella disponibilità del Garofalo.

Il ricorrente, oltre a proporre la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 l.n. 52/10, della cui manifesta infondatezza si è già trattato, così come della mancata violazione, da parte dei giudici di primo grado, dell'art.26, comma 2, c.p.p., propone una generica doglianza di inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia per la violazione delle prescrizioni imposte dal programma di protezione, senza specificare - a fronte di una breve e giustificata irreperibilità del

Falbo secondo quanto indicato dai giudici di primo grado – le ripercussioni di tale condotta sulla genuinità delle dichiarazioni rese dal Falbo e la loro incidenza sulla affidabilità complessiva del dichiarante, come tale ritenuta dai giudici territoriali all'esito di ampia ed esaustiva motivazione, la quale ha dato conto anche della insussistenza della lamentata violazione del precetto di cui al combinato disposto degli artt.16-quater e 16-sexies l.n.45/01, dovendosi in questa sede ribadire che la sanzione della inutilizzabilità trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese, come nella specie, fuori dal contraddittorio e, dunque, non alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento (v. Cass., sez.I, 13 giugno 2007, n.35368), potendo, ove la collaborazione si manifesti proprio in tale fase processuale, essere redatto successivamente il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione (v. Cass., sez.V, 6 novembre 2007, n.46328).

L'ultimo motivo di gravame non risulta essere stato previamente sottoposto al vaglio dei giudici di appello per cui esso trova in questa sede la preclusione di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art.606 c.p.p.

Peraltro, trattasi di doglianza manifestamente infondata sol che si consideri come l'aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91, contestata con riferimento al reato di cui al capo 77), sia nella specie rimasta integrata proprio per la non esclusa consapevolezza del Garofalo di aver ceduto il fucile ad Antonio e Vincenzo Forastefano, consapevolmente ed oggettivamente contribuendo in tal modo al rafforzamento dell'omonima cosca.

Il ricorso di Cosentino Vincenzo non è fondato.

Quanto al primo motivo, l'appartenenza dell'imputato al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica è adeguatamente motivata dai giudici calabresi sia con riferimento alla intervenuta confessione del Cosentino dinanzi al p.m. – con legittimo 'recupero' delle relative dichiarazioni, a seguito di ritrattazione avvenuta in dibattimento, in sede di spontanee dichiarazioni, ex art.513 c.p.p. per il rifiuto dell'imputato di sottoporsi all'esame - , sia sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Falbo Domenico, che lo ha indicato come intraneo all'organizzazione, evidenziandone

il ruolo di spacciatore e di partecipe ad attentati incendiari, come pure di quelle di Elia Francesco, imputato nel medesimo procedimento, il quale lo ha indicato tra gli affiliati.

Inoltre – hanno ancora evidenziato i giudici di merito – anche i collaboratori di giustizia Curato Vincenzo e Oliva Luciano, oltre a Luchetta William, avevano riferito in ordine all'attività di spaccio posta in essere dal Cosentino e alla sua vicinanza con il capo cosca Forastefano Antonio durante la latitanza di quest'ultimo, circostanza confermata da plurimi contatti telefonici tra i due e di cui alle relative intercettazioni.

Adeguatamente motivato risulta il giudizio di attendibilità dei collaboratori, mentre le censure sul punto sono reiterative delle doglianze già compiutamente disattese dai giudici di appello e, quanto al reato associativo di cui al capo 98), le molteplici fonti dichiarative – hanno rimarcato i giudici di secondo grado – erano state concordi nel riferire delle specifiche attività di spaccio al minuto di droga da parte del Cosentino, sul quale gravava il compito di garantire l'offerta di stupefacente nella zona di Sibari, Trebisacce e Francavilla per conto di Forastefano Vincenzo, come ad Elia Francesco aveva confidato lo stesso Cosentino.

In ordine alle fattispecie estorsive aggravate di cui ai capi 12) e 13), realizzate in concorso con Forastefano Pasquale in danno, rispettivamente, di Acri Antonio e Curatolo Damiano, costretti a non vendere prodotti ittici in Sibari affinché la cosca potesse garantirsi il monopolio nella distribuzione del pescato in detta località, oltre alle dichiarazioni confessorie dell'imputato, si pongono – hanno evidenziato i giudici calabresi – quelle del collaboratore Falbo Domenico nonché quelle delle stesse parti lese – la cui attendibilità è adeguatamente argomentata - , secondo cui Cosentino, in una occasione da solo e nell'altra in compagnia di Forastefano Pasquale, facendo riferimento all'apertura da parte della cosca di una pescheria (<< Ora abbiamo aperto noi...>>), aveva intimato alle parti offese di non vendere il pescato nella zona di Sibari, per cui il Curatolo non si era più recato a vendere pesce nella zona, riprendendo la vendita solo dopo l'intervento dei carabinieri, circostanza correttamente ritenuta dai giudici irrilevante ai fini della consumazione delle contestate estorsioni, entrambe aggravate anche ai sensi dell'art.7 l.n.203/91.

Manifestamente infondato è il motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio, del tutto legittimamente essendo state negate al Cosentino le attenuanti generiche in considerazione della gravità delle condotte poste in essere dall'imputato e del loro dipanarsi in un considerevole arco temporale, protrattosi fino al 2007, sicchè anche la censura relativa alla asserita illegittima applicazione della pena, con riguardo al reato di cui all'art.416-bis c.p., come riformulato dalla l.n.251/05, risulta priva di pregio.

Da ultimo, generica è la censura riguardante la confisca dei beni della moglie dell'imputato, Forastefano Ornella, per mancanza dei presupposti di legge, laddove invece i giudici territoriali hanno dato compiutamente conto della incapacienza reddituale della Forastefano rispetto ai beni nella titolarità della stessa, in una con l'inesistenza di redditi in capo al Cosentino, con conseguente legittima presunzione di acquisto dei beni suddetti con i proventi illeciti dell'imputato.

Infondato è il ricorso di Forastefano Leonardo, il cui ruolo di vertice nell'omonimo sodalizio mafioso-'ndranghetistico (capo 1), accanto a Forastefano Antonio (separatamente giudicato), Forastefano Vincenzo e Forastefano Pasquale, discende – hanno osservato i giudici territoriali con motivazione puntuale solo genericamente contrastata dalla difesa del ricorrente con argomentazioni peraltro tese soltanto a screditare il portato delle dichiarazioni accusatorie dei propalanti – anzitutto dalle dichiarazioni del collaboratore Bruno Adamo, il quale, dopo aver riconosciuto in fotografia Forastefano Leonardo (detto 'u cacagliu'), lo ha collocato ai vertici dell'organizzazione.

Analoghe dichiarazioni ha poi reso altro intraneo alla cosca, Cariatì Alfio, definendolo 'più tremendo' del capo riconosciuto Forastefano Antonio e precisando che solo a motivo dell'*handicap* ad una mano, che non era in grado di muovere, non aveva potuto essere il capo cosca.

Ancora, Elia Francesco, in sede di incidente probatorio, nonché Oriolo Antonio e Lombardi Vincenzo hanno riferito del diretto interessamento di Forastefano Leonardo nell'attività di usura, controllata dalla cosca, dichiarazioni riscontrate, quelle dell'Oriolo – ha evidenziato la Corte di appello – dai servizi di videoripresa e di intercettazione ambientale, relativi all'usura in danno dell'Oriolo.

Oltre a tali elementi, dotati di precipua valenza probatoria con riferimento al reato di cui all'art.416-bis c.p., si pongono – hanno concluso sul punto i giudici di appello – le risultanze delle intercettazioni relative all'utenza telefonica di Iannicelli Teresa, la quale, parlando in particolare con Forastefano Vincenzo, aveva riconosciuto potere decisionale a Forastefano Leonardo in quanto in grado di farle riavere nel minor tempo possibile il denaro da lei prestato a tasso usurario, persona alla quale si era rivolta anche la figlia della Iannicelli, Rubini Morena (separatamente giudicata, assieme alla madre).

Non certo basata su congetture o supposizioni è poi l'affermazione di responsabilità di Forastefano Leonardo in ordine alla ipotesi estorsiva in danno dei fratelli Vocaturi (capo 8), contestata in concorso con Forastefano Vincenzo e Martucci Andrea, avendo Vocaturi Mario – hanno rimarcato i giudici di appello – affermato che in due occasioni si erano presentate, presso il lido balneare Stella Maris che i due Vocativi gestivano, alcune persone chiedendo la prima volta denaro per conto di 'Antonio quello di Doria' (cioè, Forastefano Antonio) e la seconda volta ancora denaro per conto però di 'Leonardo' che si doveva operare alle gambe.

In ordine poi ai reati di usura ed estorsione aggravata in danno di Oriolo Antonio (capi 66 e 66-ter), il ricorso è del tutto generico limitandosi alla deduzione di carenza di valutazione circa la credibilità dell'Oriolo, senza specificare le ragioni della pretesa mancanza di credibilità della p.o. e altrettanto genericamente contestando la concludenza dei riscontri avutisi ( e di cui alle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione di Forastefano Leonardo e ai servizi di osservazione, controllo e pedinamento).

Infondato è, da ultimo, il motivo relativo alla parziale conferma della disposta confisca ex art.12-sexies l.n.356/92, avendo i giudici di appello dato puntualmente conto delle ragioni per cui non era giustificata la provenienza dei beni confiscati di cui il ricorrente disponeva in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito, indicando come 'particolarmente misera' la situazione reddituale dei coniugi Forastefano Leonardo-Gallipoli Brunella Luciana nel periodo 1988-2005, così come emergeva dalle interrogazioni dell'anagrafe tributaria, anche con riferimento ai redditi delle tre

figlie della coppia (Concettina, Veronica e India), per cui non trovavano legittima provenienza, nei sensi di cui alla norma in esame, né la partecipazione di Forastefano Leonardo alla costituzione della CAV s.r.l., né l'accensione di due polizze vita, pur considerati gli arretrati pensionistici di Forastefano Leonardo, secondo la puntuale motivazione sul punto dei giudici di appello.

Anche relativamente alla moglie del ricorrente – hanno compiutamente argomentato i giudici di merito, con puntuali riferimenti in fatto non censurabili in questa sede – non avevano trovato giustificazione né la partecipazione della Gallipoli nella Oasis International s.a.s. né gli acquisti immobiliari del 5.4 e 21.5.93, così come non giustificato era da considerarsi l'acquisto del bene immobile, in data 23.4.04, da parte di Forastefano Concettina, impossidente e che il presunto denaro fornito dalla nonna materna Di Minco Carmela non era stata in grado di adeguatamente dimostrare se non – hanno puntualizzato i giudici di appello – con una scrittura privata priva di data certa e di idonea documentazione circa la reale movimentazione del denaro tra le due parti.

Anche il ricorso di Forastefano Pasquale non è fondato.

Il ruolo di partecipe del prevenuto al sodalizio di stampo mafioso in argomento (capo 1) ben è stato evidenziato dai giudici di appello sulla base, anzitutto, delle propalazioni accusatorie dei collaboratori Bruno Adamo, Falbo Domenico, Cariatì Alfio ed Elia Francesco, la cui attendibilità è già stata positivamente affrontata, secondo cui Forastefano Pasquale, oltre a perpetrare truffe attraverso la sua cooperativa, svolgeva il preciso compito di intimidire le vittime delle attività estorsive del sodalizio.

Riscontri individualizzanti a tali molteplici propalazioni dei dichiaranti si sono avute, secondo le esaustive indicazioni dei giudici di appello, sia dagli accertamenti dei consulenti tecnici del p.m. circa la gestione dell'azienda agricola dell'imputato, risultata del tutto irregolare per la insufficienza della documentazione contabile esibita a giustificazione delle giornate lavorative denunciate, sia dalle dichiarazioni di Oriolo Antonio e Oliva Luciano, oltre che da quanto riferito dal capitano Rossi circa la partecipazione anche di Forastefano Pasquale alla spedizione organizzata da

Forastefano Antonio in quel di Forlì dopo il furto della c.d. 'bacinella', relativo cioè al denaro del sodalizio.

Oriolo Antonio, inoltre, in merito al rapporto usurario di cui era rimasto vittima, ha affermato che era stato Senise Gianfranco ad indicare la provenienza dei capitali anche da Forastefano Pasquale, incontrato presso la cooperativa dell'Elia dove l'imputato si recava per ottenere falsa documentazione di lavoro, mentre Oliva ha avuto modo di riferire - dopo aver riconosciuto in fotografia Forastefano Pasquale - che nel periodo di latitanza di Forastefano Antonio era stato proprio Forastefano Pasquale a fungere da staffetta al latitante con la propria vettura, durante gli spostamenti, presente anche in occasione del passaggio di droga e armi ed in grado di prendere in consegna la merce e di provvedere a reperire il denaro necessario al pagamento, come aveva confermato - hanno ancora sottolineato i giudici di appello - Luchetta William, sì che non certo illogicamente un tale coacervo probatorio - al quale andavano aggiunti gli esiti delle intercettazioni delle conversazioni sull'utenza in uso all'imputato e riguardanti i contatti con Forastefano Antonio durante la latitanza di questi - è stato ritenuto dai giudici di merito concludente in ordine alla partecipazione di Forastefano Pasquale all'omonima associazione criminale.

In senso contrario, non possono certo apprezzarsi le circostanze di fatto evidenziate dalla difesa nel terzo motivo di ricorso e relative ad una presunta omonimia dell'odierno ricorrente con Forastefano Pasquale 'figlio di Domenico' ( e non del deceduto Forastefano Antonio) al quale avrebbero fatto cenno alcuni collaboratori di giustizia, sia perché appunto si tratta di valutazioni di merito sottratte al sindacato di questa Corte, sia perché si pongono in contrasto con gli altri accertamenti di merito evidenziati dalla Corte di appello, segnatamente il riconoscimento fotografico dell'attuale ricorrente quale eseguito da Oliva Luciano, le verifiche partitamente eseguite dai consulenti del p.m. e i precisi riferimenti del capitano Rossi a Forastefano Pasquale quale partecipe della spedizione del capo, Forastefano Antonio, dopo il furto della c.d. 'bacinella'.

Quanto alle due fattispecie estorsive, contestate a Forastefano Pasquale in concorso con Cosentino Vincenzo (capo 13) e Forastefano Vincenzo (capi 14 e 15), con riferimento a quella di cui al capo

13) nessuna 'supposizione arbitraria', come invece sostenuto dalla difesa, ha operato la Corte catanzarese, la quale, per le ragioni in precedenza esposte allorché è stata trattata la posizione del Cosentino, ha correttamente ravvisato il ruolo ricoperto nella circostanza da Forastefano Pasquale, di rafforzamento cioè, con la sua non certo secondaria presenza, delle frasi intimidatorie pronunciate dal Cosentino all'indirizzo di Curatolo Damiano affinché quest'ultimo si astenesse in futuro dal vendere il pescato nella zona.

Non può certo sostenersi, in proposito, l'assenza dell'elemento costitutivo del delitto di estorsione rappresentato – secondo la difesa – dalla mancanza sia dell'ingiustizia del profitto che dell'ingiustizia della pretesa, essendo il Curatolo un venditore abusivo di prodotti ittici, a fronte della analoga lecita attività esercitata dal Cosentino e dai fratelli Silvio e Pasquale Forastefano.

Nel reato di estorsione, infatti, l'oggetto della tutela giuridica è costituito dal duplice interesse pubblico della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, ed è pertanto del tutto irrilevante che il patrimonio della vittima sia composto anche da proventi di attività vietate (cfr. Cass., sez.III, 11 maggio 2007, n. 27257), mentre l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Cass., sez. II, 31 marzo 2008, n.16658).

Quanto alla estorsione in danno di Chiellino Saverio (capo 14), si è già detto della legittimità del recupero delle dichiarazioni di Praino Giancarlo, ex art. 500, comma 4, c.p.p., sulla base delle quali correttamente è risultata provata la responsabilità di Forastefano Pasquale e Forastefano Vincenzo in ordine al tentativo di estorsione in danno del Chiellino.

Questi, infatti – che ha reso in dibattimento dichiarazioni contraddittorie ed inverosimili - , responsabile per l'area di Sibari della multinazionale 'Cric & Croc', operante su un capannone di proprietà del Praino, dopo che lo stesso Praino aveva visto, nel marzo del 2005, arrivare presso gli uffici della 'Cric & Croc' Forastefano Pasquale e Forastefano Vincenzo, aveva confidato al Praino, nell'immediatezza, che i due Forastefano avevano preteso 20.000,00 euro annui per non 'dare

fastidio' alla multinazionale stessa e del tutto legittimamente quindi, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, i giudici di merito hanno attribuito, rispetto alla inverosimile versione della parte lesa, credibilità alle dichiarazioni 'recuperate' della fonte indiretta, le quali non necessitano di elementi di riscontro a fini probatori (v. Cass., sez.III, 15 gennaio 2008, n.2001) e possono essere ritenute attendibili in base al principio generale del libero convincimento, non essendo stata posta dal legislatore una gerarchia tra i mezzi di prova rappresentati dalle dichiarazioni del terzo *de relato* e la fonte da esso indicata (Cass., sez.I 14 febbraio 2000, n.1717; Sez.VI, 5 marzo 2004, n.26027; Sez.I, 7 ottobre 2010, n.39662).

Infine, circa il quarto motivo di gravame, concernente il reato di tentata estorsione aggravata in danno di Serrago Alfredo (capo 15), titolare del supermercato Conad di Sibari, la difesa propone una consentita alternativa lettura delle dichiarazioni della parte offesa e dei collaboratori di giustizia, laddove invece i giudici di merito hanno correttamente evidenziato come la responsabilità di Forastefano Pasquale e Forastefano Vincenzo riposi proprio sulle dichiarazioni del Serrago di aver rinvenuto dinanzi all'ingresso della propria abitazione, prossima al locale in cui veniva gestita l'attività commerciale, una tanica di benzina ed una cartuccia, riscontrate da quelle confessionarie del collaboratore Falbo Domenico e anche da quelle di Praino Giancarlo, il quale al p.m. aveva riferito che lo stesso Serrago lo aveva informato della 'pesante intimidazione' subita.

Da ultimo, infondato è anche il quinto motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione dell'art.597 c.p.p. per avere la sentenza di appello, a seguito della diminuzione operata per la pena base, comminato un aumento a titolo di continuazione più alto di quello stabilito dal primo giudice. Come questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare (v. Sez.V, 25 febbraio 2005, n.12806), qualora la pena complessivamente inflitta con la sentenza gravata sia – come nella specie – inferiore a quella in precedenza irrogata, il fatto che il giudice nella sentenza impugnata abbia determinato taluni aumenti dovuti alla continuazione in modo diverso e meno favorevole per l'imputato, rispetto ai calcoli effettuati dal giudice di primo grado, non costituisce violazione del divieto di *reformatio*

*in peius*, in quanto tale divieto riguarda la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti.

Infondato è anche il ricorso di Forastefano Vincenzo.

Richiamate, con riferimento alle fattispecie estorsive sub 14) e 15) le considerazioni ora svolte riguardo alla posizione di Forastefano Pasquale, e, con riferimento al primo motivo di gravame, quanto già esposto relativamente alla lamentata violazione dell'art.16-quater l.n. 45/01, con riferimento alle dichiarazioni di Oliva e Luchetta, come pure le considerazioni svolte in merito alla sussistenza dei presupposti per la applicabilità dell'art.500, comma 4, c.p.p., in relazione alle dichiarazioni di Praino Giancarlo, va osservato che anche la doglianza concernente l'utilizzazione dell'istituto di cui all'art.507 c.p.p., per l'esame dei collaboratori di giustizia Curato, Oliva e Luchetta, è priva di pregio.

Non è consentito, infatti, alla difesa sindacare la tipologia degli atti di indagine a cui avrebbe dovuto ricorrere il p.m. – nella specie, l'istituto di cui all'art.430 c.p.p., secondo i *desiderata* del ricorrente - senza considerare inoltre che, quanto alla audizione di Oliva e Luchetta, lo stesso ricorrente ha dato atto che le dichiarazioni rese dai prevenuti al p.m. dopo che degli stessi era stato ammesso l'esame ex art.507 c.p.p., sono state dichiarate inutilizzabili dal tribunale ed è poi mera supposizione della difesa che la genuinità dibattimentale dei due collaboratori sia risultata compromessa sulla considerazione che < più o meno inconsciamente i due collaboratori hanno ritenuto di allinearsi al racconto fatto solo pochi giorni addietro al p.m. >.

Quanto alla ritualità del ricorso allo strumento di cui all'art.507 c.p.p., del tutto correttamente, poi, i giudici di appello hanno richiamato la decisione 17 ottobre 2006, n.41281 delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere essendo solo l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare ad una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere

l'ammissione di nuovi mezzi di prova – hanno specificato le Sezioni unite – resta peraltro integra ai sensi dell'art.495, comma 2, c.p.p.

Del tutto generica e meramente assertiva si presenta poi la doglianza attinente alla utilizzazione delle intercettazioni per non essere mai stata predisposta la relativa trascrizione, senza alcuna indicazione concreta delle stesse, come pure la censura riguardante la ritenuta difficile comprensione delle conversazioni intercettate < atteso il linguaggio fortemente dialettale e la scarsa qualità dell'audio che rende pressoché impossibile l'individuazione degli interlocutori>, involgendo peraltro considerazioni di merito non sottoponibili al giudice di legittimità.

Parimenti affidate a considerazioni di merito si presentano le censure relative alla valutazione dei collaboratori di giustizia Bariova Lucia e Lo Vato Samuele, le cui dichiarazioni, secondo l'assunto difensivo, perderebbero di genuinità sol perché rese da soggetti che erano divenuti collaboratori tra il primo ed il secondo grado di giudizio.

Senonché, tali dichiarazioni – relative al ruolo preminente svolto da Forastefano Vincenzo all'interno dell'omonimo sodalizio – hanno trovato riscontro in quelle degli altri collaboratori, Bruno, Falbo, Cariati, Elia, Oliva e Luchetta, Bruno Adamo avendo avuto diretta conoscenza del ruolo di Forastefano Vincenzo nell'occultare le armi del sodalizio nei terreni limitrofi all'abitazione sua e del capo cosca, come pure – hanno evidenziato ancora i giudici di appello – nel contrattare direttamente l'acquisto di droga nel 2004.

Falbo Domenico, dal canto suo, aveva riferito partitamente della conoscenza che Forastefano Vincenzo aveva del 'tombino' all'interno del quale erano custodite le armi della cosca, circostanza nota solo a pochi intranei al sodalizio – come precisato ancora dalla Corte di appello - , luogo in cui l'imputato si recava per prelevare le cartucce da legare alle taniche di benzina utilizzate per le estorsioni dal Falbo stesso commesse, tramite attentati incendiari, unitamente al predetto e al Garofalo .

Tali elementi, univoci e convergenti, correttamente sono stati posti dai giudici di merito a base dell'affermazione di responsabilità di Forastefano Vincenzo per il reato associativo sub 1) e per

quelli di cui ai capi 8) e 8-bis) in danno dei fratelli Vocaturi, anche alla luce delle inequivoche risultanze di cui alle conversazioni telefoniche intercettate, nella notte tra il 21 e il 24.4.05, tra Forastefano Vincenzo e Martucci Andrea, contestate dalla difesa con argomentazioni implicanti una diversa e non consentita lettura delle stesse e che non tengono inoltre conto – se non per genericamente contrastarla – della deposizione del M.llo Lato il quale, oltre a riconoscere le voci di Forastefano Vincenzo e Martucci Andrea quali quelle dei colloquianti intercettati, ha avuto modo di precisare, come hanno evidenziato i giudici territoriali, che la vettura Fiat Croma rinvenuta incidentata dai militi dopo che il Martucci aveva affannosamente chiesto a Forastefano Vincenzo di andarlo a prelevare nei pressi dell'ospedale, montava battistrada uguali a quelli le cui tracce erano state rinvenute sulla strada di accesso al lido Stella Maris dei fratelli Vocaturi.

Infondata è anche la doglianza riguardante la fattispecie usuraria di cui al capo 16) della rubrica, non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art.379 c.p. la condotta dell'imputato, il quale si è concretamente adoperato, dopo l'arresto del fratello Forastefano Antonio, recandosi presso l'agriturismo dei Lombardi per controllare l'adempimento delle prestazioni di questi ultimi e ricevendo anche direttamente somme di denaro in pagamento degli interessi.

Generica è la censura relativa al capo 73-bis) di imputazione, con la quale il ricorrente si limita a ritenere <non ben chiaro> che si trattasse di un acquisto di munizionamento da guerra e che l'imputato fosse a conoscenza del motivo del viaggio del Garofalo, laddove invece i giudici hanno legittimamente basato il relativo giudizio di responsabilità del prevenuto sulle dichiarazioni di Falbo Domenico, sugli esiti dell'attività di intercettazione eseguita sull'utenza del Garofalo, nonché sui risultati dei servizi di osservazione e controllo del territorio da parte della polizia giudiziaria.

Quanto al reato associativo di cui all'art.74 D.P.R. n.309/90, contestato al capo 98), la responsabilità di Forastefano Vincenzo quale organizzatore e promotore anche di questo sodalizio non discende da generiche e non comprovate affermazioni dei collaboratori di giustizia – come lamentato dalla difesa - , ma dagli elementi probatori evidenziati dai giudici territoriali e rappresentati dalle dichiarazioni di Bruno Adamo, esaustive nell'indicare i canali di

approvvigionamento del sodalizio, senza soluzione di continuità, ed il ruolo svolto da Forastefano Vincenzo il quale era solito trattare l'acquisto di stupefacente dopo l'arresto, avvenuto nel 2004, di Forastefano Antonio, direttamente con soggetti albanesi i quali praticavano prezzi più vantaggiosi di quelli dei calabresi, circostanza, quest'ultima, confermata anche da Falbo Domenico.

Non si era trattato inoltre – hanno puntualizzato i giudici di appello – della medesima organizzazione di cui al capo 1), ma di due sodalizi distinti, dal momento che, come riferito ancora dal Bruno, in un primo periodo era stato Forastefano Antonio a gestire direttamente la vendita di droga, ma dopo l'arresto di Falbo Domenico assieme al quale era stato sorpreso, nel 2002-2003, all'interno di una piantagione di marijuana, aveva delegato l'attività di occultamento, taglio e vendita della droga ai cognati Guido e Peppino Rizzo, circostanza confermata da Falbo Domenico il quale ha indicato – hanno ancora precisato i giudici di appello - anche i luoghi in cui lo stupefacente veniva nascosto.

Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art.74 l.stup., correttamente è stata ritenuta essendo risultato che Cosentino Vincenzo, partecipe dell'associazione, era un consumatore abituale di sostante stupefacenti, avendo reso anche confessione sul punto.

Da ultimo, circa il reato-fine di cui al capo 89) della rubrica, concernente l'acquisto da parte di Forastefano Vincenzo, in concorso con De Vincenzi Domenico e Rizzo Cosimo Giuseppe, di 750 grammi di cocaina, correttamente la responsabilità dell'imputato è stata ritenuta alla luce delle dichiarazioni convergenti di Oriolo Antonio e Minervini Vincenzo (imputati di reato connesso e che hanno definito la loro posizione ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p.), secondo cui, organizzato un traffico di cocaina assieme al De Vincenzi (detto 'u patanaru'), dopo aver simulato la vendita di un immobile in favore del Minervini, sì che quest'ultimo aveva ottenuto un mutuo bancario di 80.000,00 euro, avevano consegnato parte di detta somma al De Vincenzi per l'acquisto di 1 kg di cocaina (ottenuto il permesso da Forastefano Antonio e ignorando che il De Vincenzi facesse da corriere per i Forastefano) che avrebbero poi rivenduto a Forastefano Antonio.

De Vincenzi aveva però portato, per il prezzo pattuito, solo gr.750 di cocaina e, dopo una serie di contatti anche con Forastefano Vincenzo per la verifica della qualità e del peso della droga, solo 500 grammi erano stati ceduti a Forastefano Antonio al prezzo di 26/27.000,00 euro, materialmente prelevati presso l'abitazione dell'Oriolo da Forastefano Vincenzo e Rizzo Cosimo Giuseppe.

Venuto a conoscenza che non tutta la droga gli era stata da Minervini e Oriolo consegnata, Forastefano Antonio aveva posto in essere una serie di ritorsioni sulle quali – hanno rimarcato i giudici di appello nel ritenere esaustivi gli elementi a carico di Forastefano Vincenzo – aveva riferito anche Falbo Domenico allorché, dopo aver parlato della compravendita dello stupefacente organizzata dal Minervini e delle lamentele di Forastefano Antonio in proposito, aveva ragguagliato in ordine alla punizione decisa da Forastefano Antonio e consistita nell'incendio del bar-rosticceria 'Lo Spuntino' gestito in quel di Marina di Sibari dal fratello del Minervini.

Infondati sono anche i ricorsi di Martucci Andrea e di Pagliaminuta Antonio.

Richiamate le considerazioni già svolte in ordine alla non fondatezza delle comuni questioni relative alla asserita violazione degli artt.507, 430 e 430-bis c.p.p., 16- quater l. n.45/01, 500 comma 4 c.p.p., nonché delle doglianze afferenti le disposte intercettazioni, asseritamente non trascritte, osserva la Corte che parimenti prive di pregio, per i motivi già ampiamente esposti, sono le censure relative alle dichiarazioni dei collaboratori Falbo, Bruno, Curato, Oliva, Luchetta, nonché di Bariova Lucia e Lo Vato Samuele in ordine alla partecipazione dei ricorrenti al reato associativo di cui al capo 1).

Falbo e Bruno – hanno evidenziato i giudici territoriali – hanno indicato il Martucci quale soggetto intraneo alla cosca, per conto della quale, come specificato dal Falbo, il predetto trafficava in armi e droga, ponendo anche in essere condotte intimidatorie e provvedendo altresì alla custodia e alla pulitura delle armi del sodalizio.

Bruno Adamo ha dal canto suo riferito che dal Martucci stesso – riconosciuto in fotografia – aveva appreso, durante la comune detenzione in Castrovillari nel 2004, della sua affiliazione tramite giuramento all'organizzazione e della sua attività di trasporto della droga dal Brindisino a Sibari,

mentre Oriolo Antonio – hanno ancora evidenziato i giudici di appello - , nell'indicarlo anch'egli come appartenente alla cosca, aveva riferito di un episodio in occasione del quale aveva incaricato Portoraro Leonardo di intervenire presso i Forastefano per mitigarne le pretese usuarie ed il Portoraro si era rivolto al Martucci chiedendogli di intervenire presso il Senise e gli altri sodali non essendo in quel momento l'Oriolo in grado di far fronte con puntualità ai pagamenti.

Richiamate, per i reati di cui ai capi 8), 8-bis) e 73-bis), le considerazioni, valide anche per il Martucci, svolte con riferimento a Forastefano Vincenzo, le dichiarazioni ora riportate di Falbo e Bruno correttamente sono state valutate *contra reum* anche relativamente al reato associativo di cui al capo 98), aggravato ai sensi del comma 3 dell'art.74 l.stup., atteso appunto il ruolo rivestito precipuamente dall'imputato e consistito nello svolgere compiti di trasporto della droga dal luogo di approvvigionamento alla sede dell'organizzazione.

Quanto al Pagliaminuta, la sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di droga (capo 98), con il compito di rifornire i venditori al minuto della zona, in particolare quella compresa tra i comuni di Villapiana e Francavilla, è stata correttamente ritenuta sulla base ancora delle dichiarazioni di Falbo Domenico, il quale ha evidenziato che al predetto, così come al Cosentino e al Muscolino, era stata riservata una zona del territorio, sotto il controllo della cosca, per la vendita diretta della droga, ragion per cui non veniva stipendiato dall'organizzazione.

Riscontri al narrato del Falbo si sono avuti – hanno precisato i giudici di merito – dalle dichiarazioni di Elia Francesco, il quale in una occasione aveva assistito ad un litigio tra Forastefano Pasquale e Cosentino Vincenzo nel corso del quale il primo aveva indicato quali esempi positivi per l'organizzazione, Muscolino e Pagliaminuta i quali con la loro attività producevano maggiori utili per l'associazione.

Infine – hanno sul punto conclusivamente osservato i giudici di appello – anche Luchetta e Oliva avevano riferito di aver ricevuto stupefacente da Pagliaminuta, da loro incontrato durante il periodo della latitanza di Forastefano Antonio, presso il quale anche Pagliaminuta si recava.

A tali dichiarazioni, correttamente poste a base dai giudici di merito anche per l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p. (capo 1), hanno fatto riscontro quelle di Falbo Domenico il quale, sempre con riferimento al reato sub 1), nell'evidenziare l'intraneità del Pagliaminuta alla cosca, ha, tra l'altro, fatto riferimento alla circostanza che, in occasione dell'arresto del Pagliaminuta a Milano per detenzione di armi, era intervenuto direttamente il capo cosca Forastefano Antonio per la nomina di un legale che assistesse il Pagliaminuta, mentre anche Cariatì Alfio, dopo aver riconosciuto in fotografia Pagliaminuta, lo aveva indicato tra coloro che frequentavano l'abitazione di Forastefano Antonio e Oriolo Antonio aveva dal canto suo riferito che, nel fare esplicito riferimento in una occasione, con Forastefano Antonio, alla sua situazione debitoria nei confronti degli usurai, aveva notato sopraggiungere, presso gli uffici della cooperativa di Elia Francesco, il Pagliaminuta assieme ad altre persone che avevano informato il capo cosca della necessità di <risolvere dei problemi> e che allorché esso Oriolo era poi andato via, Forastefano Antonio aveva nascosto la propria pistola sotto il sedile della vettura con la quale si era allontanato e su cui avevano preso posto anche Pagliaminuta e Maritato Salvatore.

Il ricorso di Muscolino Giovanni è anch'esso infondato.

Richiamate ancora una volta le considerazioni già svolte in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art.1 l.n.52/10 e a quella concernente la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni di Falbo Domenico, per la asserita violazione del combinato disposto di cui agli artt.16-quater e 16-sexies d.l.n. 8/91 (riformulato ex l.n.45/01), sviluppate dalla difesa del ricorrente nel primo motivo di gravame e riprese nei motivi nuovi riguardanti la ritenuta inutilizzabilità degli atti processuali fondanti l'affermazione di responsabilità in quanto posti in essere da giudice incompetente per materia, con riferimento al secondo motivo non è fondata la doglianza di omessa motivazione da parte della Corte di appello circa la specifica posizione del Muscolino all'interno del sodalizio in esame.

Il ruolo di Muscolino Giovanni all'interno del clan Forastefano – hanno evidenziato i giudici di secondo grado – era quello di eseguire le 'mmasciate' che venivano impartite dai vertici del

sodalizio, con particolare riferimento alle azioni intimidatorie nei confronti delle vittime delle attività estorsive del gruppo, oltre che assicurare le comunicazioni tra i sodali.

In tal senso sono state – ha ancora osservato la Corte catanzarese – le dichiarazioni dei collaboratori Falbo e Bruno, concordi nell'indicare il Muscolino quale intraneo alla cosca e dedito allo spaccio di stupefacenti, non stipendiato – ha precisato Falbo – in quanto appunto traeva i propri guadagni dall'attività di spaccio nella piazza di Marina di Sibari, nei pressi del bar che lo stesso gestiva, vendendo la cocaina cedutagli da Forastefano Vincenzo, prossimo però a Forastefano Antonio sì da costituire il tramite tra il capo cosca e gli altri appartenenti alla consorteria mafioso-'ndranghetista, tanto che – come riferito ancora da Cariatì Alfio – Muscolino partecipava alle riunioni della cosca che avvenivano all'interno dell'ufficio ubicato nel garage dell'abitazione di Forastefano Antonio e, come ancora riferito dal Falbo, si era occupato anche dello spostamento delle armi del gruppo (bombe a mano, fucili, bazooka) dal tombino situato presso l'abitazione di Forastefano Antonio ad un nascondiglio nei pressi del fiume Coscile.

Riscontri a tali propalazioni si sono avuti – hanno rimarcato i giudici di merito – dagli esiti delle intercettazioni telefoniche riguardanti Muscolino e Forastefano Antonio, da cui erano emersi frequenti contatti tra i due nel periodo della latitanza di Forastefano Antonio, avendo poi sul punto Oliva Luciano affermato che Muscolino – riconosciuto fotograficamente – era solito rifornire di prodotti alimentari Forastefano Antonio durante la latitanza del capo cosca, mentre Oriolo Antonio lo aveva indicato – hanno conclusivamente osservato sul punto i giudici di appello – come colui dal quale era stato invitato a recarsi presso il bar che gestiva e dove era ad attenderlo, oltre a lui, anche il proprio creditore usurario Propato Aurelio.

Sintomatica dell'appartenenza di Muscolino al clan Forastefano – hanno non certo illogicamente sottolineato i giudici calabresi – è anche la realizzazione del tentativo di estorsione, in concorso con Forastefano Vincenzo, in danno di De Leo Antonio (capo 84), collaboratore dell'imprenditore Sposato Giuseppe.

Le dichiarazioni accusatorie sul punto di Falbo Domenico – hanno osservato i giudici di appello - , secondo cui egli si era recato nella prima metà del 2003 con Forastefano Antonio presso la cava di proprietà dello Sposato, all'interno del cui cantiere avevano in precedenza posizionato una tanica di benzina con una o due cartucce sul manico, sparando e danneggiando alcuni mezzi ivi parcheggiati, riscontravano infatti quelle della p.o. Sposato, secondo cui, dopo l'arresto, in un suo cantiere, nel 2002, di Forastefano Vincenzo e Muscolino Giovanni, per furto di gasolio, si erano verificati non solo altri furti di carburante e di attrezzature meccaniche, ma nell'estate del 2003, davanti alla sede della ditta di trasporti, sita in Villapiana Lido, erano stati rinvenuti una tanica di benzina, un accendino e alcune cartucce, identico materiale poi rinvenuto qualche settimana dopo presso il cantiere della ditta di calcestruzzi, atti tutti riconducibili alla volontà della cosca di costringere De Leo e Sposato ad effettuare, senza corrispettivo, forniture di inerti, tanto che – ha osservato conclusivamente la Corte di appello – ancora il Falbo aveva dichiarato che, durante un periodo di comune detenzione presso il carcere di Castrovillari, Forastefano Antonio si era con lui doluto dell'arresto del fratello Vincenzo e di Muscolino Giovanni, sorpresi all'interno della cava di Sposato, dove erano entrati per compiere un attentato incendiario.

Infondato è pure il ricorso di Senise Gianfranco.

Il primo motivo contiene una censura soltanto generica all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, tacciata di omessa valutazione di tutti i rilievi mossi con l'atto di appello, nonché di illogicità, senza indicare *funditus* le ragioni di detta doglianza, specificate invece nel secondo motivo con il quale si deduce la indeterminatezza del capo 66-ter) per non essere stato individuato lo specifico ruolo ricoperto dal Senise nella vicenda oggetto della contestazione, né indicati quali atti sarebbero stati commessi per costringere l'Oriolo ad eseguire gli accordi usurari di cui al capo 65), non contestato all'imputato.

Senonchè, come correttamente osservato dalla Corte di appello, la fattispecie estorsiva contestata al Senise, in concorso con Forastefano Leonardo, al capo 66-ter), è relativa al tentativo di costringere Oriolo Antonio (<< Loro volevano i soldi >> e Forastefano Leonardo - sopraggiunto a bordo della

vettura condotta dal Senise e sulla quale aveva preso posto l'Oriolo, come precisato dalla Corte di appello – aveva nell'occasione, come riferito dalla parte lesa, detto: << Ti faccio camminare con la fascia nera al braccio>>, aggiungendo che avrebbe dovuto pagare entro il 25 maggio, << altrimenti come viene te la prendi>>, alludendo – hanno non certo illogicamente ritenuto i giudici di merito – a quella che sarebbe stata la reazione della cosca in caso di inadempimento ) ad eseguire gli accordi usurari di cui al capo 66), contestato anch'esso al Senise in concorso, tra gli altri, con Forastefano Leonardo, relativi al prestito di 50.000,00 euro al tasso di interesse mensile oscillante tra il 10 e il 18%.

Tali erano state le dichiarazioni della stessa parte offesa ( e sul punto le censure di contraddizione ed incoerenza del narrato appaiono generiche, facendo riferimento a non meglio precisate dimenticanze dell'Oriolo e ad imprecisioni nella indicazione dell'ammontare delle singole dazioni e dei periodi dei prestiti), riscontrate dagli esiti delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione di Forastefano Leonardo e dai servizi di osservazione (elementi, anch'essi, solo genericamente censurati come irrilevanti), senza che il mero errore materiale circa la data del commesso reato (4.5.07 anziché 5.5.07) abbia – come perspicuamente rilevato dalla Corte calabrese- creato incertezza in ordine alla relativa contestazione né tanto meno comportato la violazione dei diritti della difesa.

Tutt'altro che illogica e carente è poi la motivazione della sentenza impugnata, la quale non soffre neanche del lamentato travisamento delle risultanze probatorie, con riferimento al reato associativo di cui al capo 1), avendo i giudici di appello evidenziato come l'appartenenza di Senise alla cosca Forastefano sia emersa anzitutto dalle dichiarazioni di Falbo Domenico, il quale lo ha indicato come soggetto non stipendiato, poiché usufruiva dei proventi dell'attività di spaccio di stupefacenti e si occupava anche di usura, mentre Bruno Adamo, nell'indicarlo come intraneo alla cosca, ne aveva specificato la funzione di meccanico in quanto in grado di 'truccare' le vetture da utilizzare per operazioni illecite e Cariatì Alfio, dopo averlo riconosciuto in fotografia, lo aveva anch'egli indicato come meccanico, frequentatore dell'abitazione di Forastefano Antonio e dedito all'usura.

Tale ultima attività risultava poi dalla commissione – hanno perspicuamente sottolineato i giudici di appello – dei reati di cui ai capi 66), 66-bis) e 66-ter) in danno di Oriolo, eseguiti in concorso con Forastefano Leonardo e quindi nell'interesse della omonima cosca, mentre anche Elia Francesco, nell'indicare il Senise come intraneo al sodalizio, aveva riferito della partecipazione dell'imputato alla riunione degli affiliati e dell'attività di usuraio.

Riscontri a tali propalazioni – hanno specificato i giudici territoriali – erano giunti dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali nel corso delle quali (come in quelle intercorse il 18.5.04 tra Genovese Leonardo e Furiato Gaetano ed il 25.5.04 tra il predetto Genovese e De Leo Antonio) il Senise era stato indicato come appartenente alla cosca Forastefano e spacciatore di droga.

Manifestamente infondato è il motivo afferente la mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo 90), contestato a Senise in concorso con Garone Carmine (che ha rinunciato al ricorso), avendo del tutto legittimamente la Corte di appello richiamato in proposito la motivazione fornita nel trattare la posizione del Garone (a pag.165 della sentenza), la responsabilità nella fattispecie estorsiva in danno di Minervini Vincenzo derivando per il Senise dalle dichiarazioni di Minervini secondo cui all'interno del capannone dove era stato condotto da alcuni esponenti del clan Forastefano, alla presenza anche del Senise, gli era stato contestato, dal capo cosca Forastefano Antonio, l'acquisto senza permesso del clan di 2 kg di cocaina, venduta in associazione con il De Vincenzi, comportamento sanzionato dal clan – e destinato quindi a non più ripetersi – con le percosse inflitte al De Vincenzi e direttamente osservate da Oriolo Antonio.

Generico, oltre che manifestamente infondato, si presenta poi il quarto motivo di ricorso, relativo alla pretesa mancanza dei presupposti di legge per giungere al provvedimento ablativo ex art.12-sexies l.n.356/92, risultando < in alcun modo valutate le prove documentali che dimostravano la provenienza lecita dei redditi prodotti dall'odierno imputato nonché la non sproporzione degli stessi rispetto al valore dei beni confiscati >.

Il conseguimento di redditi al minimo della sussistenza da parte del Senise – ha legittimamente ritenuto la Corte di appello – non è stato idoneo a supportare patrimonialmente gli investimenti di cui alle due onerose polizze vita accese dal Senise (rispettivamente, di € 10.328,00 e di € 10.000,00) e alla vettura BMW del valore di € 43.000,00, concessa in locazione finanziaria all'imputato dalla Santander Consumer Bank s.p.a.

Del tutto generico è, infine, il quinto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, legittimamente essendo state negate a Senise le invocate attenuanti generiche in considerazione dei gravi, numerosi e specifici precedenti penali.

Fondato è invece il ricorso di Forastefano Domenico.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato, in relazione alla fattispecie associativa di cui al capo 1), è, infatti, affidata ad elementi non convergenti ed in sé contraddittori.

Il primo è relativo alla portata del narrato di Falbo Domenico.

Questi, intraneo alla cosca Forastefano e, nell'economia della sentenza impugnata, principale collaboratore di giustizia dal quale attingere decisivi elementi a carico dei chiamati in reità e/o in correità, viene, senza alcuna concreta motivazione, declassato – nel momento in cui non menziona tra gli affiliati alla cosca anche Forastefano Domenico – sostanzialmente ad affiliato con un inferiore livello di conoscenza dell'assetto organizzativo del gruppo.

Inoltre, a supporto del costruito accusatorio vengono riportate le dichiarazioni di Oriolo Antonio in merito all'episodio di usura di cui al capo 66), come indicativo, in senso attributivo di responsabilità, di una compartecipazione anche di Forastefano Domenico, dimenticando però – come perspicuamente sottolineato anche dalla difesa – che per tale reato Forastefano Domenico non è stato mai indagato.

Contraddittorio è, infine, il riferimento fatto dalla Corte di appello alle dichiarazioni di Raso Francesco le quali, ritenute insufficienti dal Tribunale di Castrovillari, che con sentenza 1.2.11 ha assolto Forastefano Domenico dal reato di usura in danno del Raso, sono state tuttavia ritenute dai giudici di appello << convergenti nel senso dell'attendibilità del Raso >>, perché riscontrate, in

particolare, da quelle di Bariova Lucia (moglie di Forastefano Vincenzo) secondo cui era Forastefano Domenico a gestire l'usura per conto della famiglia.

Senonchè – osserva questa Corte – si tratta in ogni caso di dichiarazioni *de relato* in quanto proprio secondo il racconto della Bariova, come riportato nella sentenza impugnata, riferite a ciò che alla donna era stato detto da Forastefano Pasquale, come tali necessitanti dunque di un maggior approfondimento motivazionale in relazione al patrimonio conoscitivo diretto della propalante.

La sentenza, sul punto, deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame anche alla luce delle dichiarazioni accusatorie di Elia Francesco, rese in sede di incidente probatorio, con le quali Forastefano Domenico è stato indicato come colui che si era occupato, tra gli altri, dei prestiti a tasso usurario a Oriolo e ai fratelli Lombardi, attività in relazione alle quali però Forastefano Domenico non è stato raggiunto da imputazione alcuna.

Con riferimento a Rizzo Cosimo Giuseppe valgono, relativamente al primo motivo di ricorso, le considerazioni già svolte da questa Corte con riferimento alla legittima utilizzazione dell'istituto di cui all'art.507 c.p.p. e alla infondatezza delle doglianze circa la pretesa violazione degli artt.430, 430-bis c.p.p. e 16-quater d.l. n.8/91, come pure di quelle relative alla asserita violazione dell'art.268, comma 7, c.p.p.

Quanto al reato associativo di cui all'art.74 D.P.R. n.309/90, contestato al Rizzo al capo 98), richiamato quanto già evidenziato in ordine alla sussistenza delle due diverse fattispecie associative, tutt'altro che labili e incerti – come asserito invece dalla difesa del ricorrente – sono gli elementi probatori posti dai giudici di merito a sostegno della ritenuta partecipazione, con ruolo di organizzatore, del Rizzo a detta organizzazione, nella forma aggravata ex art.74 comma 3.

Rizzo, infatti – hanno evidenziato i giudici di merito – era in grado di movimentare ingenti quantitativi di droga, come avevano affermato Oliva Luciano e Luchetta William e come aveva dichiarato anche Bruno Adamo riferendo che Forastefano Antonio, dopo essere stato sorpreso, unitamente a Falbo Domenico – tratto in arresto nella circostanza – presso una piantagione di

• marijuana, nel 2002-2003, aveva delegato l'attività ai cognati Guido e Peppino Rizzo, i quali  
• provvedevano all'occultamento, taglio e vendita dello stupefacente.

Le medesime circostanze – ha ancora osservato la Corte di appello – erano state riferite da Falbo Domenico ed il narrato dei collaboratori (in particolare, di Oliva e Luchetta ) aveva, nello specifico, trovato conferma anche con riferimento alla violazione dell'art.73 l.stup., contestata al Rizzo, in concorso con Forastefano Vincenzo e De Vincenzi Domenico, al capo 89), per la quale si rinvia a quanto esposto con riferimento a Forastefano Vincenzo.

Infondato è il ricorso di Lo Vato Samuele.

A Lo Vato, partecipe dell'associazione di cui al capo 1) e responsabile del tentativo di estorsione aggravata in danno di Falbo Domenico (capo 65), del tutto legittimamente sono state negate le invocate attenuanti generiche, in considerazione dei plurimi e anche gravi precedenti penali, trattandosi di parametro considerato dall'art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art.62-bis c.p., per cui la relativa doglianza si presenta come manifestamente infondata.

• Infondato è il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art.8 l. n. 203/91, avendo i giudici di appello, con motivazione congrua, che si sottrae a censure in questa sede, evidenziato, oltre alla non decisività del contributo collaborativo offerto dall'imputato, la inutilità dell'apporto ed addirittura il negativo comportamento tenuto dall'imputato, nel corso del suo esame, consistito nel negare qualunque condotta intimidatoria da lui o dai suoi complici posta in essere ai danni dei familiari del Falbo.

Tale condotta – hanno correttamente osservato i giudici di appello – non può essere sussunta, come la difesa ha dedotto con il terzo motivo di ricorso, nella previsione di cui al comma 2 dell'art.610 c.p., dal momento che la condotta illecita era finalizzata al vantaggio patrimoniale derivante dalla restituzione del denaro che il Falbo aveva in precedenza sottratto dal 'tombino' nella disponibilità della cosca.

Infondata è, da ultimo, la doglianza relativa alla ritenuta violazione, nella determinazione della pena da parte dei giudici di appello (ridotta da anni 13 ad anni 10 e mesi 6 di reclusione), dell'art.597, comma 3, c.p.p., per asserita mancata applicazione dell'istituto della continuazione.

La Corte calabrese, infatti, dopo aver stabilito la pena base di anni 8 di reclusione, per il più grave reato di cui al capo 1), ha determinato l'aumento di pena, implicitamente ma chiaramente, di anni due e mesi sei, ai sensi dell'art.81 cpv. c.p.

Anche il ricorso di Maritato Salvatore non merita accoglimento.

Richiamate, anche per detto imputato, tutte le considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.1 l.n.52/10 e alla infondatezza di quella concernente la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni di Falbo Domenico, per la asserita violazione del combinato disposto degli artt.16-quater e 16-sexies l.n.45/01, sviluppate dalla difesa del ricorrente nel primo motivo di gravame e riprese nei motivi nuovi riguardanti la pretesa inutilizzabilità degli atti processuali fondanti l'affermazione di responsabilità poiché posti in essere da giudice incompetente per materia, con riferimento al secondo motivo è infondata la censura di omessa motivazione da parte della Corte di appello circa la specifica posizione del Maritato all'interno del clan Forastefano.

Il ruolo di Maritato Salvatore all'interno del sodalizio criminale in argomento era quello – ha evidenziato la Corte calabrese – di eseguire le 'mmasciate', specie in relazione alle azioni intimidatorie necessarie alla consumazione delle condotte estorsive, come aveva dichiarato il collaboratore Falbo Domenico.

Questi, nell'indicare Maritato quale intraneo al sodalizio, specificando che era uno 'stipendiato' percependo 1.500,00 euro mensili, aveva precisato che il ruolo dell'imputato era quello di riscuotere il provento delle estorsioni, partecipando anche ad azioni intimidatorie.

Maritato, inoltre – hanno aggiunto ancora i giudici di appello – era solito frequentare Muscolino Giovanni e Propato Aurelio, venendo indicato come intraneo alla cosca anche da Oriolo Antonio per poi essere indicato ancora dal Falbo come partecipe alla attività di spostamento delle armi del

gruppo dal 'tombino' situato nei pressi dell'abitazione di Forastefano Antonio ad un nascondiglio nei pressi del fiume Coscile.

Manifestamente infondato è il motivo riguardante le attenuanti generiche, essendo dette attenuanti state concesse dai giudici di appello con il criterio della prevalenza, sì che la pena è stata ridotta da anni 10 ad anni 4 di reclusione.

Non può, infine, trovare accoglimento il ricorso del Procuratore generale, il quale si duole della avvenuta restituzione a Forastefano Vincenzo della quota di partecipazione, pari al 90% del capitale della Forastefano Trasporti s.r.l.

Il presupposto, infatti, di applicabilità dell'art.12-sexies l.n.356/92, in ragione della illegittima provenienza del capitale versato da Forastefano Vincenzo, non può dirsi operante, nella specie, a motivo della intervenuta sentenza di annullamento con rinvio, emessa dalla VI Sezione penale di questa Corte in data 7.3.13, con riferimento a Forastefano Antonio, coindagato nel medesimo procedimento e separatamente giudicato con rito abbreviato.

Forastefano Antonio, pertanto, non può ritenersi, in tale situazione processuale, in possesso di patrimonio di provenienza illecita, con la conseguenza che la non illiceità del patrimonio del predetto non può far ritenere illecita anche la somma di 90.000,00 euro dal predetto data in prestito al fratello Vincenzo e che ha costituito la quota di partecipazione di quest'ultimo al 90% del capitale della Forastefano Trasporti s.r.l.

Alla inammissibilità dei ricorsi di Alexandru, Arango, Graziadio, Guarino, Riccardi, Russo, Franzè e Garofalo segue la condanna dei medesimi al pagamento, singolarmente, delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare, per ciascuno, in € 1.000,00.

Alla inammissibilità del ricorso di Garone Carmine segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in € 500,00.

Al rigetto dei ricorsi di Avella, Caporale, Costa Francesco, Costa Vincenzo, Propato Domenico Giuseppe, Propato Aurelio, De Vincenzi, Cosentino, Forastefano Leonardo, Forastefano Pasquale, Forastefano Vincenzo, Martucci, Muscolino, Pagliaminuta, Senise, Maritato, Lo Vato e Rizzo segue la condanna dei medesimi, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.

Alexandru, Cosentino, Forastefano Leonardo, Forastefano Pasquale, Forastefano Vincenzo, Garone, Martucci, Muscolino, Pagliaminuta, Senise, Lo Vato e Maritato vanno inoltre condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute, per il presente grado di giudizio, dalle parti civili Regione Calabria, Confindustria Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cassano Jonio, che si liquidano, in favore di ciascuna, in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Infine, seguono le condanne di Lo Vato Samuele in favore di Galizia Emilia; Forastefano Leonardo, Forastefano Vincenzo, Graziadio Pietro, Guarino Antonio, Costa Francesco e Costa Vincenzo in favore di Lombardi Vincenzo e Lombardi Vinicio, alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle predette parti civili, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in complessivi €2.500,00, oltre accessori come per legge, quelle del Lo Vato dovendo porsi in favore dell'Erario.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di ALEXANDRU Mioara Liliana; ARANGO Antonio Maria; GRAZIADIO Pietro; GUARINO Antonio; RICCARDI Giovanni; RUSSO Leonardo; FRANZE' Domenico; GAROFALO Pietro, che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso di GARONE Carmine che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta i ricorsi di AVELLA Salvatore; CAPORALE Aldo; COSTA Francesco; COSTA Vincenzo; PROPATO Domenico Giuseppe; PROPATO Aurelio; DE VINCENZI Domenico; COSENTINO Vincenzo; FORASTEFANO Leonardo; FORASTEFANO Pasquale;

FORASTEFANO Vincenzo; MARTUCCI Andrea; MUSCOLINO Giovanni; PAGLIAMINUTA Antonio; SENISE Gianfranco; MARITATO Salvatore; LO VATO Samuele e RIZZO Cosimo che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.

Condanna Alexandru Mioara Liliana, Cosentino Vincenzo, Forastefano Leonardo, Forastefano Pasquale, Forastefano Vincenzo, Garone Carmine, Martucci Andrea, Muscolino Giovanni, Pagliaminuta Antonio, Senise Gianfranco, Lo Vato Samuele e Maritato Salvatore, in solido, alla rifusione in favore delle costituite parti civili Regione Calabria, Confindustria Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cassano Jonio, delle spese sostenute per il presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge.

Condanna Lo Vato Samuele in favore di Galizia Emilia; Forastefano Leonardo, Forastefano Vincenzo, Graziadio Pietro, Guarino Antonio, Costa Francesco e Costa Vincenzo in favore di Lombardi Vincenzo e Lombardi Vinicio, alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle predette parti civili che liquida, in favore di ciascuna di esse, in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge, ponendo quelle del Lo Vato in favore dell'Erario.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale.

Annulla la sentenza impugnata, con riferimento a FORASTEFANO Domenico e MORENA Giuseppe, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento a LANZILLOTTA Luca, limitatamente all'aumento per l'aggravante di cui all'art.7 l.n.203/91, che elimina, e ridetermina la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 2.000,00 di multa; rigetta nel resto il ricorso.

Roma, 24 giugno 2013

IL CONSIGLIERE estensore

*Stefano Fano*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

